


IN PRIMO PIANO

La "Carta delle opportunità dei servizi della psicologia nella città di Roma" prende forma

Un bel risultato della collaborazione tra l'Ordine del Lazio e il Comune di Roma

Un servizio chiave per i cittadini e gli operatori

PORTALE SOCIALE VIA ALLA FASE OPERATIVA



*Chiamati a rispondere
non solo gli psicologi
del settore pubblico
ma anche molti
di quello privato*

ECCO TUTTE LE MODALITÀ PER LA RACCOLTA DEI DATI DI SERVIZI E STRUTTURE

Gisella Gasparini

Finalmente possiamo dare il via alla **fase operativa** della realizzazione del Protocollo di Intesa firmato tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e Raffaella Milano, Assessore alle Politiche Sociali e Promozione della Salute del Comune di Roma per la realizzazione di una "Carta delle Opportunità dei Servizi della Psicologia nella Città di Roma", e l'inserimento dei dati che vi saranno contenuti, all'interno del database del Servizio in rete "Porte Sociali" realizzato dal Comune di Roma, al quale l'Ordine degli Psicologi del Lazio collabora attivamente.

Come già esposto nei precedenti numeri del notiziario, vogliamo realizzare un database, di quanto la Città di Roma offre per quel che riguarda Servizi qualificati di Psicoterapia e Psicologia, in tutti i suoi campi di applicazione, sia nel pubblico che nel privato, con scheda dettagliata di ogni realtà esistente, contenente: modalità di accesso, orari, indirizzi, recapiti, caratteristiche delle prestazioni offerte, costi, target, ecc.

Questa raccolta porterà alla pubblicazione di uno strumento di consultazione pensato per il cittadino romano, ma anche per chi opera nel settore, per i dirigenti di servizi, le scuole, le realtà aggregative del territorio, le sedi dove può nascere inizialmente il bisogno di consulenza, di crescita o di cura.

Gli obiettivi del progetto sono in sintesi:

- informare i cittadini;
- fornire loro strumenti per una scelta ragionata;
- facilitare l'accesso ai servizi;
- favorire l'incontro fra la richiesta e l'offerta di Psicologia;
- promuovere la nostra professionalità.

Ricordiamo che l'inserimento nel programma delle Porte Sociali del Comune di Roma rappresenta un **evento altamente significativo** per tutta la nostra Comunità Professionale.

Un cittadino che si rivolga alla Porta Sociale più vicina al proprio Municipio, con una richiesta di intervento, potrà, attraverso il database in rete, conoscere come raggiungere servizi e strutture corrispondenti ai suoi i bisogni, compresi quelli nei quali operano gli Psicologi **non solo del pubblico, ma anche del privato**.

Per il momento, questo avverrà attraverso l'intervento dell'operatore della Porta Sociale, ma in un futuro non molto lontano, grazie a questo Protocollo ed al lavoro che faremo attraverso l'inserimento dei dati che andiamo a raccogliere, un'azienda potrà trovare, ad es., uno studio associato di Psicologia del Lavoro connettendosi al portale: <http://www.portesociali.org>.

Due coniugi potranno cercare un servizio di assistenza alla coppia o alla famiglia, o che so, un genitore potrà trovare un Servizio di Consultazione per domande relative al rapporto con il figlio adolescente, semplicemente utilizzando il suo computer di casa.

Connettendosi all'URL sopra indicata è possibile, previa registrazione, prendere visione completa del progetto e conoscere le Porte attualmente aperte al pubblico. Il progetto nella fase finale sarà costituito da 100 Porte sociali dislocate sul territorio romano, compresa quella che verrà attivata presso di noi non appena otterremo una sede idonea, come vi abbiamo anticipato nel penultimo numero, parlando della Casa della Psicologia, altro progetto in cantiere.

Potete capire l'importanza e la novità dell'iniziativa che porterà, noi cre-

diamo, ad una amplificazione della diffusione della cultura Psicologica e delle sue molteplici applicazioni.

È per noi un momento importante e ci appelliamo alla collaborazione di tutta la Comunità Professionale affinché la raccolta avvenga nei tempi dovuti, segua criteri di qualità e di eccellenza, attendibilità ed affidabilità delle informazioni.

Questo progetto di creazione e divulgazione di un database riguarda solo ed esclusivamente (cito dalla delibera N. 60-07 del Consiglio Ordine Regionale Psicologi Lazio del 15 febbraio 2007) **"l'erogazione di prestazioni di psicologia e/o di psicoterapia nell'ambito di:**

- servizi del S.S.R.;
- servizi attivati presso/da Università pubbliche o private accreditate;
- servizi privati convenzionati con il S.S.R.;
- servizi privati che abbiano ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di attività e/o progetti inerenti alla psicologia e/o alla psicoterapia;
- centri clinici delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o private riconosciute;
- associazioni professionali e/o studi associati;
- strutture organizzate in forma societaria da professionisti psicologi".

Tutte le strutture dovranno essere operanti su uno dei 19 municipi della città di Roma.

La richiesta di inserimento all'interno della "Carta delle opportuni-

tà”, dovrà essere corredata dalle informazioni richieste, rese in modo chiaro, fruibile e verificabile, che dovranno essere mantenute aggiornate ed attendibili.

Appare chiaro che **non sarà possibile inserire il singolo professionista**, poichè l'attenzione del progetto è posta sulle realtà associative di professionisti che offrono in modo articolato una gamma ampia di prestazioni sotto forma di Servizi al cittadino della Città di Roma, potendo garantire un approccio approfondito e multifocale alla persona o alla famiglia od al gruppo, alla comunità, al contesto sociale o educativo o lavorativo, a bisogni complessi inerenti il nostro specifico professionale.

La richiesta di inserimento all'interno della “Carta delle opportunità” e delle Porte Sociali può avvenire soltanto attraverso:

1. la compilazione dell'apposito **modulo che è disponibile** sul sito dell'Ordine www.ordinepsicologilazio.it, con l'indicazione della data di scadenza.
3. Il modulo è in formato Word, dovrete scaricarlo sul vostro desktop, compilarlo in ogni sua parte sul vostro computer; salvare il documento, stamparlo; oppure stamparlo, compilarlo a mano scrivendo in stampatello, firmarlo ed inviarlo .
4. il modulo dovrà essere **firmato dal Responsabile Legale** della Struttura, Servizio, Associazione, ecc. ed inviato scegliendo una delle due modalità:
 - o per posta, all'Ordine Psicologi Lazio, Via Flaminia 79 - 00196 Roma;

- o per fax, al numero 0636002770.

Il modulo firmato è indispensabile per essere messo agli atti come assunzione di responsabilità della correttezza delle informazioni contenute nel modulo. Ha valore di autocertificazione.

I dati richiesti sono per la maggior parte essenziali all'inserimento nel database delle Porte Sociali del Comune di Roma.


La parte tecnica relativa alle specifiche prestazioni professionali servirà per la pubblicazione della “Carta delle Opportunità”.

Ci sembra doveroso inoltre garantire che professionisti Psicologi che operano all'interno delle strutture “proposte” dall'Ordine degli Psicologi ai cittadini debbano essere in regola con:

- l'iscrizione all'Ordine Professionale Regionale di appartenenza;
- con l'eventuale annotazione nell'elenco degli psicoterapeuti, ove richiesta;
- con il pagamento delle quote di iscrizione.

Non dovranno, inoltre:

- né avere procedimenti disciplinari in corso
- né essere stati assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione, se non ancora revocata, o radiazione.



MODULO ADESIONE ALLA CARTA DELLE OPPORTUNITÀ DEI SERVIZI DI PSICOLOGIA DELLA CITTÀ DI ROMA

(compilare il modulo in ogni sua parte. Tutti i campi sono indispensabili all'inserimento)

1) ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA/SOCIETÀ/ CENTRO

Denominazione Struttura / Società / Centro:

Ente titolare:

Ente gestore:

Anno di costituzione:

Indirizzo sede operativa:

Comune:

Provincia:

Municipio:

Cap:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito Web:

Come si raggiunge il servizio?

Ci sono barriere architettoniche?

si no

Descrizione struttura:

2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

a. Gestione della struttura (specificare ogni voce nel dettaglio)

Diretta

In convenzione

Altro tipo di gestione

b. Durata della convenzione

Specificare la durata della convenzione, dal al

c. La struttura è:

a pagamento

gratuita

a compartecipazione

ISE (viene richiesto all'utente?)

si no

d. Tipologia del finanziamento (segnare una o più opzioni aggiungendo una X alle voci idonee):

Fondi Comune di Roma

Fondi Ente titolare del servizio

Fondi europei

Fondi provinciali

Fondi regionali

Fondi statali

Sponsor

Autofinanziamento

Finanziamento organismo affidatario

Altro

e. Documentazione Struttura / Società / Centro:

Carta dei servizi

si no

Linee guida

si no

Statuto

si no

Regolamento

si no

f. Procedure per l'accesso e l'uscita dalla struttura (descrivere come si prende appuntamento, cosa bisogna portare, da chi si viene visti..., ecc.)

g. Responsabile della struttura

Responsabile: nome e cognome

Qualifica

Se psicologo, Iscrizione Albo Regione N. dal

Elenco psicoterapeuti si no

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

E-mail

Orario struttura (orario effettivo di apertura e chiusura al pubblico, diviso per tutti i giorni della settimana, mattina-pomeriggio)

i. Numero Psicologi operanti nella struttura (riempire i campi sottostanti ripetendo il modello per ogni psicologo che a vario titolo lavora nella struttura)

Psicologo 1-

Nome e cognome

Indirizzo

Tel.

Fax.

E-mail

Iscrizione Albo Regione N. dall'anno

Elenco psicoterapeuti si no

Psicologo 2-

Nome e cognome

Indirizzo

Tel.

Fax.

E-mail

Iscrizione albo Regione N. dall'anno

Elenco psicoterapeuti si no

Psicologo 3-

Nome e cognome

Indirizzo

Tel.

Fax.

E-mail

Iscrizione albo Regione N. dall'anno

Elenco psicoterapeuti si no

Psicologo 4-

Nome e cognome

Indirizzo

Tel.

Fax.

E-mail

Iscrizione Albo Regione N. dall'anno

Elenco psicoterapeuti si no

Ecc...

3) AREE INTERVENTO STRUTTURA (segnare una o più opzioni aggiungendo una X alle voci idonee)

Sociale

Sanitaria

Socio-sanitaria

Cultura e tempo libero
Educativa-formativa
Informativa
Orientamento al lavoro
Pratiche amministrative
Pratiche previdenziali
Altra area

4) BENEFICIARI = UTENZA (segnare una o più opzioni aggiungendo una X alle voci idonee)

Minori e famiglia
Anziani
Disabili
Adulti in condizioni di fragilità
Stranieri e nomadi
Adulti in condizione di marginalità sociale
Persone con gravi fragilità sanitarie
Multiutenza
Adulti
Adolescenti
Coppie
Scuola
Istituzioni /Associazioni/ Enti
Aziende

5) TIPOLOGIA DEI SERVIZI, PRESTAZIONI OFFERTE O TIPO DI STRUTTURE (l'elenco sottostante è quello già presente nel database "Porte sociali", selezionare fino ad un massimo di 3, aggiungendo una X alle voci idonee; se non trovate una definizione idonea, potrete inserire una nuova dizione utilizzando la voce "altro")

ELENCO TIPOLOGIE:

a

Abbattimento barriere architettoniche
abbattimento barriere architettoniche
Accoglienza famiglie di bambini con patologie
Accoglienza notturna
Affido /adozioni
ambulatorio geriatrico
Asilo nido
Asilo nido aziendale
Asilo nido comunale
Asilo nido privato
Asilo nido progetto ponte
assistenti familiari
Assistenza a persone vittime della tratta o sfruttamento della prostituzione
Assistenza alloggiativa
Assistenza detenuti ed ex-detenuti
Assistenza domiciliare
Assistenza Domiciliare Integrata
Assistenza domiciliare Sanitaria
Assistenza e sostegno a persone affette da fragilità sanitarie
Assistenza economica
Assistenza educativa culturale per alunni disabili AEC

Assistenza Legale
Assistenza leggera
Assistenza Ospedaliera
Attività di consulenza
Attività di promozione Culturale
Attività di promozione sociale
Attività di socializzazione
Attività Musicali/Teatrali
Attività religiose
Attività ricreative, culturali e di socializzazione
Attività Sportiva
Autorizzazioni amministrative Comunali
Autorizzazioni Sanitarie

b

Baby Parking
Banca del tempo
Biblioteca

c

CAAF
Casa albergo
Casa di accoglienza per persone in stato vegetativo persistente
Casa di riposo
Casa di riposo per anziani
Casa famiglia per adulti con disabilità
Casa famiglia per anziani
Casa famiglia per donne in difficoltà
Casa famiglia per minori
Casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali
Centri per l'Impiego
Centro antiviolenza per donne maltrattate
Centro anziani
Centro ascolto/consulenza
Centro culturale, sportivo e ricreativo
Centro di aggregazione
Centro di formazione ed orientamento al lavoro
Centro di volontariato
Centro diurno Alzheimer
Centro diurno Parkinson
Centro diurno per adulti con Disabilità
Centro diurno per adulti con disabilità (struttura semiresidenziale)
Centro diurno per anziani
Centro diurno per anziani fragili
Centro Diurno per Minori
Centro diurno per persone con problematiche psico/sociali
Centro diurno psichiatrico adolescenti
Centro Estivo per Minori
Centro Giovani
Centro per l'impiego
CENTRO PRELIEVO SANITARIO
Centro Prenotazioni Sanitarie
Centro salute mentale
Centro Servizi per Immigrati
Centro Sociale

Centro tutela diritti
Comitato di Quartiere
Comunità alloggio per donne in difficoltà
Comunità accoglienza notturna
Comunità alloggio
Comunità alloggio immigrati
Comunità alloggio per adulti con disabilità
Comunità alloggio per anziani
Comunità alloggio per persone con problematiche psico-sociali
Comunità alloggio per anziani
Comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà
Comunità di pronta accoglienza per immigrati
Comunità di pronta accoglienza per minori
Comunità di pronta accoglienza per persone con problematiche psico/sociali
Comunità educativa di pronta accoglienza
Comunità residenziale per adulti con disabilità
Comunità residenziale per donne in difficoltà
Comunità residenziale per Gestanti e mamme con bambino
Comunità residenziale per malati di AIDS
Comunità residenziale per minori
Comunità residenziale per persone con problematiche psico/sociali
Comunità terapeutica
Consulenza casa
Consulenza fiscale
consulenza legale/amministrativa
Consulta municipale -comunale
Consutorio
Contact center
Cooperazione e volontariato internazionale
Corsi di Ginnastica

d

Day Hospital Geriatrico
Difensore Civico
dimissioni protette
Diritto allo studio
Disabilità
distretto sanitario
Distribuzione alimentare
Donazioni Sangue

e

Educativa Territoriale
Educazione Alimentare
Educazione Ambientale
Educazione Sanitaria
Educazione Stradale
Emergenze sanitarie
Emergenze sociali
Esenzioni

f

Farmacia Comunale
Formazione

g

Giornale di Quartiere

Gruppo scout

h

Hospice per malati oncologici

i

Informazione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Integrazione scolastica per alunni disabili

Interventi domiciliari

Interventi per l'inserimento lavorativo

Invalidità/legge 104/accompagno

Istituti religiosi

Istituti scolastici

l

Laboratorio Culturale

Laboratorio minori disabili

Libreria

linee telefoniche dedicate agli anziani

Liveas

Ludoteca

m

Malati oncologici

Manutenzione /aree verdi /pulizie

Medicina Legale

Mensa sociale

Micronido

Minori: Casa famiglia

Minori: Gruppo appartamento

Museo

n

o

Oratorio

Organismo di rappresentanza

Orientamento - consulenza servizi sociali

Ostello

p

Patronati

Polo Specialistico Sanitario

Porta sociale

Prevenzione Sanitaria

Promozione sociale

Pronta accoglienza per donne in difficoltà

Protesi/ausili

Protezione Civile

q

r

Residenza sanitaria assistenziale

Residenze temporanee di sollievo per anziani

Riabilitazione sanitaria

Riviste Specializzate

RSA Lungodegenza

S

Scuola d'Infanzia
Segretariato sociale
Servizi amministrativi comunali
Servizi multiutenza: Sportello per la famiglia
Servizi per gli studenti
Servizi per senza fissa dimora
Servizi socio-assistenziali per minori: Centro diurno
Servizi socio-assistenziali per minori: Servizio per la vacanza
Servizi socio-educativi per minori: Ludoteca/Laboratorio
Servizi socio-educativi per minori: Ludoteca/Laboratorio
Servizio Amministrativo Sanitario
Servizio Civile
Servizio di accoglienza notturna
Servizio di pronto intervento disagio
Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e
Servizio Funebre
Servizio lavanderia
Servizio Medico a domicilio
Servizio per donne in difficoltà
Servizio per la vacanza per adulti con disabilità
Servizio per la vacanza per anziani
Servizio per la vacanza per minori
Servizio pronto intervento sociale
Servizio sociale professionale
Servizio socio-educativo per la prima infanzia
Sezione Ponte
Socializzazione anziani
Sostegno economico ai disabili nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare
Sostegno Scolastico agli Alunni con Disabilità
Spazio Be.Bi
Spazio Insieme
Sportello di orientamento alla creazione d'impresa per immigrati
Sportello immigrati
sportello informagiovani
sportello informativo donne immigrate
Sportello informativo e di orientamento per disabili
Sportello per la famiglia
Sportello per richiedenti asilo e rifugiati
Sportello Sociale
Struttura di prima accoglienza per immigrati
Struttura di prima accoglienza per immigrati extracomunitari
Struttura residenziale per anziani con problematiche socio-economiche
Struttura residenziale per rifugiati e richiedenti asilo
Struttura residenziale temporanea per anziani
struttura sanitaria in convenzione
Struttura sanitaria pubblica
Struttura semiresidenziale per adulti con disabilità
Struttura semiresidenziale per anziani
Struttura semiresidenziale per persone con problematiche psico-sociali
Strutture sanitarie private
Strutture sanitarie, convenzionate

T

Telesoccorso e teleassistenza
Tossicodipendenza
Trasporto
Trasporto sociale
Turismo
Turismo sociale
Tutela previdenziale e assistenziale

Tutela alla persona
Tutela animali
Tutela contro gli sfratti
Tutela dei minori
Tutela della Salute pubblica
Tutela salute

u

Uffici relazioni con il pubblico
Unità di strada
Unità di Valutazione per Persone con Alzheimer
Università private

v

Vacanza per adulti con disabilità
Vacanza per minori
Vacanze anziani
Volontariato
Volontariato Internazionale

Altro

6) PRESTAZIONI PSICOLOGICHE EROGATE (segnare una o più opzioni aggiungendo una X alle voci idonee)

a. Consulenza e/o sostegno psicologico:

- Consulenza e/o sostegno psicologico individuale
- Consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia
- Consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti)
- Mediazione familiare
- Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale
- Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati
- Supervisione psicodiagnostica e/o clinica e/o di gruppo

b. Diagnosi psicologica

- Esame psicodiagnostico e sua certificazione
- Test di valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo
- Batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi,)
- Batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza

c. Abilitazione e riabilitazione psicologica

- Diagnosi Psicologica Funzionale all'inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali), Stesura.
- Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali), elaborazione e verifica periodica
- Training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento scolastico
- Riabilitazione/rieducazione di deficit o disturbi comportamentali e di specifici processi o abilità cognitive e/o psicomotorie
- Riabilitazione del comportamento psico-sociale
- Terapia ricreazionale
- Terapia del gioco
- Terapia vocazionale e occupazionale
- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie
- Tecniche espressive individuali e/o di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative

d. Psicoterapia

- Psicoterapia individuale
- Psicoterapia di coppia e/o familiare
- Psicoterapia di gruppo

e. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

- Assessment Center
- Selezione del personale
- Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corsi di formazione e/o di aggiornamento
- Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane
- Analisi organizzativa
- Psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Comunicazione di marketing e pubblicità

f. Psicologia dell'educazione e dell'orientamento

- Colloquio psicologico individuale per l'orientamento scolastico
- Consulenza psicologica di orientamento scolastico per classi/ rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti
- Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori
- Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati
- Esame psicoattitudinale in relazione ad una scelta professionale

g. Psicologia di Comunità

- Analisi di comunità
- Organizzazione e conduzione di focus group
- Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità

h. Psicologia Giuridica

- Consulenza psicologica presso il Tribunale Ordinario, per i Minorenni, di Sorveglianza e presso gli Istituti Penitenziari
- Consulenza psicologica tecnica giudiziale di parte o d'ufficio, comprensiva di relazione scritta
- Refertazione psicologica a uso pensioni, idoneità alla guida ed al porto d'armi, postumi infortunio, incidente
- Colloquio psicologico di valutazione della coppia e/o del minore nei casi di affidamento, adozione, separazione e divorzio
- Assistenza psicologica all'ascolto protetto di minori
- Consulenza psicologica e vigilanza su: affidamento familiare, affidamento preadottivo, affidamento ad istituzioni, famiglie con situazioni a rischio.

i. Psicologia penitenziaria

- Osservazione, consulenza psicologica tecnica, trattamento psicologico abilitativo, supportivo e riabilitativo, attività diagnostica applicata agli adulti
- Osservazione, consulenza psicologica tecnica, trattamento psicologico abilitativo, supportivo e riabilitativo, attività diagnostica applicata ai minori

l. Psicologia della Salute

- Corsi sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute
- Educazione alla sessualità
- Training antifumo
- Gestione dello stress
- Bio feedback training.
- Consulenza psicologica nella prevenzione/individuazione precoce di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso.

m. Psicologia dello Sport

- Assistenza psicologica di squadra
- Consulenza psicologica per il management sportivo
- Preparazione psicologica alle gare per singolo atleta
- Tecniche di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio
- Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione
- Analisi e incremento della motivazione individuale
- Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica
- Socioanalisi di gruppi sportivi

n. Psicologia dell'emergenza

- Formazione alla prevenzione degli incidenti
- Formazione alla gestione di situazioni di emergenza
- Formazione per volontari di Protezione Civile

- Ricerche sul rischio ambientale
- Supporto psicologico in situazioni di emergenza

o. Psicologia viaria

- Formazione /Informazione alla sicurezza stradale
- Supporto psicologico a parenti di vittime di incidente stradale

7) Modello teorico di riferimento (segnare una o più opzioni aggiungendo una X alle voci idonee)

- Analisi Transazionale
- Cognitivo - Comportamentale
- Gestalt
- Psicoanalisi - Psicoterapia Psicoanalitica
- Psicologia Analitica
- Psicoterapia Psicoanalitica Individuale e di Gruppo
- Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva
- Psicoterapia Corporea
- Sistemico - Relazionale
- Umanistica
- Altre aree (specificare)

8) Liste d'attesa?

si no

Se sì, indicare i criteri e/o modalità di gestione della stessa

.....
.....

9) Note

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Legale

Firma Responsabile

Data

FAC SIMILE
non compilare - non inviare
scaricare il modulo dal sito dell'Ordine

LETTERE, INTERVENTI
E DOCUMENTI
SULLA PROPOSTA DI LEGGE
"DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO
ALLA PSICOTERAPIA"
INTERVISTA A OSSICINI

TERAPIA A CONVENZIONE CRONISTORIA DI UN ACCESO CONFRONTO

Roma, 13 novembre 2007

*A tutti i capigruppo
della Camera dei Deputati
A tutti i capigruppo del Senato*

Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori,

Vi scriviamo in merito alla proposta di legge "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia", attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera, della quale, come Comunità Scientifica, condividiamo scopi e finalità. L'iniziativa in parola, infatti, è volta a dare finalmente il giusto risalto all'aspetto psicologico della salute dei cittadini, affermando il diritto di chi ne abbia bisogno ad accedere alla psicoterapia presso professionisti convenzionati.

Ci sono, tuttavia, alcuni punti che ci lasciano perplessi: ci riferiamo agli emendamenti recentemente proposti al fine di riservare ai medici le competenze diagnostiche per le richieste di accesso alla psicoterapia in convenzione. Mentre nel testo base che è in discussione si prevedeva che la diagnosi fosse effettuata da un Dirigente Sanitario, psicologo o medico, gli emendamenti da ultimo presentati tendono ingiustificatamente a privare i Dirigenti Sanitari psicologi di una delle funzioni loro espressamente attribuite dalla legge n. 56/1989. L'art. 1 della citata legge ricomprende, infatti, tra le competenze dello psicologo quelle relative all'uso degli strumenti di intervento per la diagnosi psicologica. Le proposte di emendamento sono dunque palesemente in conflitto con le norme vigenti e con la tradizione scientifica e culturale della disciplina nel nostro Paese.

Come se non bastasse, uno degli emendamenti presentati non si limita a riservare la diagnosi ad "un medico", ma addirittura chiede che si tratti di "un medico specialista in psichiatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica". Il disconoscimento delle competenze e della professionalità della categoria che rappresentiamo arriva così al punto di prendere in considerazione figure professionali oramai destinate a scomparire, come quella del medico specialista in psicologia clinica, pur di sottrarre agli psicologi una delle attribuzioni loro conferite dalla legge. Come è noto, infatti, il Consiglio di Stato, con diverse sentenze pronunciate nei mesi scorsi, ha affermato, definitivamente, che la specializzazione in psicologia clinica è riservata in via esclusiva agli psicologi e che, dunque, d'ora in poi non deve essere più consentito ai medici di accedere alle relative scuole di specializzazione.

Riteniamo che una legge dello Stato debba tendere al bene comune e nell'interesse dei suoi cittadini, ribadiamo che la proposta di legge vada in questa direzione.

Pertanto appare sconveniente che si pensi di utilizzare una legge come questa per contraddire altre leggi dello Stato, come la L. 56/89, al solo ed unico scopo di interesse di una determinata categoria professionale.

Pertanto, ci rivolgiamo a tutti Voi affinché tali emendamenti vengano ritirati e non si arreni per diatribe professionali una legge che riteniamo in linea con i principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Con ossequi, restiamo in attesa di riscontri positivi.

Dott. Giuseppe Luigi Palma

*Presidente del CNOP
Il Presidente dell'Ordine del Lazio
Il Presidente dell'Ordine dell'Abruzzo*

*Il Presidente dell'Ordine
della Basilicata*

*Il Presidente dell'Ordine
della Provincia di Bolzano*

*Il Presidente dell'Ordine
della Calabria*

*Il Presidente dell'Ordine
della Campania*

*Il Presidente dell'Ordine
dell'Emilia Romagna*

*Il Presidente dell'Ordine
del Friuli Venezia Giulia*

Il Presidente dell'Ordine della Liguria

*Il Presidente dell'Ordine
della Lombardia*

Il Presidente dell'Ordine delle Marche

Il Presidente dell'Ordine del Molise

Il Presidente dell'Ordine del Piemonte

Il Presidente dell'Ordine della Puglia

*Il Presidente dell'Ordine
della Sardegna*

Il Presidente dell'Ordine della Sicilia

Il Presidente dell'Ordine della Toscana

*Il Presidente dell'Ordine
della Provincia di Trento*

Il Presidente dell'Ordine dell'Umbria

*Il Presidente dell'Ordine
della Valle d'Aosta*

Il Presidente dell'Ordine del Veneto

Prof. Nino Dazzi

Pro-Rettore Università degli Studi di

Roma "La Sapienza" e

Ordinario di Psicologia

Dinamica

Prof. Stefano Puglisi Allegra

Presidente della Conferenza

dei Presidi delle Facoltà di Psicologia

Prof.ssa Alida Labella

Presidente del Collegio dei Docenti

Universitari di Psicologia Clinica e

Preside della Facoltà di Psicologia

dell'Università di Napoli

Prof. Vittorio Lingiardi

Direttore della II Scuola

di Specializzazione in Psicologia

Clinica - Università degli Studi

di Roma "La Sapienza"

19 dicembre 2007

Emendamento 2.31 al PdL Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (Testo unificato C. 439), approvato all'unanimità dalla XII Commissione della Camera dei Deputati

Ulteriori emendamenti del Relatore

*Prof. Franco Borgogno
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Torino
Psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI)*

*Prof. Antonio Imbasciati
Ordinario di Psicologia Clinica
Facoltà di Medicina
Università di Brescia*

*Dott. Mario Sellini
Segretario Generale AUPI*

*Dott. Fernando Riolo
Presidente Nazionale della SPI*

*Dott. Antonio Vitolo
Presidente Nazionale AIPA*

*Prof. Roberto Nicoletti
Presidente Nazionale AIP*

*Dott. Alberto Zucconi
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia CNSP*

Art. 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di cui al comma 1, previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Servizio sanitario nazionale, provvede, avvalendosi di tutte le specifiche competenze di ordine medico e psicologi-

co, all'approvazione di un progetto di psicoterapia la cui durata non può inizialmente essere superiore ai ventiquattro mesi, termine oltre il quale è necessaria una nuova valutazione da parte dello stesso servizio o dipartimento.

2.31 (*Ulteriore nuova formulazione*)

Il relatore.

Roma, 21 dicembre 2007

*All'Onorevole Mimmo Lucà
Presidente della Commissione
Affari sociali*

*Onorevole Luigi Cancrini
Relatore sulla PdL Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia*

Egregi Onorevoli, siamo venuti a conoscenza della riformulazione dell'emendamento 2.31 relativo alla proposta di legge C. 439, Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia, avvenuta nella seduta di mercoledì 19.12.2007, in cui si richiede la 'previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o neuropsichiatria infantile del Servizio Sanitario Nazionale'. Tale emendamento viola palesemente il disposto dell'art. 1 della legge istitutiva della professione di Psicologo, n. 56 del 1989, tuttora invigore, in base al quale la diagnosi rientra fra le competenze dello Psicologo. Nello specifico caso preso in considerazione dall'emendamento in parola, vengono menomate le attribuzioni diagnostiche dei Dirigenti Psicologi del SSN.

Pertanto chiediamo alle SS.LL. di rivedere tale testo, che risulta in totale dissonanza con i principi stabiliti nella legge istitutiva dell'Ordine degli Psicologi.

In altri termini, quanto sopra appare come un tentativo di scippare alla categoria professionale degli Psicologi una prerogativa essenziale, indifeso della quale si svuoterebbe completamente di contenuto l'attività dei circa sessantacinquemila Psicologi italiani (di cui circa i due terzi abilitati all'esercizio della psicoterapia), che non staranno certamente a guardare, ove

una simile ipotesi riduttiva dovesse mauguratamente prendere corpo in sede parlamentare. In tal caso si costringerà la categoria degli Psicologi ad affrontare una battaglia a difesa di diritti acquisiti, l'esercizio dei quali è peraltro vincolato all'acquisizione di un'abilitazione di fonte statale, che non può essere travolta nei suoi contenuti con operazioni di dubbia correttezza legislativa.

Con l'occasione vi auguriamo buone feste

Dott. Giuseppe Luigi Palma
Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Roma, 4 gennaio 2008

Alla c.a. dell'On. Luigi Cancrini

Caro Professore,
in Italia l'attività di Psicoterapia è svolta prevalentemente dagli iscritti al nostro Ordine. Una legge che consenta un più ampio accesso a queste cure per i cittadini del nostro Paese costituisce a nostro avviso, una risposta a un bisogno di salute non più prorogabile.

Questa consapovolezza ci spinse ad una fattiva collaborazione con te già dal 2000 quando fu presentato dal senatore De Luca il Disegno di Legge n. 4652.

Ricorderai che fu necessario costituire un gruppo di lavoro, che si riuniva al tuo studio e di cui feci parte anch'io.

Ricorderai che il testo fu modificato dal gruppo di lavoro in quanto conteneva trappole che potevano danneggiare gli Psicologi.

Ricorderai che lo stesso gruppo si impegnò nella raccolta di firme per una petizione popolare a norma dell'art. 50 della Costituzione.

Ricorderai che nella XIV legislatura furono consegnate le firme e presentato il disegno di legge n. 636. Sorpresa fu che questo Disegno di Legge era perfettamente identico a quello precedente, cioè senza le modifiche concordate all'interno del gruppo di lavoro. *In buona sostanza le firme erano state raccolte sulla base di un testo condiviso, ma poi ne era stato presentato ufficialmente uno diverso volto a favorire soprattutto gli psichiatri.*

Ricorderai che il gruppo di lavoro era costituito quasi esclusivamente da Psicologi così come il comitato promotore, così come lo erano i firmatari della petizione popolare.

Nell'audizione del 23 luglio 2001 il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi dovette presentare emendamenti al DdL 636 per inserire quello che avevano già proposto i firmatari e che mano anonima aveva escluso.

Siamo stati costretti a fare molti altri interventi affinché questa Legge potesse svolgere una funzione di servizio ai cittadini e al contempo una valorizzazione del contributo che gli Psicologi Italiani stanno dando allo sviluppo

delle conoscenze di questa disciplina.

Oggi siamo nella XV Legislatura e il 19 dicembre 2007 dagli atti della Commissione Affari Sociali della Camera leggiamo costernati che il Relatore del PdL On. Cancrini propone la "conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o neuropsichiatria infantile...".

Insomma gli Psicologi, dopo aver fattivamente collaborato per oltre sette anni alla costruzione di questa Proposta di Legge, nata con l'obiettivo di garantire ai cittadini il pieno diritto alla Psicoterapia, devono amaramente prendere atto che proponi un emendamento palesemente contro la professione di Psicologo, le sue basi scientifico-culturali nonché la Legge Istitutiva della Professione.

Ti chiedo nella Tua qualità di Relatore di rivedere il testo della Proposta di Legge e in particolare di ritirare l'emendamento in questione.

I circa 65.000 Psicologi che rappresentano hanno il diritto di essere rispettati. Per non parlare degli Psicologi che si sono specializzati in Psicoterapia affrontando duri sacrifici di studio ed economici (così come ben sai), ora vedono la loro funzione miseramente subalterna a quella di professionisti che spesso non hanno maturato le stesse competenze nel campo.

Credo che tu ti renda conto che il nostro compito di rappresentanti della Professione ci obbliga ad impedire con qualsiasi mezzo che venga inferto un così duro colpo alla Professione di Psicologo.

Non possiamo consentire che una Legge che abbiamo contribuito a costruire, nata per garantire ai cittadini il diritto alla Psicoterapia, divenga un cavallo di Troia per la nostra Professione.

Spero che tu voglia schierarti dalla nostra parte e batterti con noi per non consentire questo scempio.

Resto in attesa di tue e ti saluto cordialmente.

Giuseppe Luigi Palma

Presidente Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi

Roma, 4 gennaio 2008

Cari amici e colleghi,

il vostro stato d'animo è stato il mio la mattina del 19 dicembre. Avevo presentato in Commissione il testo dell'emendamento che molti di voi già conoscevano (quello per cui "il Servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta provvede, avvalendosi di tutte le specifiche competenze di ordine medico e psicologico, alla approvazione, quando ciò gli sembri necessario ed opportuno, di un progetto di psicoterapia") su cui avevo cercato ed ottenuto l'approvazione "in linea di massima" di tutti i rappresentanti dei partiti. Non più di 10 minuti prima dell'inizio della riunione, però, sono stato invitato a ridiscutere questo stesso testo: che non riscuoteva più il consenso dei rappresentanti di Forza Italia, del Partito Democratico, dell'UDC, della Sinistra Democratica, di Rifondazione Comunista e di Alleanza Nazionale. L'alternativa (emendamento 2.22, Zanotti) era quella per cui la diagnosi doveva farla comunque un "medico psicoterapeuta". Ho deciso di accettare la formulazione "in base ad una diagnosi clinica e a valutazione effettuata da un medico", a questo punto, mettendo a verbale che il passaggio sulla diagnosi serviva soltanto ad escludere patologie internistiche o neurologiche (l'esempio classico, più volte richiamato nella discussione, è quello del disturbo depressivo dietro cui si cela un tumore del lobo frontale) e tenendo dunque ben distinto il tempo della "diagnosi medica" da quello della formulazione del progetto terapeutico.

Le ragioni per cui mi è sembrato opportuno muovermi in questo modo possono essere più o meno accettabili e condivise. Quello che vorrei fosse chiaro, tuttavia, è che l'unica alternativa era, in quel momento, quella di votare contro: rinunciando al mandato di relatore ed accettando l'idea di bloccare, in modo probabilmente definitivo, l'iter della legge. Buttando via la possibilità di una prassi in cui comunque lo spazio delle competenze psicologiche continuerebbe ad esserci oltre che nelle terapie, anche nel servizio, nella fase di formulazione del progetto. In cui la diagnosi "che esclude i problemi medici" potrebbe diventare, nei fatti, una formalità: anche se il problema di principio, ovviamente, resta.

Per rinunciare, ovviamente, c'è sempre tempo e quella di cui io sentivo il bisogno era una riflessione più approfondita. Non dimettendomi da relatore, ho preso tempo. Non rilasciando dichiarazioni ho lasciato aperta la strada di una approvazione in Commissione di un testo che io continuo a credere importante perché comunque permette l'accesso alla psicoterapia a chi oggi se la vede negata. Sapendo da una parte che l'approvazione potrebbe rendere inutile il passaggio in Aula e dall'altra che niente è ancora scontato perché un riconoscimento così forte delle psicoterapie che non sono solo loro disturba ancora molti ambienti medici e psichiatrici. Voi, per favore, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ho tempo per decidere che farò io fino al 15 gennaio.

Con affetto e dispiacere, dopo tanto lavoro e tanto entusiasmo.

Luigi Cancrini

7 gennaio 2008

Newsletter

Il testo va rivisto! Grave violazione dell'art. 1 della Legge n. 56/89!

Cari colleghi,

riprendiamo l'appuntamento con la @Newsletter periodica all'insegna di una notizia non particolarmente positiva per la nostra professione ma che ci vede schierati in prima linea nel tentativo di una rapida e definitiva soluzione.

La questione è quella della Legge sulla psicoterapia a convenzione, attualmente in discussione presso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio iniziò ad interessarsi alle tematiche connesse all'accesso alla psicoterapia già nel 2001, attraverso la raccolta di firme per una petizione popolare diretta a promuovere un intervento legislativo sulla "Psicoterapia a Convenzione".

Anche recentemente il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio Marialori Zaccaria, invitata a tenere una relazione dinanzi la Commissione, ha ribadito l'importanza del riconoscimento della pari dignità tra la psiche ed il soma della persona e ha auspicato la promulgazione di questa legge anche al fine di consentire al nostro paese ad adeguarsi sul piano culturale alle indicazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1946.

Veniamo ai fatti.

Il 21 dicembre 2007, avendo appreso della riformulazione dell'emendamento 2.31 in cui si richiede la 'previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o neu-

ropsichiatria infantile del Servizio Sanitario Nazionale' l'Ordine del Lazio, congiuntamente all'Ordine Nazionale, hanno immediatamente scritto alla XII Commissione permanente Affari sociali chiedendo di rivedere il testo della proposta di legge in quanto tale emendamento è in palese contrasto con il disposto dell'art. 1 della legge istitutiva della professione di Psicologo, n. 56 del 1989, tuttora in vigore, in base al quale la diagnosi rientra fra le competenze dello Psicologo.

Nella mattinata del 4 gennaio u.s. il Consiglio Nazionale a nome del Presidente Giuseppe Luigi Palma invia una lettera aperta all'On. Cancrini sottolineando la fattiva collaborazione degli psicologi a questa proposta di legge e ribadendo ulteriormente la richiesta di ritirare l'emendamento in questione in quanto appare contro le basi scientifico-culturali della professione di Psicologo nonché della legge istitutiva.

È del pomeriggio del 4 gennaio u.s. la risposta dell'On. Luigi Cancrini che è integralmente pubblicata sul nostro sito web.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della questione.

Roma, 17 gennaio 2008

La XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera sta discutendo in questi mesi il testo della Legge contenente “**Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia**” (Testo unificato C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.)

Da più di sette anni si sta cercando di affermare per i cittadini italiani il diritto alle cure psicologiche e psicoterapeutiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in forma diretta o convenzionata, garantendo così anche a chiunque ne abbia bisogno una forma di cura ad oggi riservata per lo più a chi abbia formazione culturale e disponibilità economica per garantirsi la psicoterapia privatamente.

In questi giorni il dibattito si è riaperto tra professionisti diversi su alcuni aspetti essenziali del DdL e, soprattutto, sulla titolarità della diagnosi, che in un ultimo emendamento approvato risulta scorporata dal trattamento psicoterapeutico e riservata, in una prima fase, agli psichiatri e ai neuropsichiatri infantili.

La discussione rischia di radicalizzarsi, mettendo a rischio l'approvazione di un provvedimento in discussione ormai da troppi anni, rimandando ancora una volta la possibilità, per chi ora se la vede negata, di accedere ad una cura specialistica quale è la psicoterapia per i bambini, i giovani, gli adulti, le coppie e le famiglie all'interno delle prestazioni garantite dal Servizio Pubblico.

In quanto relatore della legge ho ritenuto fosse importante incontrare di nuovo i rappresentanti dei diversi Ordini professionali e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria: per informarli sulla discussione in corso e per ascoltarli in ordine ai contributi

che sicuramente ci daranno per andare avanti nel modo migliore possibile nella discussione parlamentare di un disegno di legge di cui tutti, mi pare, auspichiamo comunque la rapida approvazione.

L'incontro si svolgerà martedì 22 gennaio alle ore 16.00 presso la Sala delle Colonne, Palazzo Marini, via Poli 13, con i rappresentanti degli Ordini dei Medici, dell'Ordine degli Psicologi e altri interventi rappresentativi delle categorie professionali.

Luigi Cancrini

18 gennaio 2008

Newsletter

Martedì 22 gennaio è previsto un incontro tra Cancrini e i rappresentanti delle categorie professionali dei Medici e degli Psicologi. Nuova opportunità di dialogo sul tema della diagnosi.

Martedì 22 gennaio si terrà l'incontro-dibattito dal titolo: “*La legge sulla psicoterapia: professionisti e utenti*”.

Tale iniziativa è stata promossa dall'on. Cancrini che sostiene: “Ho ritenuto fosse importante incontrare di nuovo i rappresentanti dei diversi Ordini professionali e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria: per informarli sulla discussione in corso e per ascoltarli in ordine ai contributi che sicuramente ci daranno per andare avanti nel modo migliore possibile nella discussione parlamentare di un disegno di legge di cui tutti, mi pare, auspichiamo comunque la rapida approvazione”.

Sul sito www.ordinepsicologilazio.it il testo integrale della nota inviata dall'on. Cancrini.

Di seguito il programma della giornata:

La legge sulla psicoterapia: professionisti e utenti

Martedì 22 gennaio ore 16.00 - 18.00
Sala delle Colonne - Palazzo Marini
Via Poli 13, Roma

Introduzione dell'on. Luigi Cancrini
Relazione di Giuseppe Palma - Presidente Ordine Nazionale degli Psicologi

Relazione di Amedeo Bianco - Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri

Intervengono:

Marialori Zaccaria - Presidente Ordine degli Psicologi del Lazio

Mario Sellini - Segretario Nazionale AUPI

Piero Petrini - Coordinatore Commissione sui problemi della salute mentale Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Alberto Zucconi - Presidente del Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia

Luigi Onnis - Professore di Psichiatria e Psicologia Clinica presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Responsabile UOC di psicoterapia

Sono stati invitati i capigruppo dei partiti rappresentanti nella Commissione Affari Sociali della Camera.

21 gennaio 2008

L'Unità

Regole chiare per la psicoterapia

Caro Cancrini, perché ha deluso così profondamente tutti gli psicoterapeuti familiari, ma anche tanti altri suoi lettori ed estimatori che si sono nutriti delle sue idee e adesso si vedono traditi come professionisti e come persone che lottano contro le lobby di potere? Perché ha voluto declassare, con una sua modifica alla sua stessa proposta di legge, lo psicoterapeuta a mero esecutore delle indicazioni dello psichiatra che effettua la diagnosi? Perché conformarsi a questa logica che porterà alla morte della sua e anche della mia professione? Da lei vorrei solo avere dei perché chiari e onesti, credo che lo debba a tutti, io non mi permetto neppure di giudicare chi è dentro un meccanismo così complesso come quello della politica, a me, a tutti i suoi allievi, alle scuole nate dalla sua esperienza e a tutti gli spiriti liberi; vorrei un moto di ribellione tale da obbligare il parlamento a modificare questo obbrobrio, peraltro mi pare votato all'unanimità, destra e sinistra, cattolici e comunisti, reazionari e rivoluzionari come il no-global, moderati e radicali.

Paolo Mengani

Come prevedibile, le vicende dell'emendamento hanno messo in moto una discussione molto articolata e mol-

to accesa. La tua lettera, caro Paolo, mi permette di esporre qui il mio pensiero partendo da una analisi del meccanismo che la legge metterà in moto nel caso in cui dovesse essere approvata così come è oggi.

1) La richiesta di prestazione psicoterapeutica parte dal medico di base, dal pediatra di base o dal medico attivo nelle istituzioni, incluse quelle carcerarie: la procedura è perfettamente analoga a quella richiesta per una prescrizione di aspirina, per un esame della glicemia o per una radiografia.

2) Il Servizio a cui la richiesta perviene è un servizio in cui operano professionalità diverse e che è in grado di dare risposte di tipo psicofarmacologico, psicoterapeutico e/o riabilitativo. I diversi tipi di intervento vengono messi in opera, in modo singolo o associato, da professionisti con competenze, titoli e curricula diversi. Quella di cui c'è bisogno in questa fase secondo il parere della Commissione è una operazione diagnostica che esclude l'origine internistica o neurologica del disturbo per il quale è giunta la richiesta di un intervento psicoterapeutico. Scegliendo il più classico degli esempi, quello di un paziente che presenta un quadro depressivo improvviso, importante e non facilmente relazionabile a situazione traumatiche, il Servizio cui è pervenuta la richiesta di psicoterapia dovrà porsi un problema di diagnosi differenziale tra:

- a) un disturbo depressivo,
- b) un disturbo depressivo reattivo,
- c) un disturbo sintomatico di un processo che si sviluppa a livello ce-

rebrale (per esempio tumore del lobo frontale).

La psicoterapia è sicuramente il rimedio di scelta per l'eventualità b), può essere ed è ritenuto da alcuni il rimedio di scelta e/o un rimedio da associare ad altri (psicofarmaci) nel caso a); non avrebbe senso nel caso c) in cui le competenze mediche e neurochirurgiche debbono essere messe in primo piano al più presto. L'idea che questo tipo di operazione diagnostica sia affidata ad uno psichiatra o ad un neuropsichiatria infantile non è irragionevole né offensiva, a mio avviso, per le altre categorie professionali ma una precisazione si può fare aggiungendo come da me già proposto alla Commissione che «la diagnosi di cui al comma 2 è volta ad escludere l'origine internistica o neurologica del disturbo per il quale si richiede il trattamento psicoterapeutico». Nella mia idea originale tutte queste preoccupazioni potevano essere risolte affidandosi ad un processo diagnostico del Servizio inteso come il luogo d'incontro delle diverse professionalità; ora che la Commissione ha deciso in altro modo, tuttavia, credo che valga la pena di riflettere seriamente sulla portata e sulle conseguenze reali di questo emendamento. I passaggi più importanti dal punto di vista della diagnosi psicoterapeutica sono quelli che si sviluppano infatti nella fase di formulazione del progetto: è lì che le competenze dello **psicologo** diventano naturalmente fondamentali.

3) Una volta formulato il progetto, il paziente, la coppia o la famiglia arriveranno allo psicoterapeuta esterno al servizio. Quello che nella legge mi sembra chiarissimo è che questo psicoterapeuta agirà in piena au-

tonomia. Le relazioni andranno inviate agli operatori che hanno formulato il progetto e il monitoraggio sarà svolto da questi ultimi. Da questo punto di vista la paura che lo psicoterapeuta stia sotto la lunga manus dello psichiatra non ha motivo di esistere.

4) Il problema di un finanziamento ad hoc per la legge, che lei non solleva ma che altri hanno sollevato, sulla psicoterapia è stato a lungo valutato in Commissione. Quello che vorrei dire subito con chiarezza, tuttavia, è che io ho difeso la posizione di chi non lo ritiene necessario. Per più di un motivo. Il ministero della Salute ha segnalato da subito le difficoltà di quantificare la spesa e di vincolarne l'uso interferendo con la discrezionalità delle Regioni. Se davvero ci crediamo, d'altra parte, le psicoterapie debbano essere considerate alternative ad altre forme di intervento, più costose e meno efficaci, di tipo farmacologico e/o residenziale. L'effetto massa che io penso si determinerà a livello dei servizi sarà quello legato alle richieste di una utenza che non accetta più le risposte riduttive di tipo sostanzialmente solo medico o "pacca sulle spalle". Sarà interesse comune dei servizi di salute mentale o di oncologia, delle dipendenze o del materno-infantile, quello di destinare dei fondi ai progetti psicoterapeutici. Seguire un paziente schizofrenico con un lavoro psicoterapeutico che riguarda lui e i membri della sua famiglia rende possibile una diminuzione molto marcata dei ricoveri, degli interventi domiciliari e delle dosi di neurolettici e il risparmio calcolato sui cinque anni può essere considerato di gran-

de rilievo per il Csm che lo mette in opera. Ricoveri e sovradosaggi possono essere evitati, ugualmente, per tanti altri pazienti (bipolari o oncologici, in dialisi o in riabilitazione) se li si farà seguire in modo professionalmente adeguato da uno psicoterapeuta. Nel caso dei bambini diagnosticati come "iperattivi", infine, gli interventi di terapia familiare possono evitare l'uso protratto, a volte pericoloso, di psicofarmaci funzionando come un potente fattore di prevenzione per lo sviluppo di forme psicopatologiche dell'adolescente e dell'adulto.

È per tutti questi motivi, credo, che questa legge deve essere approvata al più presto. Anche se non corrisponde completamente alle aspettative mie o degli **psicologi**.

Nessuno mai ha ragione del tutto e tutti hanno sempre le loro ragioni. Nella vita e nel Parlamento dove si è presa una decisione che non è piaciuta a te, caro Paolo, a molti altri.

Senza fare però (in questo io dissento da te) nessun obbrobrio e senza decretare la morte di nessuna professione.

Luigi Cancrini

22 gennaio 2008

Newsletter

Marialori Zaccaria intervista Adriano Ossicini sul tema della psicoterapia a convenzione

Cari colleghi,
di seguito potrete leggere integralmente il prezioso contributo del prof. Ossicini, padre fondatore della Legge 56/89, intervistato da Marialori Zaccaria, sul tema della psicoterapia a convenzione.

Essendo impossibilitato a partecipare all'incontro che si terrà oggi pomeriggio, il prof. Ossicini ha dato mandato alla dott.ssa Zaccaria di leggere tale contributo.

1) Dottor Ossicini, a quasi venti anni dalla legge 56/1989, di cui lei è il padre fondatore, come vede oggi l'immagine della Psicologia in Italia?

R. È difficile dare, in breve, un giudizio sull'immagine della psicologia, in Italia, oggi, perché si tratta di valutarla non in modo meccanico, ma attraverso un lungo processo durato praticamente oltre un secolo, nel quale la psicologia scientifica ha dovuto superare, nel nostro paese, molto di più che in altri paesi, ostacoli difficilissimi e talvolta anche drammatici, visto che nel ventennio fascista è stata addirittura abortita per legge. In un mio volume "La rivoluzione della psicologia" ho descritto analiticamente questo percorso. Debbo dire che oggi in sostanza l'immagine della psicologia, da un lato, fruisce positivamente di alcuni approdi, spe-

cifiche Facoltà, un Ordine ed un Albo, ma incontra ancora profondi ostacoli per tre ragioni: una di tipo culturale generale (l'ignoranza del valore della psicologia scientifica); una di tipo professionale (l'inflazione di formazioni spesso senza controllo); ed una, diciamo così, di mercato, le possibilità di sbocco e di impegno della psicologia stessa.

2) Quali motivazioni la spinsero verso la Psicologia nonostante la sua formazione medica?

R. Le motivazioni sorsero nella mia non breve esperienza di medico ospedaliero, quando mi accorsi quanto era profonda l'influenza della psiche sulla patologia e sulla terapia dei soggetti ospedalizzati. La formazione in psichiatria sorse dal bisogno di approfondire questi aspetti psicologici, ma la delusione fu profonda, quando mi accorsi che la psichiatria ufficiale, legata ad un orientamento rigidamente organicistico (e ad una cultura di orientamento positivisticco) non mi permetteva di affrontare a fondo le dinamiche psicologiche specialmente nei rapporti tra coscienza ed inconscio. L'incontro con la psicologia moderna, con la Gestalt, e con la psicoanalisi fu per me decisivo per capire che nella psicologia moderna potevo trovare uno spazio teorico, clinico e nel campo della psicoterapia.

3) Come lei sa, alla Camera si sta discutendo una proposta di legge sulla psicoterapia a convenzione, che finalmente mette sullo stesso piano il corpo e la psiche delle perso-

ne. Cosa ne pensa?

R. Si tratta di capire che cosa significa mettere sullo stesso piano il corpo e la psiche. Non mi pare che esistano come due entità separate. Se mettere sullo stesso piano corpo e psiche significa dare un uguale dignità scientifica ad ogni forma di intervento di carattere clinico da quello più direttamente legato ad aspetti organici a quello più direttamente legato ad aspetti psichici, allora posso essere d'accordo.

4) Cosa pensa del fatto che all'interno di questa proposta di legge è contenuto un articolo nel quale si dice che "il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di accesso alla psicoterapia provvede all'approvazione di un progetto di psicoterapia previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Servizio sanitario nazionale?". Lo ritiene un attacco alla legge istitutiva della professione di Psicologo?

R. Non solo è un attacco alla Legge istitutiva della professione di Psicologo, ma distinguere diagnosi da terapia è un non senso scientifico. Io sono intervenuto in molte autorevoli Università in varie parti del mondo sui problemi della dinamica psichica umana. Che significa "previa" conferma diagnostica? Nessuno pensa che la diagnosi possa essere staccata dalla terapia. Si tratta di un processo, di un continuum con prevalenti momenti diagnostici o terapeutici, la stessa terapia aggiorna la diagnosi, la stes-

sa diagnosi non può essere staccata da un rapporto con il paziente che è fondamentale, che non può essere occasionale o interrotto meccanicamente.

5) Secondo lei, qual è l'assunto da cui i medici partono per sferrare un simile attacco all'art. 1 della legge 56/1989?

R. Ho trattato a lungo questo argomento nel mio volume. Non tutti i medici, ovviamente, sono convinti che sia giusto sferrare questo attacco. Certo, permane nella classe medica un antico orientamento di tipo organicistico, a causa del quale la psicologia moderna non ha spazio, sostanzialmente non è accettata. Questo a parte, oltretutto, il problema meno nobile della concorrenza professionale in non pochi casi. Purtroppo la cultura generale di questo paese paradossalmente legata ancora sul piano filosofico a posizioni idealistiche che negano alla psicologia ogni dignità scientifica ha favorito ...lo schieramento dei medici, della classe medica, che nega questa dignità sulla opposta sponda organicistica-positivistica.

Marialori Zaccaria

22 gennaio 2008

Intervento del Presidente Marialori Zaccaria

Ringrazio Luigi Cancrini per aver promosso questo confronto, anche se solo ora scopro di non capirne il senso, vale a dire solo ora so che non è più modificabile l'emendamento votato all'unanimità dalla Commissione parlamentare. L'utilità di un confronto sta nella possibilità di promuovere una evoluzione, una trasformazione. Mi trovo invece ora a fare una semplice presa d'atto.

Mi sarei augurata di poter giungere ad un accordo soddisfacente su un tema importante come una legge sulla psicoterapia convenzionata, che si è andata trasformando in un vero e proprio campo di battaglia, in uno scontro sterile tra professionisti. Una Legge che come ho già avuto modo di ribadire sin dal 2001 è a favore dell'utenza, quell'utenza meno fortunata perché non rientra tra le categorie privilegiate che hanno i rimborsi per le psicoterapie o che possono permettersi un'assicurazione privata.

Una legge che segnerebbe un traguardo culturale importante per il nostro Paese, perché metterebbe il disagio psichico dei propri cittadini sullo stesso piano del disagio organico, in linea con quanto sancito nel 1946 dall'organizzazione Mondiale della Sanità.

La promozione ed il sostegno, da parte mia, a questa Legge prendono le mosse dalla convinzione che lo Stato debba essere equo anche in materia di Salute Pubblica verso i propri cittadini, quindi è a favore dell'utenza e non è mai stato dettato da un sentimento corporativo, che è un sen-

timento che non mi appartiene, anche se ho l'onore di rappresentare un Ordine professionale ed ho il dovere di tutelare sia l'utenza che la professione.

Non posso nascondere la sorpresa e la delusione che ho provato quando il 19 dicembre in Commissione Affari sociali, - differentemente da quanto era stato concordato e proposto in un incontro informale con Cancrini, relatore della legge - è stato votato all'unanimità l'emendamento che oggi ci porta ad essere qui che recita:

“Il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di cui al comma 1, previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Servizio sanitario nazionale”.

Si tratta di **un emendamento inaccettabile sul piano giuridico, culturale e scientifico** - come già avevamo scritto assieme al Presidente Palma, in una lettera al Presidente della Commissione Affari Sociali Lucà ed a Cancrini il 21 dicembre scorso - inaccettabile perché cancellerebbe con un colpo di spugna un secolo di psicologia e - a vent'anni di distanza dalla legge istitutiva della professione di psicologo - **cancellerebbe una delle prerogative della professione, la diagnosi, contenuta nell'art. 1 della L. 56/89**, successivamente integrata dal D.P.R. 328/2001 art. 51 comma 1, scardinando anche gli ordinamenti didattici universitari.

Siffatto emendamento sarebbe inoltre il primo passo per cancellare **anche le attribuzioni contenute sia nella L. 502/92 che nei D.P.R. emanati dalle Regioni in base al Titolo**

V della parte II della Costituzione, che prevedono la possibilità di direzione delle UOC, dei Dipartimenti territoriali, come i DSM, i Sert, i Materno Infantili, i Distretti etc. da parte di un Dirigente Sanitario Psicologo. **Scardinando l'autonomia organizzativa all'interno del SSN, così come anni di organizzazione del lavoro e di collaborazione** in cui medici e psicologi svolgono entrambi le prime visite dell'utenza che afferisce nei servizi, si andrebbe ad immettere un principio di subalternità molto deleterio sia sul piano dell'organizzazione del lavoro che sul piano clinico.

Alcuni giorni fa ho realizzato un'intervista al padre fondatore della L. 56/89, Adriano Ossicini, sull'immagine odierna della psicologia ed ho chiesto un suo commento sull'emendamento.

La risposta di Ossicini è stata lapidaria: **“Non solo è un attacco alla Legge istitutiva della professione di Psicologo, ma distinguere diagnosi da terapia è un non senso scientifico.** Sempre Ossicini aggiunge: *“Io sono intervenuto in molte autorevoli Università in varie parti del mondo sui problemi della dinamica psichica umana. Che significa “previa” conferma diagnostica? Nessuno pensa che la diagnosi possa essere staccata dalla terapia. Si tratta di un processo, di un continuum con prevalenti momenti diagnostici o terapeutici, la stessa terapia aggiorna la diagnosi, la stessa diagnosi non può essere staccata da un rapporto con il paziente che è fondamentale, che non può essere occasionale o interrotto meccanicamente.”*

È superfluo dire che concordo pie-

namente con quanto detto da Ossicini, tanto che già nelle memorie depositate per l'audizione del 20 Giugno scorso mi soffermavo sull'opportunità che il Dirigente Sanitario si attenga solo ed esclusivamente ad una valutazione del caso clinico e che sia ovviamente compito dello psicoterapeuta che prendeva in carico il caso, formulare una diagnosi in grado di valutare anche le risorse del paziente per poter svolgere e meglio orientare la psicoterapia.

Tra l'altro, non tutti sanno che Ossicini, viene da una formazione medica, eppure ha battagliato per vent'anni, vale a dire per ben sei legislature, per riuscire a far approvare la L. 56/89. Potremmo interpretarla come una resistenza al cambiamento da parte della cultura dominante? Una resistenza che si riaffaccia dopo vent'anni? Musatti sosteneva, e forse non a torto, che la psicologia è avvertita come la “peste”.

Ora vorrei fare un'autodenuncia, che riguarda anche tutti i Dirigenti sanitari (medici e psicologi) che, come me, da decenni operano per scelta e non certo per comodo, nel SSN. Gli altri motivi - che mi hanno indotto nel 2001 a sostenere una legge popolare a favore della psicoterapia convenzionata - erano innanzitutto la necessità di dare risposte agli utenti, vista la carenza organica di psicologi ormai endemica nel SSN, e soprattutto l'esigenza di regolamentare quanto già accadeva nella prassi dei servizi.

Infatti da sempre, il Dirigente sanitario (medico o psicologo) invia al privato l'utente che può sostenere la spesa di una psicoterapia, e questo accade o perché nel servizio

c'è una lista di attesa o perché si ritiene, per un giovane al primo esordio del disagio psichico, che non sia appropriato frequentare ambulatori specialistici in cui affluiscono pazienti gravi. Questa è stata ed è tuttora una prassi consolidata e in tutti questi anni non si è mai verificato un solo caso che abbia fatto scandalo, anzi i pazienti ed i familiari hanno sempre ringraziato, anche se costretti a pagare di tasca loro le psicoterapie.

C'è da aggiungere che i pazienti che si rivolgono agli ambulatori specialistici spesso sono pazienti che hanno già effettuato tutte le trafale mediche ed anzi sono spesso proprio i medici di base che li consigliano di rivolgersi ad un ambulatorio specialistico.

Tra l'altro, voglio rammentare che **per essere iscritto nei ruoli regionali come Dirigente Sanitario Psicologo, questi deve essere specializzato ed abilitato alla Psicoterapia, vale a dire che deve aver ricevuto una formazione adeguata ed è addestrato ad effettuare diagnosi, e qualora ritiene che il paziente abbia un problema di tipo organico che esula dal piano psichico, rinvia al medico competente, non si assume certo il rischio di un fallimento del rapporto e dell'alleanza terapeutica.** Viceversa il medico di stampo organicista molto spesso non invia allo psicologo il paziente che presenta anche problematiche psichiche, anche se questa tendenza va diminuendo in certi ambiti.

Infine, posso affermare che **la psicoterapia a convenzione già esiste.** Perché dico questo, perché l'invio di un paziente in casa di cura, in comunità terapeutica convenzionata o pres-

so un Ente ausiliario convenzionato, spesso prevede nel programma terapeutico la psicoterapia.

Quindi per riassumere: il SSN da sempre si adopera, invia e fa fronte alle spese della psicoterapia per i pazienti con patologie gravi o conclamate e contemporaneamente non assume psicologi da decenni per far fronte alle innumerevoli richieste di psicoterapia. Tutto ciò va a discapito non solo dell'utenza ma dello stesso SSN che non intervenendo in tempo sull'utente che presenta un disagio psichico, rischia che quel disagio si vada a trasformare in una vera e propria patologia cronica.

Pertanto viviamo in uno Stato di diritto dove la psicoterapia è gratuita solo per i cittadini affetti da gravi patologie cliniche o che appartengono a classi privilegiate, mentre tutti coloro che non rientrano tra questi casi e che soffrono di un disagio psichico, pur rivolgendosi alla Sanità Pubblica si trovano a dover affrontare o lunghe liste di attesa o a pagarsi il trattamento psicoterapeutico.

Concluderei dicendo che **l'articolo così come è stato votato avrebbe delle ripercussioni anche sull'immagine e sulla professionalità del libero professionista**. Sino ad ora, infatti, l'utenza si è rivolta liberamente ai professionisti psicoterapeuti medici o psicologi, senza distinzione ed anche in questo caso non mi sembra di rammentare nessun caso fallimentare o che ha destato scandalo, così come si vorrebbe far credere. Un tale comma determinerebbe un grave danno alla professionalità e alle competenze dello psicoterapeuta psicologo libero professionista, fa-

ciendo fare un salto indietro ad oltre vent'anni fa, quando si discuteva su quale figura professionale potesse effettuare una psicoterapia. Tra l'altro introducendo il principio di subalterità ad un'altra figura professionale si violerebbe il principio dell'autonomia e della libera concorrenza.

Dunque auspico che si possa andare a modificare tale comma, così come era stato concordato prima della seduta di commissione del 19 dicembre scorso e così come era già stato definito nella proposta di legge popolare del 2001, che recitava:

“La modalità di accesso alla psicoterapia nel privato accreditato, deve essere effettuata dal Dirigente Sanitario del SSN (medico o psicologo) abilitato alla psicoterapia”. Ed aggiungerei: “come previsto nell'art. 3 della L. 56/89”

Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

22 gennaio 2008

Redattore Sociale

Occorre Legge equa per la Psicoterapia

“Dal confronto odierno, mi auguro possa nascere un accordo soddisfacente su un tema importante sulla Psicoterapia convenzionata, una Legge equa, che ho sempre sostenuto fin dal 2001, perché favorisce quell'utenza meno fortunata che non ha rimborsi per le psicoterapie o che non può permettersi un'assicurazione privata. Auspico che si torni a quanto concordato prima della seduta di commissione del 19 Dicembre scorso e così come era già stato definito nella proposta di legge popolare del 2001, che recitava: *La modalità di accesso alla psicoterapia nel privato accreditato, deve essere effettuata dal Dirigente Sanitario del SSN (medico o psicologo) abilitato alla psicoterapia*. Ed aggiungerei: come previsto nell'art. 3 della L. 56/89”. In questi termini si è espressa Marialori Zaccaria, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in un recente incontro a Palazzo Marini con i parlamentari che si stanno occupando di questa delicata questione.

Per la Zaccaria, “L'emendamento approvato all'unanimità lo scorso 19 dicembre - e che attribuisce al 'solo medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del SSN la prerogativa della diagnosi per accedere alla psicoterapia convenzionata', ma anche la proposta di Cancrini di inserire una precisazione che “la diagnosi di cui al comma 2 è volta ad escludere l'origine internistica o neurologica del disturbo per il quale si richiede il trattamento psicoterapeutico” - è inaccettabile sul piano giuridico, culturale e scientifico.

Verrebbero cancellati con un colpo di spugna un secolo di Psicologia e - a venti anni di distanza dalla legge istitutiva della professione di psicologo - la diagnosi, una delle prerogative della professione, contenuta nell'art. 1 della L. 56/89, successivamente integrata dal D.P.R. 328/2001 art. 51 comma 1.

Ossicini, padre di questa Legge, ha commentato così l'emendamento: "Non solo è un attacco alla Legge istitutiva della professione di Psicologo, ma distinguere diagnosi da terapia è un non senso scientifico".

Sarebbe inoltre il primo passo per cancellare anche le attribuzioni contenute sia nella L. 502/92 che nei D.P.R. emanati dalle Regioni in base al Titolo V della parte II della Costituzione, che prevedono la possibilità di direzione delle UOC, dei Dipartimenti territoriali, come i DSM, i Sert, i Materno Infantili, i Distretti etc. da parte di un Dirigente Sanitario Psicologo. Uno dei punti critici su cui bisogna intervenire urgentemente, come con forza insisto da sempre, riguarda la presenza degli Psicologi nel SSN, poiché da decenni non vengono assunti per far fronte alle innumerevoli richieste di psicoterapia.

"Bisogna poi ricordare che, ha sostenuto ancora la Zaccaria, "la psicoterapia a convenzione già esiste, perché l'invio di un paziente in casa di cura, in comunità terapeutica convenzionata o presso un Ente ausiliare convenzionato, già prevede nel programma terapeutico la psicoterapia. Da sempre, il Dirigente sanitario invia al privato l'utente che può sostenere la spesa di una psicoterapia, e questo accade o perché nel servizio c'è una lista di attesa o perché si ritiene che per un giova-

ne al primo esordio del disagio psichico non sia appropriato frequentare ambulatori specialistici in cui affluiscono pazienti gravi. Questa è stata ed è tuttora una prassi consolidata e in tutti questi anni non si è mai verificato un solo caso che abbia fatto scandalo, anzi i pazienti ed i familiari hanno sempre ringraziato, anche se costretti a pagare di tasca loro le psicoterapie".

"È utile anche evidenziare che per essere iscritto nei ruoli regionali come Dirigente Sanitario Psicologo, bisogna essere specializzato ed abilitato alla Psicoterapia, vale a dire aver ricevuto una formazione adeguata e addestrato ad effettuare diagnosi. Qualora si ritenga che il paziente abbia un problema di tipo organico che esula dal piano psichico, si rinvia al medico competente, non si assume certo il rischio di un fallimento del rapporto e dell'alleanza terapeutica. Viceversa il medico di stampo organicista molto spesso non invia allo psicologo il paziente che presenta anche problematiche psichiche, anche se questa tendenza va diminuendo in certi ambiti".

"L'articolato così come è stato votato avrebbe delle ripercussioni anche sull'immagine e sulla professionalità del libero professionista. Sino ad ora, infatti, l'utenza si è rivolta liberamente ai professionisti psicoterapeuti medici o psicologi, senza distinzione ed anche in questo caso non mi sembra di rammentare nessun caso fallimentare o che abbia destato scandalo, così come si vorrebbe far credere. Un tale comma determinerebbe un grave danno alla professionalità e alle competenze dello psicoterapeuta psicologo libero professionista, facendo fare un salto indietro di oltre vent'anni quando si discuteva su quale figura professiona-

le potesse effettuare una psicoterapia. Di conseguenza tutti gli specializzandi psicologi presso le Scuole di Psicoterapia sarebbero destinati a restare prima o poi senza lavoro".

Marialori Zaccaria
*Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

22 gennaio 2008

AdnKronos Salute,

Sanità: Ordine Psicologi Lazio, è nostra prerogativa diagnosi psicoterapia
La Presidente Marialori Zaccaria, giusta legge su psicoterapia convenzionata

La diagnosi per l'accesso alla psicoterapia è una prerogativa degli psicologi, non la si può cancellare con un colpo di spugna, affidandola solo ai medici. Lo ricorda il presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio Marialori Zaccaria che, oggi a Roma, è intervenuta a un incontro su "La legge sulla psicoterapia: professionisti e utenti", nel corso del quale si è discusso del testo all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera per l'accesso alla psicoterapia convenzionata.

Per Zaccaria quella sulla psicoterapia convenzionata, "è una legge equa, che ho sempre sostenuto fin dal 2001, perché favorisce quell'utenza meno fortunata che non ha rimborsi per le psicoterapie o che non può permettersi un'assicurazione privata". Ma la presidente degli psicologi del Lazio si augura che si torni a quanto si era concordato inizialmente nel testo in esame alla Camera, secondo il quale il dirigente sanitario del Ssn (medico o psicologo) provvede all'accesso alla psicoterapia. Il testo attuale, invece, attribuisce al 'solo medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Ssn la prerogativa della diagnosi per accedere alla psicoterapia convenzionata'.

Zaccaria ritiene "inaccettabile sul piano giuridico, culturale e scientifico", anche la proposta del relatore della legge, lo psichiatra Luigi Cancrini,

di inserire una precisazione che "la diagnosi di cui al comma 2 è volta a escludere l'origine internistica o neurologica del disturbo per il quale si richiede il trattamento psicoterapeutico". Verrebbero cancellati "con un colpo di spugna un secolo di psicologia e - a venti anni di distanza dalla legge istitutiva della professione di psicologo - la diagnosi, una delle prerogative della professione". E la Zaccaria ricorda che "per essere iscritto nei ruoli regionali come dirigente sanitario psicologo, bisogna essere specializzato e abilitato alla psicoterapia, vale a dire aver ricevuto una formazione adeguata e addestrato a effettuare diagnosi".

22 gennaio 2008

Redattore sociale

**"Psicoterapia, l'Ordine degli psicologi":
 "Si torni all'accordo iniziale"**

Roma - "Dal confronto odierno, mi auguro possa nascere un accordo soddisfacente su un tema importante della psicoterapia convenzionata, una legge equa, che ho sempre sostenuto fin dal 2001, perché favorisce quell'utenza meno fortunata che non ha rimborsi per le psicoterapie o che non può permettersi un'assicurazione privata". Lo afferma **Marialori Zaccaria**, presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio, in merito all'incontro che si terrà oggi pomeriggio a Palazzo Marini, con rappresentanti dell'Ordine dei medici e degli psicologi, alla presenza di Luigi Cancrini (Pdc), relatore del PdL che prevede che la psicoterapia possa essere effettuata in convenzione con il Sistema sanitario nazionale. "Auspico - sottolinea **Zaccaria** - che si torni a quanto concordato prima della seduta di commissione del 19 dicembre scorso e così come era già stato definito nella proposta di legge popolare del 2001".

A questo proposito, la presidente ricorda che si era detto che "la modalità di accesso alla psicoterapia nel privato accreditato, deve essere effettuata dal dirigente sanitario del Ssn (medico o psicologo) abilitato alla psicoterapia". Sottolinea Zaccaria: "Ed aggiungerei: come previsto nell'art. 3 della legge 56/89". L'emendamento approvato all'unanimità lo scorso 19 dicembre, prosegue la presidente, "e che attribuisce al 'solo medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Ssn la prerogativa della diagnosi

per accedere alla psicoterapia convenzionata', ma anche la proposta di Cancrini di inserire una precisazione che 'la diagnosi di cui al comma 2 è volta ad escludere l'origine internistica o neurologica del disturbo per il quale si richiede il trattamento psicoterapeutico', è inaccettabile sul piano giuridico, culturale e scientifico".

In questo modo, verrebbero cancellati, secondo la presidente dell'Ordine del Lazio, "con un colpo di spugna, un secolo di **psicologia** e, a venti anni di distanza dalla legge istitutiva della professione di **psicologo**, la diagnosi, una delle prerogative della professione, contenuta nell'art. 1 della L. 56/89, successivamente integrata dal D.P.R. 328/2001 art. 51". Secondo **Zaccaria**, "l'articolato così come è stato votato avrebbe delle ripercussioni anche sull'immagine e sulla professionalità del libero professionista. Sino ad ora, infatti, l'utenza si è rivolta liberamente ai professionisti psicoterapeuti medici o **psicologi**, senza distinzione". Un tale comma, conclude la presidente dell'Ordine, "determinerebbe un grave danno alla professionalità e alle competenze dello psicoterapeuta **psicologo** libero professionista, facendo fare un salto indietro di oltre vent'anni". (DIRE)

28 gennaio 2008

L'Unità

Psicoterapia popolare alla sbarra

Caro Luigi,

in qualità di Presidente dell'Ordine degli **Psicologi** del Lazio, sono delusa ed amareggiata dagli ultimi sviluppi della proposta di legge sulla psicoterapia a convenzione. Il progetto iniziale, da noi condiviso sin dal 2001, avrebbe finalmente dato il crisma della legalità e dell'ufficialità alla prassi, in base alla quale il Dirigente sanitario (medico o **psicologo**), per ovviare al problema delle liste di attesa causato dalla carenza di psicoterapeuti nel SSN, invia al settore privato, ad esempio, giovani utenti che possono sostenere le spese di una psicoterapia. Come ben sai, questa è ormai la prassi consolidata e in tutti questi anni non si è mai verificato alcun problema, ma, anzi, i pazienti ed i familiari hanno sempre ringraziato, anche se costretti a pagare di tasca loro le psicoterapie. La mia delusione, che ho espresso nell'incontro da te convocato a Roma il 22 gennaio, deriva dalla previsione della «conferma diagnostica» da parte di un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile, che, oltre ad essere lesiva dell'autonomia organizzativa delle Regioni e dei servizi territoriali, crea a livello legislativo un subliminale quanto pericoloso pregiudizio nei confronti degli psicoterapeuti **psicologi**.

D'altronde, credo che nessuno possa dissentire quando Adriano Ossicini, medico, professore di **Psicologia** e padre fondatore della legge istitu-

tiva della professione di psicologo, afferma: «distinguere diagnosi da terapia è un non senso scientifico... Nessuno pensa che la diagnosi possa essere staccata dalla terapia. Si tratta di un processo, di un continuum con prevalenti momenti diagnostici o terapeutici, la stessa terapia aggiorna la diagnosi, la stessa diagnosi non può essere staccata da un rapporto con il paziente che è fondamentale, che non può essere occasionale o interrotto meccanicamente». Per tutto quanto finora espresso avrei auspicato che potesse realizzarsi quel progetto originario, contenuto nella proposta di legge popolare del 2001, che recitava: «La modalità di accesso alla psicoterapia nel privato accreditato, deve essere effettuata dal Dirigente Sanitario del SSN (medico o **psicologo**) abilitato alla psicoterapia, come previsto negli artt. 3 e 35 della L. 56/89».

Le assemblee che sto facendo in giro per l'Italia e quella, in particolare, di Roma del 22 ultimo scorso mi hanno convinto prima di tutto della validità del lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. La decisione di riprendere dal fondo del cassetto in cui cinque anni di governo della destra l'avevano lasciata la proposta di legge d'iniziativa popolare sull'accesso alla psicoterapia ha ottenuto un risultato straordinario che sta sotto gli occhi di tutti: convincere tutte le forze politiche presenti in Parlamento e tutti i rappresentanti degli Ordini Professionali, compreso quello dei Medici, del fatto per cui il sistema sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini la possibilità di curarsi con forme diverse di psicoterapia riconosciute oggi solo ai parlamentari, ai dirigenti

industriali e ai giornalisti. Un fatto che non era affatto scontato all'inizio della legislatura. Un fatto che ci deve far guardare con ottimismo al futuro di questa legge: anche nel caso in cui ci fossero delle elezioni e a vincere fosse la destra, infatti, le posizioni prese a favore di questa legge sono così autorevoli e così forti da renderne molto probabile l'approvazione definitiva.

Un secondo dato che è emerso con chiarezza da queste consultazioni è quello relativo alla importanza di una partecipazione costruttiva dei professionisti e di chi li rappresenta nella scrittura di una legge che li riguarda. Quello che non è per niente facile immaginare a volte, dall'interno di una commissione parlamentare, è la complessità delle conseguenze che si determinano nel momento in cui si redige un testo a livello dei servizi e delle categorie professionali: come ci ricorda ora, una volta di più, la tua lettera sul problema della diagnosi. Avevo scritto, una settimana fa che affidare allo psichiatra o al neuropsichiatra infantile una conferma diagnostica preliminare alla predisposizione di un progetto psicoterapeutico non doveva essere considerato come un fatto di grande gravità. Il lettore cui rispondeva diceva che questo solo fatto trasformava la legge in un "obbrobrio" ed io gli dicevo che quello era un passaggio discutibile ma non fondamentale per chi affida a questa legge la finalità di dare accesso alla psicoterapia a chi ne ha bisogno. Quello su cui tu ora mi scrivi e su cui tanto si è insistito nel corso della assemblea è il fatto tuttavia che, scritto così, quel testo incide sulla attività quotidiana dei servizi che

possono già offrire direttamente la psicoterapia. Tocca alle Regioni l'organizzazione dei servizi di cui si parla nella legge e la legge così come è scritta oggi potrebbe creare dei problemi seri a quelle Regioni che hanno creduto nel carattere multidisciplinare dei servizi e nella necessità di mettere in rete le diverse competenze professionali.

È in questa direzione che si potrà ritoccare il testo, ovviamente, in questa legislatura o nella prossima se davvero alle elezioni si andrà. Quello su cui vorrei insistere ancora prima di chiudere, tuttavia, è il significato più generale di quello che sta accadendo. In una fase come questa, una fase in cui in tanti si danno da fare per squalificare gli uomini politici considerati nel loro complesso, l'effetto che si determina, consapevolmente o no, è un effetto che favorisce la destra. «Meno Stato e più mercato» ha sempre predicato un uomo come Berlusconi e una delegittimazione forte della politica serve, in effetti, soprattutto a chi, come lui, ha molte cose da farsi perdonare ed ha tutto l'interesse a dire ed a far credere che «sono tutti come lui».

Quello che è difficile vedere e far vedere è, in queste condizioni, il fatto che c'è gente, nel Parlamento, che si affatica e si confronta per scrivere una legge che serve ai cittadini e che si rende disponibile, per farlo nel modo migliore possibile, al numero più ampio possibile di incontri e di consultazioni: gente la cui capacità di lavoro viene travolta, oggi, dalla boria e dalla irresponsabilità di leaders, veri o presunti tali, che si muo-

vono su logiche di schieramento che poco o nulla hanno a che fare con i problemi e con le attese dei cittadini.

Dovesse mai finire qui perché anche questo è possibile, i risultati comunque raggiunti in tema di psicoterapia sono importanti soprattutto per questo motivo: perché fanno pensare a quanto sia importante per tutti noi il fatto che i politici ci siano e lavorino nel rispetto del mandato che ricevono dagli elettori ed in un rapporto costante con loro. Evitando nei limiti del possibile quella spettacolarizzazione lideristica della politica verso cui con leggerezza sconcertante si sta andando. Da noi ed in altri paesi.

Marialori Zaccaria

*Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL LAZIO ALL'INCONTRO
"NON PIÙ MORTI SUL LAVORO"
DELL'11 DICEMBRE 2007

LAVORO, I NUOVI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Marialori Zaccaria

Sappiamo tutti quanto siano ancora terribilmente frequenti gli episodi di morte sul luogo di lavoro, ultimo dei quali quello degli operai della Thyssen-Krupp di Torino, che ha sconvolto l'opinione pubblica oltre che la vita delle famiglie e dei colleghi delle vittime. In Italia muoiono ogni giorno in media cinque persone al giorno: una vera e propria strage. È sempre più urgente dunque la adozione da parte del Governo del testo unico che, operando il riassetto e la riforma della materia in virtù della legge delega n. 123/2007, sia in grado di prevenire davvero eventi drammatici come quello di Torino e come tutti gli altri che si verificano purtroppo quotidianamente.

Ma proprio a proposito del testo unico, intendo presentarvi un aspetto che potrebbe apparire quasi marginale in un incontro intitolato "Non più morti sul lavoro", ma che invece ritengo non debba essere trascurato, poiché di fondamentale importanza per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sto parlando dei cosiddetti "nuovi rischi", quei rischi per la salute dei lavoratori che sono legati agli aspetti psicologici e sociali dell'attività lavorativa.

Come sappiamo, gli Onorevoli Cancrini, Zanotti e Dioguardi, in sede di approvazione della legge n. 123, hanno presentato un ordine del giorno impegnativo per il Governo, affinché quest'ultimo, nel riformare la materia, si adegui alla necessità di prendere in considerazione anche i fattori psicosociali ed organizzativi del lavoro nella prevenzione e nella gestione dei rischi, necessità che è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea ed espressa a più riprese dalle istituzioni internazionali (Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organizzazione Mondiale della sanità) ed europee

(Commissione, Consiglio, Parlamento europeo) [si vedano la Comunicazione della Commissione europea, COM (2002) 118, sulla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 2002-2006; la Risoluzione Consiglio dell'Unione europea del 3 giugno 2002 sullo stesso argomento; il parere del Comitato economico e sociale europeo SOC/065 del 2001; il Rapporto dell'Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro del 27 gennaio 2006].

Negli ultimi anni, infatti, si è notevolmente accresciuta la consapevolezza che la salute degli individui racchiude in sé non solo l'aspetto dell'integrità fisica ma anche quello del benessere psicologico, che è intimamente connesso al primo ed esercita una profonda influenza su di esso. Ecco perché le istituzioni competenti, come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1986), in materia evidenziano con forza sempre maggiore l'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori anche dal **rischio psico-sociale**, definito in termini di "interazione tra contenuto del lavoro, gestione ed organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e organizzative da un lato, competenze ed esigenze dei lavoratori dipendenti dall'altro".

Le recenti trasformazioni della società e del mercato del lavoro, caratterizzati da una crescente **precarietà ed insicurezza economica**, fanno emergere nuovi **disagi**, determinati anche dalle **modalità organizzative del lavoro**. Di pari passo con le forme di lavoro "atipico", precario e sottopagato, aumentano i carichi ed i ritmi di lavoro, la necessità di svolgere talora una doppia attività lavorativa e, quindi, la difficoltà di trovare il giusto equilibrio fra tempo dedicato al lavoro e tempo libero.

Oltre alla atipicità, incidono in maniera negativa sulla psiche dei soggetti anche la ripetitività e la monotonia del lavoro, nonché altri fattori quali i processi di lavoro usuranti (per esempio lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno) e quelli che comportano isolamento e mancanza di comunicazione con i colleghi (come ad esempio il lavoro di data entry ai video-terminali), la carenza di contributo al processo decisionale, l'assegnazione di mansioni eccessivamente complesse, l'eccessivo carico di responsabilità, la demotivazione causata dal venire meno di aspettative e aspirazioni, il senso di inadeguatezza e/o di inutilità con una conseguente bassa autostima, l'affaticamento mentale per rumore, affollamento, difficili contatti con il pubblico, l'assenza di controllo da parte dei superiori, le situazioni di conflittualità con i colleghi ed i superiori. Alcuni studi a livello della UE ci indicano come il fenomeno dello stress da lavoro sia alquanto diffuso.

Il 45% svolge lavori monotoni, il 44% non ha la rotazione dei compiti, il 50% ha compiti ripetitivi.

Tutti questi elementi possono contribuire all'insorgenza dello stress, che nelle ipotesi peggiori può evolvere verso la cosiddetta sindrome da burn-out che si focalizza soprattutto tra quelle categorie professionali di carattere sociale da cui può dipendere il benessere dell'utenza ed ha ripercussioni negative anche sulla produttività e sull'efficienza aziendale.

I disturbi da stress legato al lavoro si manifestano, fra l'altro, con senso di affaticamento mentale, modificazioni dell'umore (irrequietezza, aggressività, ansia, depressione...), problemi gastrointestinali, cefalee, insonnia, etc. È evidente, dunque, che i rischi psico-so-

ciali, pur investendo direttamente l'aspetto psicologico e sociale della salute, hanno **conseguenze, talora anche gravissime, sull'integrità fisica dei lavoratori**. Si pensi agli effetti che lo stress, la depressione e l'ansia possono avere sull'insorgenza di malattie cardiovascolari e sull'indebolimento del sistema immunitario, nonché sulla disattenzione dei lavoratori nello svolgere la propria attività, con un aumento della mortalità collegata ad infortuni provocati dalla distrazione e dall'errore umano.

Da una indagine condotta nel 2005 dalla Fondazione europea per il Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro risulta che, dopo il mal di schiena ed i dolori muscolari, **lo stress è il primo sintomo connesso al lavoro, accusato dal 23% dei lavoratori europei, al pari dell'affaticamento generale. Seguono poi, tra i sintomi di carattere psicologico, l'irritabilità (11%), l'insonnia (9%) e l'ansia (8%)**.

Ulteriore fattore di rischio, proprio per quel che concerne le interazioni con i colleghi ed i superiori, è costituito dal fenomeno del **mobbing**, parola di derivazione inglese che individua un insieme di comportamenti di violenza fisica e psicologica tenuti da lavoratori nei confronti di altri lavoratori, che spaziano dalle intimidazioni, all'ingiuria, alle discriminazioni, all'isolamento, al demansionamento, alle molestie sessuali, etc. A livello della UE una ricerca del 2000 ci dice che **12 milioni di persone sono state vittime di molestie psicologiche**.

Tutti i citati problemi di salute legati allo stress, come si accennava, hanno conseguenze negative anche sui datori di lavoro. Una delle principali criticità è rappresentata dal cosiddetto **as-**

senteismo: si pensi che in Europa, un milione di giornate lavorative all'anno sono perse a causa dello stress.

Pochi giorni fa il Presidente della Confindustria ha sollevato molte polemiche additando l'assenteismo come uno dei problemi più gravosi per l'amministrazione pubblica. A questo proposito, i datori di lavoro sia pubblici che privati dovrebbero cercare, invece di condannare aprioristicamente il fenomeno, di prevenirlo perseguendo quanto più possibile il benessere organizzativo.

Inoltre, **le aziende subiscono pregiudizi economici** non indifferenti anche in relazione alla necessità di formare nuove leve a causa dell'elevato turnover, alla riduzione della produttività e della qualità del lavoro di chi è affetto da disagi psico-sociali, nonché ai costi collegati al crescere del contenzioso (cause per risarcimento di danni connessi al lavoro e in particolare al mobbing) e al rimborso di spese mediche. Secondo dati divulgati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, **ogni anno il 4% del PIL mondiale viene speso per problemi connessi a malesseri psico-sociali sul luogo di lavoro**.

Davanti al quadro sin qui delineato, è doveroso ribadire la **necessità che si intervenga a livello legislativo** per definire ed affrontare in maniera sistematica il problema dei rischi psico-sociali ed organizzativi.

Prima ancora, però, è necessario che l'Esecutivo, in osservanza del richiamato ordine del giorno firmato dagli Onorevoli Cancrini, Zanotti e Dioguardi, disciplini, in via generale, la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati a tutti i fattori di carattere psico-sociale, quindi, come detto, non solo alle re-

lazioni interpersonali con i colleghi ma soprattutto all'ambiente lavorativo e alle modalità organizzative del lavoro.

In quanto Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ancor prima della approvazione della legge n. 123/2007, mi ero già rivolta al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per chiedere che facessero proprie le istanze relative alla presa in considerazione della salute intesa anche come benessere psicologico e sociale dell'individuo.

In particolare, mi sembrerebbe opportuno inserire uno psicologo nella équipe che si occupa dell'esame e della valutazione dei rischi, nonché della successiva individuazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare conseguentemente alla valutazione effettuata. Uno psicologo nominato, accanto al medico competente, quale soggetto incaricato delle prevenzioni, protezione e sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi di natura psicosociale. La **figura dello psicologo competente** sarebbe infatti di fondamentale importanza al fine di una rilevazione tempestiva dei sintomi psicologici e comportamentali di situazioni di disagio psico-sociale connesse al "clima" e all'organizzazione del lavoro.

Lo **psicologo competente** potrebbe dunque svolgere funzioni di indagine, ascolto, prevenzione, informazione e formazione.

Partendo da una mappatura dei malesseri di carattere psico-sociale connessi all'ambiente di lavoro, il professionista potrebbe poi proporre alla dirigenza le misure più idonee ad assicurare il benessere organizzativo del luogo di lavoro e a migliorare la qualità della convivenza sociale dei lavoratori. ■

**ESTRATTO DALLO
SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO AI SENSI
DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007
N. 123**

.....omissis.....

Articolo 16

*Obblighi del datore di lavoro
non delegabili*

(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

1. Il datore di lavoro deve:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- b) elaborare il documento conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

2. Il datore di lavoro non può delegare gli obblighi previsti dal presente articolo.

.....omissis.....

Articolo 24

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994;

art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle

*On. Antonio Montagnino
Sottosegretario di Stato
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*On. Gian Paolo Patta
Sottosegretario di Stato
Ministero della Salute*

Oggetto:

**Proposta di emendamenti alla
bozza di decreto legislativo ai sensi
della Legge n. 123/2007**

Egregi Onorevoli,
mi permetto ancora una volta di sottoporVi una questione di primaria

importanza che non deve essere sottovalutata nella redazione del decreto legislativo di cui all'oggetto.

misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 40 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di

15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

In primo luogo, esprimo tutto il mio apprezzamento per il recepimento, nello schema di decreto, dell'ordine del giorno con cui l'On. Cancrini chiedeva di dare il dovuto risalto al rischio psicologico ed organizzativo nella definizione delle tipologie di rischio. Ritengo, però, che sia necessario introdurre nell'adottando decreto alcune misure rivolte a dare concreta attuazione alla prevenzione e alla gestione dei rischi di natura psicologica e sociale legati al lavoro.

15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

c bis) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

c ter) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

d) invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

Pertanto, fiduciosa nella condivisione da parte Vostra di tali esigenze, Vi chiedo di farVi promotori dei seguenti emendamenti allo schema di decreto in parola.

Emendamento n. 1: inserimento, nell'art. 16, comma 1, dopo la lettera d), della lettera "e) designare lo psicologo competente per la valutazione degli aspetti psicologici dei rischi".

Emendamento n. 2: inserimento all'art. 24, comma 1, della lettera "a bis) si avvale dello psicologo competente per la valutazione e la gestione dei rischi di carattere psicologico".

- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 40 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 34, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai

Emendamento n. 3: inserimento all'art. 38, comma 5, dopo le parole "medici specialisti", delle parole "e di psicologi".

RingraziandoVi per l'attenzione che vorrete riservare alle istanze che ho espresso, Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente

- fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- h) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- i) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 37 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

.....omissis.....

Articolo 38

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

.....omissis.....

122.000 ARTICOLI
E 60 RIVISTE
A DISPOSIZIONE
DI TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE

PsycARTICLES, FONTE PREZIOSA DI CULTURA PROFESSIONALE

David Cariani

Da qualche mese gli iscritti all'Ordine possono accedere attraverso l'area riservata del sito ad un importante strumento di lavoro e di aggiornamento: *PsycARTICLES*.

PsycARTICLES è un database pubblicato dall'American Psychological Association che raccoglie i testi integrali di oltre 122.000 articoli pubblicati da 60 tra le più prestigiose riviste internazionali di psicologia. Quello a cui è possibile accedere è, dunque, un repertorio di assoluto rilievo della produzione scientifica mondiale di ambito psicologico, una preziosa raccolta di scritti che rappresentano al tempo stesso la storia e l'attualità della ricerca e dell'intervento nei più diversi settori della psicologia.

Il database è utilizzabile secondo due approcci. Al primo approccio conviene ricorrere quando si voglia approfondire un tema specifico. In questo caso si può utilizzare la funzione di ricerca per trovare tutti gli articoli inerenti al tema d'interesse. Gli articoli individuati appariranno nella finestra di ricerca: per ognuno di essi un breve abstract ne sintetizza i contenuti. Gli articoli potranno essere letti, salvati o stampati.

Un secondo modo di utilizzare il database è la lettura diretta delle riviste in relazione al settore psicologico di interesse. A questo proposito può essere utile fare riferimento alla seguente sintetica guida.

Riviste di interesse generale e a carattere trasversale

- *American Psychologist*: è la rivista ufficiale dell'American Psychological Association. Pubblica gli articoli più citati ed è dunque tra le più autorevoli fonti per l'aggiornamento sui temi di interesse più attuale in psicologia.

- *Canadian Psychology*: attualità e aggiornamenti in diversi settori di intervento psicologico.

- *Psychological Bulletin*: rassegne e articoli di sintesi che offrono uno sguardo d'insieme sui recenti sviluppi della psicologia scientifica.

- *Psychological Methods*: dedicata allo sviluppo e alla disseminazione di metodi di raccolta, analisi e interpretazione dei dati in psicologia.

- *Psychological Review*: seleziona e pubblica articoli che contengono rilevanti contributi di innovazione e sviluppo delle teorie e dei modelli in diversi settori della psicologia.

- *Canadian Journal of Behavioural Science*: è una delle riviste ufficiali della Canadian Psychological Association. Pubblica studi relativi a vari ambiti di interesse e di intervento psicologico.

- *Review of General Psychology* pubblica articoli che superano i confini tra i vari settori di interesse psicologico e ne affrontano con un approccio innovativo gli aspetti teorici, concettuali e metodologici.

Psicologia Clinica

- *Clinician's Research Digest*: ogni mese una rassegna sintetica (6 pagine) degli articoli apparsi in oltre 100 riviste del settore.

- *International Journal of Play Therapy*: interamente dedicata alla terapia del gioco

- *Journal of Abnormal Psychology*: depressione e altri disturbi dell'umore, ansia, disturbi di personalità, disturbi del comportamento alimentare, dipendenza.

- *Journal of Consulting and Clinical Psychology*: sviluppo, validità e impiego di tecniche per la diagnosi e il

trattamento dei disordini del comportamento.

- *Journal of Counseling Psychology*: dedicata agli interventi di counseling, alla valutazione, alla prevenzione, all'orientamento scolastico e professionale.

- *Journal of Psychotherapy Integration*: articoli e contributi scientifici dedicati all'integrazione di diversi modelli di intervento psicoterapeutico.

- *Professional Psychology: Research and Practice*. Ricerca e pratica clinica, formazione e training professionale degli psicologi..

- *Psychoanalytic Psychology*: scritti clinici, ricerca, approfondimenti, storia della psicoanalisi.

- *Psychological Assessment*: diagnosi psicologica, valutazione della personalità, dei processi cognitivi, del comportamento interpersonale; valutazione dell'efficacia degli interventi e della psicoterapia.

- *Psychological Services*: dedicata ai servizi psicologici attivati in strutture pubbliche e private.

- *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*. Teoria, pratica e ricerca nella psicoterapia.

- *Training and Education in Professional Psychology*. Una rivista interamente dedicata allo sviluppo delle pratiche di formazione e supervisione degli psicologi.

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

- *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*. Ricerche, interventi, metodi e strategie innovativi di intervento nella consulenza organizzativa.

- *Journal of Applied Psychology*: selezione del personale, valutazione del-

la performance, sviluppo di carriera, stress, prevenzione e promozione della salute, in aziende, servizi pubblici, scuole.

- Journal of Occupational Health Psychology. L'applicazione della psicologia al miglioramento della qualità della vita lavorativa, alla promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro.

Psicologia scolastica

- Journal of Diversity in Higher Education: risultati di ricerche e buone pratiche di intervento per lo sviluppo dell'eccellenza nella scuola secondaria.
- Journal of Educational Psychology: ricerche sull'educazione scolastica a tutti i livelli di età.
- School Psychology Quarterly: studi e ricerche, modelli teorici e rassegne della letteratura sul tema della psicologia scolastica e delle sue applicazioni dalla prima infanzia ai giovani adulti.

Psicologia della salute

- Families, Systems, & Health: ricerca clinica, pratica ed educazione in differenti contesti di cura della salute.
- Health Psychology: metodi di intervento psicologico per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione nell'ambito della psicologia della salute.
- International Journal of Stress Management. Ricerche e interventi di sviluppo della capacità di gestire lo stress ne lavoro, nella vita familiare, nelle relazioni interpersonali.
- Psychology of Addictive Behaviors: interamente dedicata all'analisi e al trattamento delle dipendenze: alcool, droghe, tabacco, gioco d'azzardo.
- Rehabilitation Psychology: totalmente dedicata alla psicologia della riabilitazione di pazienti con malattie croniche.

Psicologia sociale e dei gruppi

- Group Dynamics: Theory, Research, and Practice: dedicata allo studio delle dinamiche di gruppo e all'applicazione della psicologia dei gruppi nello sviluppo organizzativo e nella psicoterapia.
- Journal of Family Psychology: gli approfondimenti più recenti sulla psicologia dei sistemi familiari. I temi trat-

tati vanno dalla prevenzione al supporto psicologico in situazioni di transizione (separazione, divorzio, adozione, morte di uno dei coniugi, formazione di nuovi nuclei familiari), alla gestione di situazioni di violenza e abuso.

- Journal of Personality and Social Psychology: atteggiamenti e cognizione, relazioni interpersonali e processi di gruppo, personalità e differenze individuali.
- Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology: ricerche, approcci teorici e studi di caso sui temi legati al multiculturalismo e all'integrazione delle minoranze etniche.

Psicologia sperimentale

- Journal of Experimental Psychology: Applied. Pubblica articoli dedicati alla ricerca applicata sui temi della percezione, dell'attenzione, della memoria, del problem solving, della decisione dell'apprendimento.
- Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Studi sulla percezione, la pianificazione e il controllo dei movimenti fisici, e dei processi cognitivi correlati.
- Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Pubblica studi sui processi cognitive, l'apprendimento, la memoria, l'immaginazione, la formazione dei concetti, il pensiero, il linguaggio.
- Canadian Journal of Experimental Psychology: studi sperimentali sui processi cognitivi, percettivi, l'attenzione, la memoria, l'apprendimento, il linguaggio, i processi decisionali, le neuroscienze.
- Journal of Experimental Psychology: General: contributi teorici ed empirici sulla percezione, la memoria, il linguaggio, l'apprendimento, la psicopatologia, le neuroscienze.

Temi specifici

- Behavioral Neuroscience: che coprono tutti gli aspetti delle neuroscienze, con particolare riferimento all'anatomia, la chimica, l'endocrinologia, la genetica, la farmacologia, e la fisiologia nei vertebrati e negli invertebrati, su popolazioni di pazienti e su individui normali.
- Emotion: interamente dedicata alla psicologia delle emozioni

- Dreaming: dedicata allo studio del sogno, presenta articoli e interventi di matrice multidisciplinare sul tema.
- Neuropsychology: pubblica studi dedicati all'analisi dei rapporti tra processi neurofisiologici e le funzioni cognitive, il comportamento, i processi emotivi.
- Experimental and Clinical Psychopharmacology: sviluppo e valutazione di nuovi approcci farmacologici nel trattamento della malattia mentale e nell'abuso di sostanze.
- American Journal of Orthopsychiatry: rivista interdisciplinare dedicata al tema della salute mentale rivolta a psicologi, psichiatri, infermieri, operatori sociali, educatori che operano in ambito psichiatrico.
- Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts: percezione estetica, comportamenti creativi, psicologia dell'arte e sue applicazioni nella pratica clinica.
- Psychology of Men and Masculinity: dedicata all'analisi dei processi di socializzazione al ruolo maschile e al loro impatto sulla salute, il comportamento, le relazioni interpersonali, il benessere e la salute.
- Psychology of Religion and Spirituality: articoli dedicati all'approfondimento della psicologia della religione e della spiritualità.
- Psychology, Public Policy, and Law: tra i temi approfonditi i rapporti tra psicologia, le politiche di intervento pubblico le leggi e le normative.
- Behavioral Neuroscience
- Developmental Psychology: pubblica studi relativi a diversi aspetti dello sviluppo e sui fattori biologici, sociali e culturali che influiscono su di esso.
- Journal of Comparative Psychology: comportamento, processi cognitivi e percettivi di diverse specie animali.
- Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes: studi sul comportamento animale.
- Psychology and Aging. una rivista interamente dedicata alla psicologia dell'anziano, agli interventi di abilitazione e riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita in tarda età.
- History of Psychology: una rivista dedicata alla storia della psicologia e alle relazioni con i contesti sociali, culturali e storici in cui i diversi approcci sono nati e si sono sviluppati. ■

UNA PORTA D'ACCESSO
A UN'AMPIA GAMMA
DI PRESTAZIONI, SERVIZI
E CONTENUTI DEDICATI
ALLO PSICOLOGO

PRESTO ON LINE IL NUOVO SITO DELL'ORDINE

Stefania De Marco, *Responsabile Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione*

Il Progetto

Il nuovo sito web dell'Ordine, prossimamente on line, è frutto di un progetto alla cui elaborazione lavoriamo da circa un anno e che ha preso le mosse da un approfondito studio sul target degli utenti e delle loro necessità informative, allo scopo di offrire dei servizi maggiormente fruibili e meglio rispondenti alle molteplici esigenze. Nel progetto si è tenuto nella massima considerazione il fatto che quando l'informatica, scienza in continua evoluzione si innesta con il diritto possono realizzarsi delle innovazioni che contribuiscono ad elevare la qualità del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini. E proprio a tali innovazioni, per quanto nelle nostre possibilità, ci siamo ispirati nella realizzazione del nuovo sito, nella prospettiva di un sempre migliore rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti, in termini di snellezza delle procedure ed efficienza.

Il sito attuale, in rete dal 2002, è stato creato e si è sviluppato nel più ampio contesto del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione di quest'Ordine, svolgendo una duplice funzione. La sua vocazione principale a essere strumento di informazione e servizio per gli iscritti, affiancandosi alle modalità tradizionali (di sportello e telefonica), si è infatti accompagnata alla funzione di "archivio" delle principali notizie a cui l'URP potesse velocemente accedere nello svolgimento della sua attività.

Gli iscritti all'Albo hanno utilizzato il sito come strumento principale di contatto con l'Ordine in misura sempre crescente nel corso di questi anni.

Qualche dato statistico.

La media delle visite quotidiane del sito nei giorni feriali nell'ultimo anno è stata di circa 800 contatti, con picchi di 1.500 contatti in coincidenza con

particolari eventi o iniziative. Se si considera che fino al 2002 gli accessi al "vecchio" sito web si attestavano su una media di 90 al giorno, e nell'anno 2005 si registrava una media di 500 contatti al giorno, si può facilmente evincere una progressiva e sempre crescente fidelizzazione degli utenti.

Questo risultato è in parte dovuto alle caratteristiche peculiari di Internet, prima fra tutte la velocità con cui è possibile reperire informazioni, ma anche, in larga misura, alla capacità che l'Ufficio ha avuto in questi ultimi anni di professionalizzarsi sempre più nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi on line forniti agli iscritti.

La pubblicazione di un sito web in rete, infatti, non è garanzia di per sé di comunicazione efficace. Un sito web, in primo luogo, deve essere "credibile" e la sua "credibilità", come dimostrano numerosi studi in merito, è fondata sul suo costante e tempestivo aggiornamento nonché sulla coerenza e sull'autorevolezza dei testi.

Dal 2002 a oggi il sito si è arricchito di moltissime sezioni nuove che hanno affiancato le sezioni originarie e la struttura esistente non è più in grado di supportare i numerosi contenuti pubblicati, né tecnicamente, né come interfaccia grafica. Ciò si traduce in una navigazione non agevole e nel non facile reperimento da parte dell'utente di informazioni di suo interesse.

La progettazione di un nuovo sito web dell'Ordine, che potesse contemplare la massima navigabilità e chiarezza con il patrimonio di contenuti esistente è apparsa quindi in tutta la sua necessità. A ciò si aggiunga che le recenti disposizioni normative in tema di comunicazione pubblica individuano nei siti web il principale strumento di comunicazione, informazione e parte-

cipazione a patto che i siti si adeguino ad alcune precise regole cosiddette di "accessibilità". E, precisiamo, per noi l'accessibilità non è solo un obbligo di legge ma un preciso dovere etico.

Per sito web accessibile si intende un sito che può essere navigato anche da utenti disabili, tramite apposite strumentazioni definite *screen reader*. Affinchè ciò sia possibile, nella creazione del sito web devono essere rispettate alcune precise indicazioni tecniche definite per legge che se possono sembrare "limitanti" sotto il profilo estetico, hanno come valore aggiunto benefici per tutti gli utenti in termini di migliore navigabilità.

Vediamo ora, più in dettaglio, come sarà il nuovo sito web.

La strutturazione del nuovo sito

Il nuovo sito è concepito come "portale" e cioè una porta di ingresso a una ampia gamma di prestazioni, servizi e contenuti dedicati allo psicologo.

L'Home page, che costituisce il punto di ingresso del portale, avrà come suo tema centrale le "News" che riguarderanno aspetti salienti della professione dal punto di vista politico, giuridico e fiscale e, non da ultimo, culturale e che saranno raccolte cronologicamente in un archivio facilmente consultabile.

Particolare risalto, nell'Home Page, sarà dato ad importanti temi inerenti alla professione, articolati in sezioni seguendo la stessa impostazione presente su questo Notiziario: avremo dunque, ad esempio le sezioni Tutela della professione e Temi di politica professionale.

Sarà presente un apposito spazio dedicato ai mass media che consentirà, fra l'altro, di visualizzare la Rassegna

stampa pubblicata quotidianamente e verrà data maggiore visibilità alle iniziative culturali proposte dal nostro Ordine, mantenendo la possibilità di prenotarsi on line a seminari e eventi.

Dall'Home Page sarà possibile accedere direttamente all'Albo on line, che viene costantemente aggiornato e, naturalmente, all'Area Riservata di cui più oltre diffusamente vi racconteremo.

Come già accennato il progetto prevede una più razionale architettura dei contenuti per garantirne al meglio la fruibilità. Tra le varie alternative, abbiamo scelto, nella presentazione dei contenuti, la suddivisione per **"eventi della vita"**, in quanto le ricerche fino ad oggi condotte in tema di usabilità sostengono che tale modalità meglio si coniuga con la facilità di ricerca delle informazioni e la loro fruibilità.

L'idea è di favorire un percorso guidato al reperimento delle informazioni che possono interessare lo psicologo lungo l'arco della sua vita professionale.

Nell'area **"Verso la professione"** sarà possibile trovare informazioni su Università, tirocinio, esame di Stato, specializzazioni universitarie, specializzazione in psicoterapia.

Nell'area **"Esercitare la professione"** saranno contenute informazioni e strumenti utili per gli iscritti all'Ordine, riguardanti i vari aspetti della vita professionale: deontologia professionale, segreto professionale, Privacy e consenso informato, pubblicità della professione, le risposte degli esperti, e le opportunità di lavoro, nonché materiali inerenti ai vari contesti di intervento della psicologia.

Sarà presente inoltre una specifica area dedicata a **"Formazione e Aggiornamento"** che oltre a Borse di studio, corsi di perfezionamento e master comprenderà la Formazione Continua (ECM) e le iniziative culturali segnalate all'Ordine.

Come indicato dalle disposizioni normative relative ai siti web di pubblica utilità e in ossequio al principio di trasparenza sul sito sarà presente un'in-

tera sezione dedicata all'organigramma dell'**Ordine**, alla composizione del Consiglio e al resoconto delle attività istituzionali. Sarà inoltre presente un'apposita sezione dedicata alle Normative che regolamentano i vari aspetti della professione, sotto forma di archivio cronologico.

Le normative di riferimento dei diversi ambiti saranno consultabili direttamente anche all'interno delle singole sezioni, per consentirne una più agevole reperibilità.

L'area dedicata ai **Servizi agli iscritti** sarà ulteriormente potenziata venendosi a profilare come un vero e proprio sportello virtuale dove verranno descritte le procedure amministrative,



verrà messa a disposizione la necessaria modulistica e sarà possibile consultare una rubrica dedicata alle domande frequenti.

Tale sezione andrà ad integrare il servizio offerto dall'URP attraverso le modalità di contatto tradizionali.

Strettamente legata all'aggiornamento del sito web è la **@Newsletter** che, in una nuova veste grafica, verrà inviata periodicamente nella casella postale degli iscritti registrati al servizio, consentendo di essere facilmente aggiornati su tutto ciò che di saliente riguarda la professione in tutti i suoi aspetti e sulle iniziative dell'Ordine.

L'Area Riservata

L'aspetto sicuramente più innovativo del sito riguarda l'**area riservata**.

All'interno di questa area, avente caratteristiche migliorative rispetto a quelle attuali, l'iscritto avrà ancora la possibilità di effettuare ricerche tramite la banca dati *PsychArticles* iniziata da qualche mese e che notevoli consensi ha riscosso tra i colleghi.

Novità assoluta: ciascun iscritto all'Albo potrà visionare direttamente la propria **scheda personale** che comprende tutti i dati in possesso dell'Ordine che attengono alla sua situazione anagrafica e professionale, e potrà dialogare direttamente on line con

la segreteria per richiedere di variare, ad esempio, il proprio indirizzo postale o i propri recapiti telefonici senza dover più ricorrere all'invio tramite fax o per posta.

Sarà possibile, inoltre, conoscere in tempo reale la propria situazione contributiva per verificare la corretta registrazione dei versamenti delle quote annuali.

Per consentire un'adeguata sicurezza dei dati personali contenuti nell'area riservata l'iscritto sarà tenuto a scegliere - in seguito al primo accesso all'area - una **password personale** che verrà contestualmente inviata, con funzione di promemoria, all'indirizzo di posta elettronica prescelto. Tramite questa semplice operazione

sarà contemporaneamente possibile registrare il proprio indirizzo e-mail per ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica l'utile @Newsletter inviata dall'Ordine.

Ricordiamo che è cura dell'interessato custodire la propria password personale con i metodi più opportuni.

Il **primo accesso** all'area riservata sarà da effettuarsi tramite l'username e la password già attribuita a ciascun iscritto. Nel caso tale password fosse stata smarrita sarà possibile contattare l'URP che provvederà a comunicarla nuovamente.

Arrivederci on line!


CONTRIBUTO ANNUALE ABBASSATA LA QUOTA

Mario D'Aguanno

“Pagare meno, pagare tutti” è uno slogan fin troppo inflazionato soprattutto di questi tempi, ma non v'è dubbio che rimandi ad un principio di uguaglianza fondante un valore universale di giustizia con il quale si confronta nel suo piccolo anche un'amministrazione pubblica qual è quella dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Come avrete certamente rilevato, quest'anno rispetto agli anni precedenti c'è stata una riduzione della quota a 145 euro. Questo è stato reso possibile grazie agli esiti di diverse azioni intraprese in ambito del CNOP da parte nostra.

La quota annuale che gli iscritti versano è fissata discrezionalmente da ciascun Ordine regionale entro un range stabilito per legge dall'Ordine Nazionale (CNOP), range che da alcuni anni era compreso tra 150 e 180 euro. In passato l'Ordine del Lazio si è sempre attestato sul livello minimo consentito, stabilendo la quota da versare in 150 euro. L'Ordine Nazionale decide anche la somma che deve ricevere dall'Ordine del Lazio così come da tutti gli altri Ordini territoriali, per ciascuno dei suoi iscritti, anche questa decisione lasciata invariata da alcuni anni e fissata



in 28 euro. Per raggiungere l'obiettivo di ridurre la quota degli iscritti all'Ordine del Lazio era necessario perciò che l'Ordine Nazionale modificasse le ormai consuete cifre da anni stabilite. Impresa non facile. Si consideri infatti che in Consiglio Nazionale, l'Ordine del Lazio rappresentato dal proprio Presidente fa parte della minoranza.

Siamo partiti da lontano. Nella primavera del 2007 chiedemmo al Consiglio Nazionale la costituzione di un gruppo di lavoro che potesse ragionare sulle quote versate dagli iscritti, prima di poter decidere nell'autunno le quote da stabilire per l'anno 2008. Il Consiglio Nazionale aderì alla nostra proposta, invitando alcuni Tesorieri tra cui quello del Lazio alla costituzione di tale gruppo. Naturalmente, poiché portatori di interessi contrapposti, non riuscimmo a

raggiungere una ipotesi condivisa da proporre al Consiglio, che si trovò quindi, nello scorso autunno, a decidere se mantenere lo status quo di diversi anni o cambiare nella direzione di diverse ipotesi, tra le quali una sola, la nostra evidentemente, prevedeva l'abbassamento della quota minima da 150 a 140 euro.

Benché la nostra proposta si ponesse in forte contrasto con le altre, riuscì a spuntarla grazie alla bontà dei suoi contenuti, che muovevano da un'analisi del bilancio consuntivo dell'Ordine Nazionale, verso la possibilità di tutta la categoria degli psicologi italiani, del Lazio in primis, di veder ridotti i costi della professione. Infatti accanto alla riduzione dei limiti entro cui fissare le quote annuali dovute da tutti gli psicologi italiani proponemmo la riduzione dei ristorni degli Ordini regionali al nazionale, da non corrispondere in relazione ai primi 500 iscritti di ciascun Ordine territoriale, misura, questa, che avrebbe agevolato, attraverso una contrazione delle uscite, soprattutto la gestione degli Ordini più piccoli. Insomma proponemmo la riduzione dei costi per tutti gli psicologi d'Italia e la riduzione dei costi per tutti gli Ordini d'Italia.

Il Consiglio Nazionale ebbe il merito inizialmente di non dare per scontata una decisione sempre uguale a se stessa e successivamente di non mostrare pregiudizi verso una proposta che veniva presentata da un solo rappresentante su 22. Il CNOP, accettando di ridurre la quota minima dovuta dagli Ordini territoriali, accettò di ridurre a zero il ristorno dovuto per i primi 500 iscritti di ciascun Ordine ed accettò anche di ridurre l'ammontare del ristorno, ma di un solo euro, passando da 28 a 27 euro per ciascun iscritto anziché di 3 euro come noi chiedevamo.

Tutto ciò ha determinato il raggiungimento parziale dell'obiettivo che ci eravamo posti, che consisteva in una riduzione più marcata della quota per gli iscritti al Lazio, compensando le minori entrate, in parte con una crescita degli iscritti, in parte con una razionalizzazione e un contenimento della spesa.

Contemporaneamente alla strategia di "politica estera" condotta in ambito nazionale, si è proceduto sul piano interno, subito dopo aver implementato l'organizzazione prevista in pianta organica, alla definizione di tutte le posizioni contributive degli iscritti all'Or-

dine, ed alle successive iniziative di recupero delle quote dovute e non versate.

La stragrande maggioranza dei colleghi iscritti all'Ordine del Lazio paga regolarmente il contributo annuale di iscrizione.

C'è poi una quota residuale che invece mostra resistenze negli anni, anche dopo sollecitazioni, alla regolarizzazione delle proprie posizioni contributive. A tal proposito abbiamo deciso in Consiglio di integrare gli strumenti già adottati per tali situazioni, quali ad esempio i solleciti di pagamento e le segnalazioni alla Commissione Deontologica, con azioni di tipo legale, decidendo di affidare ad uno studio di professionisti le azioni di recupero del credito maturato verso gli iscritti morosi, con costi evidentemente a carico di questi ultimi. Giova a tal proposito ricordare che il provvedimento di sospensione previsto dal regolamento disciplinare per coloro che sono morosi verso l'Ordine per un periodo di oltre 2 anni non esonera dall'obbligo di versamento delle quote dovute né di quelle successive che maturano finché l'iscritto non viene cancellato dall'Ordine.

La cancellazione può avvenire

con l'esplicita manifestazione di volontà dell'iscritto. L'incisività di tali azioni ha consentito un miglioramento della situazione di cassa che evidentemente facilita la gestione amministrativa dell'ente.

La strategia di forte propulsione a livello nazionale di tutte quelle iniziative che possano favorire la riduzione dei costi per tutta la comunità professionale, quella degli psicologi del Lazio in primis, di migliore razionalizzazione della spesa e di "stretta" sui morosi dalla quale non si derogherà in futuro, condurrà inevitabilmente durante questa consiliatura ad un'ulteriore riduzione della quota. A tal proposito è stata già presentata nella sede deputata a tale decisione, l'Ordine Nazionale, la nostra proposta di introdurre un meccanismo sanzionatorio, ad oggi inesistente, per i contributi versati in ritardo rispetto ad una ufficiale data di scadenza. Ciò servirà a coprire i costi del personale sostenuti per organizzare tutte quelle iniziative finalizzate al recupero che riguarderebbero pochi e graverebbero su tutti, in deroga al principio ispiratore sin dalla premessa ed ora a conclusione sovvertito e postillato "pagare tutti, pagare meno, equamente".

PICCOLA GUIDA
PER NON COMMETTERE
COSTOSE DIMENTICANZE
IL REGIME
DEI CONTRIBUENTI MINIMI

FINANZIARIA 2008 INTERESSANTI NOVITÀ PER GLI PSICOLOGI

Fabrizio Del Franco, *Dottore commercialista*

Interventi sulle imposte dirette ed altre agevolazioni

Al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non più di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi per l'acquisizione di determinati beni o per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito è utilizzabile in compensazione (art. 1 co. 70-76).

Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed imprese commerciali (art. 1 co. 29-30).

Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%.

Ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a prima casa spetta una detrazione pari a € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e pari a € 150,00 se il reddito complessivo supera € 15.493,71. Inoltre ai giovani di età compresa tra il 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a prima casa, per il primi tre anni di locazione spetta una detrazione di € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 (dal 2007) (art. 1 co. 9-10).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge è prevista una detrazione pari a

€ 1.725,00 se il reddito complessivo non supera € 7.500,00. Tale importo diminuisce al crescere del reddito complessivo e si azzerà per redditi superiori a € 55.000,00 (dal 2007) (art. 1 co. 11-12). In presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 (dal 2007) (art. 1 co. 15-16).

È stata estesa anche al 2007 la detrazione delle spese per la frequenza di asili nido, pari al 19% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 632 annui di spesa per figlio (dal 2007) (art. 1 co. 201).

È stato elevato a € 4.000,00 il limite di spesa per interessi passivi e oneri accessori per mutui stipulati per acquisto della abitazione principale su cui calcolare la detrazione del 19% (dal 2007) (art. 1 co. 202).

È stata introdotta una detrazione per spese di aggiornamento e formazione professionale pari al 19% delle spese documentate fino ad un massimo di spesa di € 500,00 sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (dal 2008) (art. 1 co. 207).

È riconosciuta una detrazione IRPEF pari a 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ad € 250,00 (dal 2008) (art. 1 co. 309).

Sono state prorogate fino al 31.12.2010 (art. 1 co. 17-19, co. 20-24 e 286):

- la detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di € 48.000,00 per ogni unità immobiliare da ripartire il 10 quote annuali di pari importo;

- la detrazione IRPEF pari al 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici;
- la detrazione del 20% sulle spese documentate per l'acquisto di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ su un massimo di spesa pari a € 200,00 per ciascun apparecchio; di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra 5 e 90 kw) su un massimo di spesa pari a € 1.500,00; di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kw su un massimo di spesa pari a 1.500 euro.

Sono previsti contributi per collaboratori coordinati e continuativi e per collaboratori a progetto per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica sostenute entro il 31 dicembre 2008 (art. 2 co. 513).

Regime dei contribuenti minimi

La Manovra Finanziaria per il 2008, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un nuovo regime semplificato per le persone fisiche che esercitano attività professionale e di impresa denominato "Regime dei contribuenti minimi", disciplinato all'articolo 1 dal comma 96 al comma 117.

Possono accedere al nuovo regime gli Psicologi che nell'anno solare precedente:

1. abbiano conseguito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.

È altresì richiesto che nel triennio

precedente non abbiano acquistato, anche in leasing, beni ammortizzabili di importo superiore a 15.000 euro (comma 96).

Gli Psicologi che esercitino individualmente la professione e contemporaneamente detengano quote di partecipazione in società di persone o associazioni costituite per l'esercizio della professione, non possono accedere al nuovo regime (comma 99).

I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dunque non devono addebitarla in fattura né possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Non sono obbligati alla tenuta dei registri obbligatori IVA ai sensi del DPR 633/72, alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA e all'invio dell'allegato clienti e fornitori. Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il

2008" (comma 100, comma 109).

Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore né ai parametri, non sono soggetti all'Imposta sui Redditi per le Attività Produttive (IRAP) (comma 104), ma devono versare una imposta sostitutiva dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali IRPEF pari al 20% del reddito conseguito (comma 105). Le ritenute subite dal contribuente minimo si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, come specificato all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/01/2008.

Gli Psicologi che iniziano l'attività professionale nell'anno 2008, ove presumano di rispettarne i requisiti, devono comunicarlo nella comunicazione di inizio attività mediante il modello AA9 (comma 98).

Per gli Psicologi già in attività che possiedano i requisiti sopra illustrati,

varrà il comportamento concludente per cui naturalmente rientreranno nell'applicazione del nuovo regime senza necessità di alcuna comunicazione.

L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti. Il versamento dell'IVA già detratta può avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate (comma 101).

Il regime cessa di avere applicazione qualora venga meno uno dei requisiti sopra illustrati e dall'anno stesso in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50% (comma 111).

In caso di passaggio dal regime agevolato al regime ordinario la legge vincola il professionista al regime ordinario per il triennio successivo (comma 110). Si consiglia in ogni caso di contattare il proprio consulente di fiducia per ottenere maggiori delucidazioni e per valutare l'opportunità di aderire al nuovo regime. ■

FATTURAZIONE: DOMANDE E RISPOSTE

Vorrei sapere se per un progetto di consulenza scolastica sulla prevenzione del disagio in età evolutiva, in cui sono compresi corsi per docenti e genitori per tematiche in oggetto va calcolata l'IVA sulla emissione di fattura.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/72).

Generalmente, un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi;
- soggettivo: devono essere effettuate da imprese, artisti e professionisti, nell'esercizio dell'attività;
- territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.

Se manca uno soltanto di questi requisiti, l'operazione è esclusa da IVA.

Il fatto di rientrare nel campo di applicazione dell'IVA non significa però, automaticamente, che l'operazione è soggetta ad IVA. Ciò si verifica solo nel caso di operazioni considerate imponibili.

In molti casi, tuttavia, l'operazione pur rientrando nel campo di applicazione dell'IVA per la presenza dei requisiti suddetti, può non essere soggetta a tassazione, in quanto viene considerata esente o non imponibile.

Pertanto ai fini IVA, è possibile distinguere le operazioni nelle categorie sottoelencate operazioni imponibili: sono soggette ad IVA, consentono generalmente la detrazione di imposta da imposta e determinano una serie di adempimenti;

operazioni escluse o fuori campo o non soggette: sono sempre estranee all'applicazione dell'IVA, in quanto prive di uno dei requisiti suddetti;

operazioni esenti: non sono soggette ad IVA per espressa disposi-

zione di legge;

operazioni non imponibili: non sono soggette ad IVA, in quanto rivolte verso Stati esteri.

In considerazione di quanto esposto e tenendo conto dei riferimenti esposti nel quesito con l'ipotesi che la prestazione descritta nello stesso possiamo affermare che in base al D.P.R. 633/72 la suddetta prestazione di servizi è una prestazione che soddisfa i requisiti generali suddetti e che rientra quindi nel campo di applicazione dell'IVA.

Inoltre la prestazione in esame è considerata un'operazione di tipo imponibile IVA e quindi assoggettata all'aliquota ordinaria del 20%.

(Paolo De Angelis)

Da vari anni esercito la professione di psicologa e psicoterapeuta fatturando regolarmente, con partita iva. Accanto a questa mia attività

clinica, da circa un mese collaboro con una rivista di psicologia rivolta ai non addetti ai lavori, di carattere divulgativo e venduta in edicola, scrivendo articoli su temi e argomenti attinenti alla psicologia. La domanda che vi pongo è se io debba considerare questa attività autoriale per la rivista nell'ambito delle prestazioni professionali (e quindi rilasciare fattura per il compenso) o se, invece, questa vada considerata una collaborazione in altro ambito (che non richiede quindi fatturazione). Nel caso poi rientrasse nelle prestazioni professionali che richiedono fattura, quale tipologia di fatturazione va applicata (con IVA, senza IVA, con ritenuta d'acconto ect. etc)?

Le attività svolte dallo psicologo possono distinguersi in:

- attività di natura "sanitaria" che fanno riferimento a quelle prestazioni erogate dallo psicologo rivolte alla cura dell'individuo, del gruppo, della comunità (mediante attività di prevenzione, diagnosi, cure di riabilitazione, cure di sostegno in ambito psicologico),
- attività di natura "commerciale" che si riferiscono alle prestazioni di natura consulenziale (pareri, selezione del personale etc.).

Entrambe possono essere diversamente svolte e pertanto l'attività autoriale da Lei svolta può rientrare in quelle professionali in quanto attinente anche per materia.

Relativamente alla fatturazione può svolgere la Sua attività come dipen-

dente (pubblico o privato), ovvero come libero professionista.

Nel primo caso non necessita di aprire la partita Iva, obbligo cui invece è vincolato nel secondo caso. Accanto a queste due ripartizioni principali può essere annoverata anche la forma del contratto a collaborazione coordinata e continuativa.

Mediante tale contratto il collaboratore-psicologo non è tenuto ad aprire la partita Iva. Sarà invece necessaria l'apertura della posizione previdenziale presso la Cassa di Previdenza degli psicologi.

Con la riforma Biagi sono state altresì introdotte le collaborazioni a progetto, ma la stessa norma che le ha introdotte prevede che coloro i quali siano iscritti negli Albi professionali ne siano esclusi (art. 61 del decreto attuativo della Legge 30/2003).

Ritengo inoltre sia preclusa la forma della collaborazione occasionale per coloro i quali siano iscritti in Albi Professionali.

Nel caso in cui, d'accordo con il Suo committente, il rapporto di collaborazione per una rivista fosse inquadrato come lavoro autonomo, nella fattura emessa a fronte delle prestazioni erogate, andrà calcolata l'IVA al 20% ed evidenziata la ritenuta d'acconto pari al 20% dell'onorario.

(Fabrizio Del Franco)

Ho l'opportunità di firmare entro pochi giorni un contratto a progetto della durata di sei mesi presso una Casa di Accoglienza,

in veste di Psicologa. Vorrei avere delucidazioni circa l'iter da seguire ed eventuali approvazioni da parte dell'Ordine prima di procedere con la firma del contratto.

Il tipo di contratto esposto nel quesito (contratto a progetto) è una tipologia di contratto prevista dalla legge n. 30/2003 la cosiddetta Legge Biagi

Nella stessa legge e, precisamente all'articolo 61 è chiarito che gli iscritti ad albi professionali che vogliono svolgere prestazioni professionali per le quali è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione ai suddetti Albi non possono sottoscrivere contratti a progetto.

Sulla base di quanto suesposto e venendo al quesito in esame possiamo dire che non è possibile svolgere la prestazione descritta in qualità di Psicologa (per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo di appartenenza).

La stessa prestazione avendo un carattere continuativo per un periodo di sei mesi non può neanche essere considerata di tipo occasionale, in quanto la stessa legge Biagi prevede per questo tipo di prestazioni la coesistenza di due requisiti importanti

- 30 gg. di attività per anno e per committente
- € 5.000,00 per importo annuo massimo per committente.

La stessa prestazione dovrà quindi essere svolta con apertura di partita IVA e l'emissione di regolare fattura come previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 633/72.

(Paolo De Angelis)

IL RAPPRESENTANTE
PER LE ARTI
E PROFESSIONI SANITARIE

STUDI DI SETTORE/1 UNO PSICOLOGO NELL'OSSERVATORIO REGIONALE

DELIBERA n. 381 del 19 dicembre 2007

**RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE
N. 11 DEL 12/12/07
IN MERITO A NOMINA
RAPPRESENTANTE PRESSO
L'OSSERVATORIO REGIONALE
STUDI DI SETTORE**

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
 - visto altresì l'art. 12, comma 2, lett. g), della medesima legge, a norma del quale il Consiglio "designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale...";
 - preso atto che la nota dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 6720 del 03.12.2007, esortava gli Ordini a designare un comune rappresentante per le professioni sanitarie entro il 10.12.2007;
 - considerato che la prima seduta consiliare utile era prevista solamente per il 19.12.2007;
 - accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza;
- Favorevoli: Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Del Lungo, Gasparini, Gragnani, Marinelli, Urso.
Astenuiti: Crescimbeno

delibera

per i motivi di cui in premessa:

di ratificare la delibera presidenziale n. 11 del 12.12.2007, di seguito riportata e parte integrante del presente atto, con cui è stato designato il Consigliere Mario D'Aguanno quale referente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e dell'Ordine Nazionale dei Biologi per l'"Osservatorio regionale per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali".

Delibera presidenziale n. 11 del 12.12.2007

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, dott.ssa Marialori Zaccaria:

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6, lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "...designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale...";
- visto il provvedimento del 08.10.2007, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che entro il 31.12.2007 venga istituito presso ogni Agenzia delle Entrate Regionale un "Osservatorio regionale per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali";
- vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 26.10.2007, che disciplina i compiti e le modalità di funzionamento degli Osservatori sopra menzionati;
- vista ed allegata la nota, Ns. prot. n. 6494 del 21.11.2007, con la quale il Presidente ed il Referente Studi di settore del CNOP hanno informato gli Ordini territoriali in merito alla prossima istituzione degli Osservatori, alle loro funzioni, composizione e finalità;
- preso atto che nella summenzionata nota il CNOP ha richiesto a ciascun Ordine territoriale di individuare un rappresentante che possa farsi portavoce delle criticità nascenti dall'applicazione degli studi di settore alle dichiarazioni dei redditi dei colleghi, nonché di organizzare un'attività di studio e di analisi in materia, al fine di supportare eventuali interventi presso l'Osservatorio regionale;
- considerato che il CNOP ha suggerito altresì di creare un interscambio informativo con gli Ordini delle altre professioni sanitarie, eventualmente tramite la costituzione di una task force per la raccolta delle problematiche delle diverse professioni in ambito studi di settore;
- vista la nota dell'Agenzia delle Entrate Ns. prot. n. 6720 del 03.12.2007, con la quale si esortano gli Ordini a de-



signare un comune rappresentante per le professioni sanitarie entro il 10 dicembre 2007;

- considerato che, formale invito a una riunione di coordinamento da parte dell'Ordine è stato rivolto a tutti gli Ordini di cui sopra con nota prot. 6637 del 28.11.2007;
- preso atto della nota (ns. prot. 6738 n. del 04.12.2007) pervenuta da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con la quale si designa come rappresentante il dott. Alberto Spanò e considerato che lo stesso ha delegato il referente designato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio a rappresentare anche la categoria professionale dei biologi;
- ritenuto di nominare quale referente dell'Ordine per le attività sopra indicate il Consigliere Mario D'Aguanno,

in considerazione dell'esperienza maturata quale Tesoriere dell'Ordine, oltre che dell'esperienza personale quale libero professionista;

delibera (N. 11.07)

per i motivi di cui in premessa:

di designare il Consigliere Mario D'Aguanno quale referente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e dell'Ordine Nazionale dei Biologi per l'“Osservatorio regionale per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali”.

dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente

**LA NOSTRA SOLLECITAZIONE
AGLI ALTRI ORDINI...**

*Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Frosinone
Via delle Fosse Ardeatine, 101
03100 Frosinone
alla c.a. Presidente
Fabrizio Cristofari*

*Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Latina
Piazza A. Celli, 3 - 04100 Latina
alla c.a. Presidente
Giovanni Maria Righetti*

*Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Rieti
Via Viscardi, 16 - 02100 Rieti
alla c.a. Presidente
Dario Chiriaco*

*Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Roma
Via G. B. de Rossi, 9
00161 Roma*

*alla c.a. Presidente
Mario Falconi*

*Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Viterbo
Via Genova, 48 - 01100 Viterbo
alla c.a. Presidente
Antonio Maria Lanzetti*

*Ordine dei Farmacisti
della provincia di Frosinone
Piazza Aonio Paleario, 7
03100 Frosinone
alla c.a. Presidente
Lucio Pantano*

*Ordine dei Farmacisti
della provincia di Latina
C.so della Repubblica, 265
04100 Latina*

*alla c.a. Presidente
Roberto Pennacchio*

*Ordine dei Farmacisti
della provincia di Rieti
Via Ghepardì, 40 - 02100 Rieti
alla c.a. Presidente
Dario Chiriaco*

Ordine dei Farmacisti

*della provincia di Roma
Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma
alla c.a. Presidente
Emilio Croce*

*Ordine dei Farmacisti
della provincia di Viterbo
Via Belluno, 28 - 01100 Viterbo
alla c.a. Presidente
Virginio De Angelis*

*Ordine Nazionale dei Biologi
Via Icilio, 7 - Roma
alla c.a. Presidente
Ernesto Landi*

*Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Roma
Via Panama, 88 - 00198 Roma
alla c.a. Presidente
Donatella Loni*

*Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Rieti
Largo Cairoli, 8 - 02100 Rieti
alla c.a. Presidente
Dino Cesare Lafianandra*

*Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Viterbo
via Genova, 48 - 01100 Viterbo*

alla c.a. Presidente
Goffredo Scipioni

Collegio degli Infermieri
della provincia di Frosinone
Via Marittima, 431
03100 Frosinone
alla c.a. Presidente
Paolo Masi

Collegio degli Infermieri
della provincia di Latina
Viale le Pier Luigi Nervi, 228
scala P - 04100 Latina
alla c.a. Presidente
Valentino Coppola

Collegio degli Infermieri
della provincia di Rieti
Via Cintia, 51 - 02100 Rieti
alla c.a. Presidente
Felicia Stagno

Collegio degli Infermieri
della provincia di Roma
Viale Giulio Cesare, 78
00192 Roma
alla c.a. Presidente
Gennaro Rocco

Collegio degli Infermieri
della provincia di Viterbo
Via Monti Cimini, 56
01100 Viterbo
alla c.a. Presidente
Tarquinio Fornari

e p.c.
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Lazio
Via G. Capranesi, 60
00155 Roma

Oggetto: Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, come disposto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 26.10.2007

Gentili Presidenti,

vi scrivo in merito alla circolare di cui all'oggetto, la quale prevede che, in vista della scadenza del 31 dicembre 2007, data entro la quale dovranno essere istituiti gli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, ogni Agenzia delle Entrate Regionale si attivi interpellando tutti gli Ordini, Collegi o Albi, ri-

compresi nelle categorie degli esercenti arti e professioni sanitarie, che abbiano una adeguata rappresentatività nella Regione, invitandoli a segnalare il nominativo di un rappresentante comune.

Ora, in attesa di un coinvolgimento formale da parte della stessa Agenzia delle Entrate (che presumibilmente dovrebbe realizzarsi nei prossimi giorni), riterrei opportuno creare un interscambio informativo tra tutti gli Ordini della Regione Lazio, al fine, inizialmente, di individuare un rappresentante comune da segnalare per la partecipazione al nascente Osservatorio e, successivamente, di creare una task force per la raccolta delle problematiche delle diverse professioni nell'ambito degli studi di settore.

Sono, quindi, a proporvi di organizzare un incontro che ci dia la possibilità di confrontarci ed accordarci: a tal fine metto a disposizione la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per il giorno 12 dicembre p.v. alle ore 16.30.

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, vi porgo i miei migliori saluti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente

... E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Generale Lazio
Via G. Capranesi, 60
00155 Roma
c.a. Direttore

Oggetto: Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

Egregio Direttore,
in considerazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 26.10.2007, con la presente mi permetto di chiederLe di sollecitare gli uffici competenti a convocare una

riunione con i rappresentanti degli Ordini, Collegi ed Albi regionali e provinciali delle diverse professioni, al fine di consentire la nomina dei rappresentanti comuni per le varie categorie, tra cui quella degli esercenti arti e professioni sanitarie.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, Le porgo i miei migliori saluti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente

L'INVITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

FNOMCeO - Federazione Medici chirurgici ed odontoiatri
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti italiani
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari italiani
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali I.P.A.S.V.I.
Federazione Nazionale dei Collegi di Tecnici sanitari di Radiologia Medica
Ordine Nazionale Biologi
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale dei Chimici

LORO SEDI

Oggetto: "Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali"

Gli studi di settore

- sono uno strumento di accertamento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche, realizzati tramite la raccolta sistematica di dati, sia di carattere fiscale che di tipo "strutturale".
- sono nati dalla collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e le Organizzazioni di categoria che, tra l'altro, hanno partecipato alle fasi di elaborazione e di revisione degli stessi anche in seno agli "Osservatori provinciali" che, attualmente, hanno il compito di individuare le problematiche presenti nell'ambito delle realtà economiche territoriali.

Con provvedimento del Direttore del-

l'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è stata prevista

- l'istituzione degli "Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali";
- la contestuale soppressione degli "Osservatori provinciali".

L'innovazione è di rilevante importanza in quanto finalizzata, oltre che ad implementare l'efficacia della tradizionale funzione, ad ampliare le competenze dell'organismo in parola, estendentole anche alla raccolta di informazioni utili a migliorare l'applicazione degli studi di settore in sede di accertamento.

Con circolare n. 58 del 26 ottobre u.s. l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - ha dettato disposizioni in merito, precisando, tra l'altro:

1. che "i nuovi osservatori regionali avranno dunque un ruolo rilevante anche sul versante operativo, in quanto forniranno elementi di dettaglio sulle realtà economiche territoriali che, ove non preventivamente conosciuti dagli Uffici dell'Agenzia, potrebbero determinare criticità nelle varie fasi dell'accertamento basato sugli studi (dalla selezione delle posizioni al contraddittorio con il contribuente)";
2. che gli stessi Osservatori devono essere costituiti **entro il 31 dicembre 2007** presso ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia;
3. che relativamente alle categorie economiche, il provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali fa riferimento:
 - a. ad un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato, più rappresentative a livello regionale;
 - b. a due rappresentanti degli ordini

professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;

- c. ad un rappresentante per gli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;
- d. ad un rappresentante per gli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Enti a designare un comune rappresentante quale componente dell'Osservatorio regionale per il Lazio e a segnalare lo stesso a questa Direzione Regionale entro il 10 dicembre prossimo.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonando ai seguenti numeri 06225982445 -2440.

Orlando De Mutiis
Il Direttore Generale

LA DELEGA DELL'ORDINE DEGLI BIOLOGI

Da: Presidenza O.N.B. [mailto:presidenza@onb.it]

Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007 13.41

A: consiglio@ordinepsicologilazio.it

Oggetto: Istituzione degli Osservatori Regionali

Gentile Dr.ssa Zaccaria,

in riferimento alla Vs. nota prot. 6637 del 28 novembre scorso, avente ad oggetto: "Istituzione degli Osservatori Regionali per l'adeguamento degli Studi di settore alle realtà economiche locali, come disposto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 26.10.2007", quest'Ordine professionale delega l'Ordine degli Psicologi del Lazio a nominare un rappresentante per gli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie quale componente dell'Osservatorio regionale per il Lazio e a segnalare lo stesso alla Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

F.to Prof. Ernesto Landi
Presidente Ordine Nazionale dei Biologi

*MOLTI GLI INTERROGATIVI
E LE INCERTEZZE
SU UNO STRUMENTO FISCALE
VISTO CON ECCESSIVO SOSPETTO*

STUDI DI SETTORE/2 ADEGUARSI, RESISTERE O...?

Fabrizio Del Franco, Paolo De Angelis, Dottori commercialisti

Quesito I

Sarebbe gradita una comunicazione dell'Ordine al fine di chiarire ciò che sta accadendo riguardo gli (onerosi) Studi di Settore e di ricevere indicazioni su come comportarsi. Da molte parti si leggono/sentono indicazioni per non adeguarsi ma non vengono mai chiarite le conseguenze di questo atto, né sono evidenziati con chiarezza i costi cui si va incontro nel caso, a seguito del non adeguamento, si avvii un (estremamente robabile) contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

Risposta

Il quesito da Lei posto rappresenta un problema di generale interesse che merita una trattazione sistematica, peraltro in passato già affrontato dall'Ordine, che tuttavia a seguito degli ultimi provvedimenti normativi ed interpretativi trova qualificazioni nuove.

Infatti l'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di documenti interpretativi, a volte anche contraddittori, che hanno lasciato alcune perplessità sulla valenza probatoria degli Studi di Settore.

Lo Psicologo che risulti congruo e coerente non avrà alcun problema specifico da risolvere in relazione agli Studi di Settore salvo quelli normalmente previsti dalle ordinarie procedure di accertamento utilizzabili dall'Amministrazione Finanziaria per la verifica delle dichiarazioni dei redditi ivi inclusa quella di verificare la corrispondenza delle informazioni extracontabili riportate nello Studio di Settore.

In tutti gli altri casi, tuttavia, gli Studi di Settore costituiscono un indicatore utilizzato dall'Agenzia delle Entrate al fine di individuare i soggetti da sot-

toporre a controllo.

In via generale la non coerenza attiva nei sistemi informatizzati di controllo dell'Agenzia delle Entrate una spia importante sull'attendibilità complessiva dei dati forniti dal contribuente e può dar luogo ad un accertamento di tipo analitico presuntivo ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, previa verifica con il contribuente delle motivazioni della non coerenza e, successivamente, utilizzando l'istituto dell'accertamento con adesione.

La non congruità invece autorizza l'Agenzia delle Entrate ad utilizzare i ricavi o i compensi puntuali di riferimento calcolati dallo Studio di Settore, ai fini della emissione di un accertamento, previo contraddittorio, ma senza necessità di verifica sul posto o di esame delle scritture contabili. L'art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce le modalità di applicazione degli accertamenti basati sugli Studi di Settore.

Con l'art. 37 comma 2 e 3 del D.L. 223/2006 è stata rimossa la condizione che la non congruità debba verificarsi per almeno due anni su tre consecutivi, ma sarà sufficiente anche un solo esercizio di non congruità per l'attivazione di un meccanismo di accertamento induttivo. Inoltre non è più previsto che per gli Psicologi che adottano un sistema di contabilità ordinaria l'Agenzia delle Entrate possa effettuare accertamenti sulla base degli Studi di Settore, a condizione che preventivamente constati l'inattendibilità della contabilità.

Con l'art. 10 della legge 8.5.1998, n. 146, sono state esplicitamente previste modalità e regole per l'effettuazione degli accertamenti basati sugli Studi di Settore che seguono le seguenti linee guida:

- condizioni di applicabilità degli Stu-

di di Settore graduate in relazione agli obblighi contabili dei contribuenti;

- considerazione delle cause di esclusione dalla applicazione degli Studi di Settore nelle ipotesi in cui fossero sorte perplessità sulla loro attendibilità;
- verifiche sui prototipi degli Studi di Settore da approvare, affidate alla Commissione di Esperti che esprime un giudizio sulla idoneità dei predetti studi a presentare la realtà analizzata.

Anche la disciplina successiva è stata rivolta a considerare solo le "gravi" incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli ottenuti dall'applicazione degli Studi di Settore, genericamente previste dall'articolo 62-*sexies* del D.P.R. 331 del 1993.

La valenza probatoria dei risultati degli Studi di Settore posti a base di eventuali avvisi di accertamento dall'Amministrazione Finanziaria nello svolgimento di un eventuale contenzioso risulta controversa.

In tal senso l'Agenzia delle entrate ha emesso un Comunicato del 7 giugno 2006 e due circolari la C.M. 12.6.2007 n. 38/E e la C.M. 6.7.2007 n. 41/E.

Il comunicato ribadiva quanto previsto dalla normativa secondo il seguente testo: "Gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realtà. L'Agenzia delle Entrate ribadisce che gli studi, come peraltro stabilito dalla normativa, sono uno strumento utilizzabile come punto di riferimento dal contribuente, che adeguandosi può stare più tranquillo rispetto ad eventuali successivi controlli, e per l'Amministrazione stessa, ai fini della selezio-

ne delle posizioni da sottoporre a verifica e controllo. Pertanto tutti i contribuenti che, per qualsiasi ragione, ritengono di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi sono liberi di non adeguarsi”.

La Circolare 41/E dell’Agenzia delle Entrate da un lato concede al contribuente di risultare congruo adeguandosi al ricavo puntuale, se maggiore, e non a quello minimo che tiene in considerazione gli Indicatori di Normalità Economica, introdotti dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 13 e 14. Dall’altro invece sostiene (come già la circ. 27/06/2002 n. 58 par. 12.1) la valenza probatoria dei risultati degli Studi di Settore quale presunzione legale relativa (contro la quale il contribuente può opporre prova contraria gravando tuttavia su questi l’onere probatorio).

La Corte di Cassazione con la sentenza 2891/2002 si è pronunciata in merito e l’Agenzia delle Entrate ritiene con questa confermata la legittimità degli accertamenti di tipo parametrico, pertanto viene spesso richiamata nelle controdeduzioni degli uffici per affermare il principio dell’inversione dell’onere della prova a carico dei contribuenti.

Altra dottrina invece sottolinea il passaggio della sentenza 2891/2002 in cui si afferma che l’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 consente la presunzione di attività non dichiarate risultanti da uno strumento parametrico quale lo studio di settore solo se confortate da altri indizi qualora lo scostamento renda non credibile il risultato della dichiarazione.

Secondo la stessa Corte di Cassazione, sent. 15/12/2003 n. 19163 (relativa ai parametri ma estensibile agli studi di settore) la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica

Secondo la Corte Costituzionale invece, sent. 01/04/2003 n. 105 (relativa ai parametri ma estensibile agli studi di settore), i parametri prevedono un sistema basato su una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

La giurisprudenza di merito non è univoca ma in diversi casi ha ritenuto (ctp. Avellino, sez. I, sentenza 4 feb-

braio 2003, n. 248 relativa ai parametri ma estensibile anche agli studi di settore) lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dei parametri, presunzione semplice che non può costituire autonomo strumento di quantificazione del reddito, pertanto l’ufficio deve indicare in base a quali ulteriori elementi procedere alla rettifica induttiva, spiegando con adeguata motivazione su quali ulteriori elementi presuntivi si fondi l’accertamento.

A parere dello scrivente e secondo la normativa vigente sopra citata lo Studio di Settore genera una presunzione legale semplice che deve trovare altri elementi che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, per potersi trasformare in presunzioni legali relative ed investire l’onere della prova.

Tuttavia come evidenziato le posizioni tra agenzia delle Entrate, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale sono divergenti e spesso la valenza probatoria dei risultati degli Studi di settore deve trovare riconoscimento nella giurisprudenza di merito non sempre univoca.

In ogni caso qualora si riceva un accertamento fondato sugli studi di Settore è bene procedere alla costruzione di una difesa articolata non solo fondata sull’illegittimità probatoria dei soli Studi medesimi.

Nella fase iniziale del contenzioso è possibile, in contraddittorio, produrre, presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, tutti i ragionamenti che inducono a ritenere il procedimento seguito dallo Studio di Settore non corretto.

Si suggerisce di evidenziare circostanze specifiche che hanno alterato le condizioni di normale svolgimento dell’attività economica quali: marginalità dell’attività, altre occupazioni, infortuni, malattie, tariffari ministeriali o sanitari significativamente inferiori a quelli della categoria, presenza di attività part-time o di lavoro dipendente, attività di studi o ricerche etc..

Lo Psicologo dovrà tuttavia tenere presente che ogni ragionamento presuntivo, per trovare accoglimento, dovrà essere dimostrato tramite la produzione di documenti per lo più extraccontabili, certi e non soggetti a valutazioni contrastanti.

L’atto di definizione di un accertamento basato sugli Studi di Settore, sottoscrivibile in sede di contraddittorio, deve, infatti, riportare gli elementi di

valutazione addotti dal contribuente, i documenti prodotti, i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell’originaria pretesa dell’Amministrazione ed i criteri adottati per il ricalcolo della base imponibile, rilevati, a seguito del incontro svolto.

In mancanza di accordo con gli Uffici Finanziari, l’Agenzia delle Entrate provvede all’emissione di un accertamento nei confronti dello Psicologo dal quale ci si potrà difendere negli ordinari gradi di giudizio e secondo le normali regole del contenzioso tributario.

(Fabrizio Del Franco)

Quesito n. 2

Lavoro presso una struttura sanitaria privata a rapporto libero professionale e fatturo come consulenza psicologica per 21 ore settimanali.

Nel modello TK2OU, quadro D, rigo D08 ‘tipologia dell’attività’ mi viene richiesto il numero di prestazioni svolte.

Ma cosa s’intende per prestazione?

- 1. L’equivalente in ore svolte o tutto ciò che richiede la prestazione: osservazione del trattamento, valutazione, colloquio, intervento psicologico, colloquio con la famiglia, riunioni d’equipe con la famiglia, con la scuola, riunioni d’equipe per progetto e aggiornamento del progetto riabilitativo, scrittura in cartella etc... In sostanza una prestazione, dal mio punto di vista non equivale ad un’ora, ma 2 o più ore a seconda dei casi.*
- 2. Oppure s’intende il rapporto numerico determinato dal fatturato diviso la tariffa concordata ad ore.*

La differenza è notevole, perché il valore da indicare nel suddetto rigo D08 non corrisponde alla mia realtà lavorativa, se dovessi applicare il secondo punto.

Faccio un esempio: supponiamo che il mio fatturato sia di 20.000 euro/annue e la tariffa concordata 20 euro/h.

Nel primo caso considerando un minimo di 2 ore a prestazione il numero di prestazioni, (np), da

indicare nel rigo D08 sarebbe:
 $np = \text{fatturato} / 2 \text{ h tariffa} = 500$
prestazioni

Nel secondo caso la stessa
'prestazione' sarebbe doppia:
 $np = \text{fatturato} / 1 \text{ h tariffa} = 1000$
prestazioni

Nel primo caso, come ho, difatti,
calcolato fino all'anno passato, non
rientro nei parametri previsti
dagli studi di settore e dovrei
adeguarmi ad essi, ma non
corrisponde alla mia realtà
lavorativa. Nel secondo caso ho la
possibilità di rientrare nei
parametri degli studi di settore
avvicinandomi di più alla mia
realtà lavorativa.

Nel rigo G07 del suddetto modello
TK20U, quadro G, 'elementi
contabili', la nota esplicativa
afferma: 'i compensi devono essere
dichiarati al netto dei contributi
previdenziali'. Dal momento che i
'Contributi Previdenziali'
comprendono un contributo
soggettivo + integrativo +
maternità: sia nella dichiarazione
per gli studi di settore che nella
dichiarazione dei redditi, cosa si
porta in detrazione? L'intero
ammontare (soggettivo +
integrativo + maternità), oppure
solo il solo contributo soggettivo?

Risposta

In merito al quesito posto sulla compilazione del "quadro D" dello Studio di Settore TK20U riferito all'attività svolta da Psicologi, e su cosa debba intendersi per "prestazione" ritengo opportuno fare riferimento alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione dei rigi da D05 a D015 le istruzioni richiedono genericamente l'indicazione delle prestazioni/incarichi svolti anche se non ultimati nel corso dell'anno. In sede di utilizzo del software GE.RI.CO. 2007, nel compilare il "rigo D01" (Modalità di determinazione dei compensi) si legge: "Compensi a prestazione (determinati per singola prestazione: colloqui, sedute, incontri, indagini ecc.)."

Alla luce di queste poche indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria si ritiene che per "prestazione" debba intendersi ogni attività di fatto svolta per il paziente e quindi i colloqui, le riunioni di gruppo, le indagini ecc. finalizzata alla cura del paziente e singolarmente remunerata, mentre non vi è

nessun riferimento specifico al numero delle ore impiegate o alla tariffa oraria applicata.

In ogni caso Le ricordo che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38 del 12/06/2007 sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2006, consente di utilizzare la sezione "note aggiuntive" del software GE.RI.CO. 2007 per specificare la situazione personale che ha dato luogo alla "non congruità" o che, comunque, diverge dalle modalità di svolgimento dell'attività prese in considerazione dallo studio di settore.

Per quanto riguarda l'importo dei compensi da inserire al "rigo G07", va indicato il valore dei compensi al netto del solo contributo integrativo (2%), come richiesto anche per la compilazione del "rigo RE2" nel "quadro RE".

(Fabrizio Del Franco)

Quesito n. 3

Sono un lavoratore dipendente per [omissis]; dunque passo la maggior parte del tempo che dedico per il lavoro in Azienda.

Da poco, tuttavia, per poter svolgere anche attività di psicoterapeuta a studio, ho aperta Partita IVA.

La mole di lavoro "privata", tuttavia, è chiaramente esigua avendo pochissimo tempo a disposizione.

Si pone, ora, il problema della Dichiarazione dei redditi. So che esistono Studi di Settore specifici per l'attività di Psicoterapeuta. Immagino, tuttavia, che tali studi prendano in considerazione la fattispecie di uno psicoterapeuta che svolga a tempo pieno tale attività. Per farla breve credo che l'attività che andrò a dichiarare sarà sotto il range minimo previsto dagli studi di settore.

Questo comporterà necessariamente una indagine da parte del fisco? Se sì, è possibile addurre la reale motivazione della mia esigua attività fornendo certificazione della mia attività come dipendente? è prevista dagli studi di settore una fattispecie simile alla mia?

Risposta

Gli studi di settore rientrano tra gli strumenti di accertamento e in particolare di accertamento induttivo che

l'Amministrazione può esercitare entro un termine di decadenza sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l'autodeterminazione dell'imposta al fine della sua liquidazione. L'accertamento induttivo si applica ai redditi derivanti da attività d'impresa, compresa l'impresa minore, e di lavoro autonomo in senso stretto (arti e professioni); riguarda perciò esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Mediante l'accertamento induttivo si perviene ad una ricostruzione extra-contabile del reddito e del volume di affari, basata sui dati e le notizie comunque raccolte dagli Uffici.

Sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA esistono 2 tipologie di accertamento induttivo:

- accertamento tradizionale, ammissibile solo al verificarsi di gravi violazioni contabili, determinate dalla legge;
- accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri, cioè su strumenti statistico-matematici, diffusi negli ultimi anni, in aggiunta a quello ordinario, con riferimento, ai soggetti di ridotte dimensioni. Tali metodologie hanno la caratteristica comune di consentire agli Uffici la determinazione di un reddito (o di un volume di affari) sul quale basare l'accertamento, senza la necessità di dover fornire altre prove.

Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica (art. 62 bis D.L. 33 1/93).

Pertanto lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta, costituisce una presunzione relativa grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento. (Circ. Min. 11 aprile 2002 n. 29/E). In pratica, si realizza l'inversione dell'onere della prova in quanto spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza degli studi in relazione alla propria situazione concreta. Per tale motivo, l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire, al fine di definire in contraddittorio l'accertamento mediante concordato.

Gli studi sono applicabili, in sostitu-

zione dei parametri, a partire dal periodo d'imposta 1998, in relazione alla data della loro approvazione. A partire da tale anno ne sono stati approvati numerosi, aventi decorrenza progressiva. (45 nel 1998, 41 nel 1999, ecc.). Negli anni successivi si applicheranno anche quelli che verranno di volta in volta approvati.

Alcuni studi sono stati poi revisionati e/o accorpatisi da nuovi studi più evoluti; dal 2003 gli studi revisionati sono contraddistinti dalla lettera "T".

Di norma gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione (art. 10 bis 1.146/98).

In generale, che sono interessati all'applicazione degli studi di settore, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i soggetti - imprese, società, enti commerciali e non, artisti e professionisti - che per il periodo d'imposta di riferimento hanno indicato nella dichiarazione dei redditi ricavi (impresa) o compensi (arti e professioni) per un importo non superiore a 5.164.568,99 euro. Dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007 il limite è aumentato a 7.500.000 euro.

Sono altresì interessati i soggetti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000).

Non rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei componenti negativi di reddito, deducibili sia in perdita.

In base alla Circolare Ministeriale 21 maggio 1999 n. 110/E sono comunque esclusi i contribuenti che determinano il reddito con criteri di tipo forfettario e gli incaricati alle vendite a domicilio.

Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda. Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, ecc. dipendono dal luogo ove la specifica attività è esercitata.

Dal 2007, ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. Fino all'elabora-

zione e revisione degli studi, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (art. 1 c. 13, 14 L. 296/2006).

Al fine di richiedere ai contribuenti soggetti agli studi di settore i dati necessari per costruire la base informativa, sono stati predisposti dei modelli nei quali indicare i dati contabili e strutturali (extracontabili) rilevanti. Tali modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi. Inserendo i valori contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria (GE.RI.CO.) è possibile verificare la posizione del contribuente. In particolare il programma GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

- La correttezza dei comportamenti del contribuente dipende da entrambi gli aspetti.

Qualora i valori determinati sulla base degli studi siano superiori a quelli determinati dal contribuente, il contribuente può adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il volume d'affari ai risultati degli stessi.

L'adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette che all'IVA e l'IRAP.

L'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore clic nell'applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale.

I soggetti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore corrono il rischio di subire un accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione. È comunque possibile farsi attestare da professionisti abilitati le cause che giustificano l'eventuale scostamento, riducendo così il rischio di subire l'accertamento.

Il contribuente può giustificare lo sco-

stamento non solo in base a prove documentali certe, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell'Ufficio.

La conclusione dell'accertamento basato sugli studi di settore non preclude agli Uffici la possibilità di effettuare, per il medesimo periodo d'imposta, un'ulteriore azione accertatrice riguardante anche le medesime categorie reddituali, nonché ulteriori operazioni rilevanti ai t dell'IVA.

Considerando quanto scritto a proposito degli studi di settore e venendo al quesito in esame, si può rispondere che i dati extracontabili dello studio di settore tengono conto del tempo di attività svolta (numero di settimane lavorate nell'anno, ore settimanali lavorate nell'anno) e del fatto che si svolga anche l'attività da lavoro dipendente. Tengono conto quindi di fattispecie relative all'attività svolta da lavoro dipendente e contemporaneamente di lavoro autonomo però considerando soggettivamente la quantità di tempo dedicato all'attività professionale.

Per quanto concerne l'ipotesi di che i compensi dichiarati risultino inferiori a quelli elaborati dallo studio di settore relativo alla sua attività dobbiamo ribadire che il contribuente ha la possibilità come detto sopra di adeguarsi spontaneamente oppure di non adeguarsi. In questo ultimo caso l'accertamento non è effettuato automaticamente, ma gli Uffici devono valutare in contraddittorio con il contribuente le cause dello scostamento, tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione. In particolare sarà inviato al contribuente un invito al contraddittorio contenente gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di pervenire alla definizione. Il contribuente può giustificare lo scostamento come già detto, ma nel caso specifico il fatto di svolgere attività da dipendente contemporaneamente all'attività di lavoro autonomo è già preso in considerazione nello studio stesso come elemento extracontabile e quindi non può considerarsi una prova aggiuntiva da addurre per la giustificazione di cui sopra.

(Paolo De Angelis)

UNO STRUMENTO
DI APPRENDIMENTO
E DI FORMAZIONE
CHE RICHIEDE
CURA E ATTENZIONI

TIROCINI NUOVE CONVENZIONI

Paola Marinelli, Andrea Gragnani

NELLA FORMAZIONE dello psicologo il tirocinio rappresenta un aspetto peculiare alla competenza e alla realizzazione professionale, laddove per quest'ultima si intenda l'espressione della conoscenza appresa nel percorso formativo, nonché la capacità di applicare tale conoscenza con competenza e professionalità. Nella formazione psicologica le acquisizioni culturali e personali necessarie al conseguimento di una professionalità così intesa, sono fondamentalmente strumenti di osservazione, decodificazione, ricostruzione e di valutazione, e rappresentano il bagaglio professionale che va fornito allo psicologo negli anni della sua formazione.

In tale ottica, l'apprendimento a fini formativi passa attraverso diversi momenti didattici: esiste un primo momento *propositivo* rappresentato dalla "lezione", un secondo momento *dimostrativo* in cui l'insegnante fa vedere all'allievo "come si fa", un terzo momento *partecipativo* in cui insegnante e allievo "fanno insieme le cose". Il momento propositivo è tipico dell'Università, gli altri due momenti didattici, il dimostrativo e il partecipativo, possono trovare uno spazio adeguato all'interno dei tirocini sia nei Servizi Pubblici che in strutture private con analoghe finalità.

Nel percorso di costruzione dell'identità professionale dello psicologo il tirocinio è stato uno degli strumenti a cui si è data più rilevanza, ritenendo che potesse appunto rappresentare una sintesi utile e concreta tra teoria e prassi professionale.

In questa ottica, nacque e fu reso obbligatorio anche il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per la professione di Psicologo.

Il rischio dell'obbligatorietà è conosciuto: il tirocinio lentamente potrebbe svuotarsi del suo carattere professionalizzante per diventare un mero e vuoto contenitore, utile solo perché consente l'accesso all'Esame di Stato.

In una città come Roma poi, dove l'impatto numerico di coloro che si laureano e richiedono il tirocinio è davvero rilevante, potrebbe verificarsi un'insufficienza di spazi formativi, determinata dall'impossibilità di seguire "da vicino" tutti i tirocinanti (pensiamo anche a tutte le richieste di tirocinio degli specializzandi delle scuole di psicoterapia!).

Proprio in questa realtà, è importante che Università e Ordine - Enti che intervengono nell'organizzazione del tirocinio - svolgano pienamente il loro ruolo. A tale scopo, fu attivata, presso le Facoltà di Psicologia una Commissione per i tirocini composta da due esponenti indicati dalla Facoltà di Psicologia 1, da due esponenti della Facoltà di Psicologia 2 e da uno a quattro rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Un primo passo della commissione tirocini fu quello di definire una serie di criteri necessari per identificare l'aspetto qualificante e professionalizzante di un tirocinio:

- ✓ integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- ✓ apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- ✓ iniziare la pratica professionale sotto supervisione;
- ✓ essere capaci di riflettere e discutere sulle attività propria ed altrui;

- ✓ iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, di concerto con le Facoltà di Psicologia presenti nella realtà laziale, è da tempo impegnato affinché il percorso di laurea, che prevede quale momento privilegiato di prassi lo svolgimento di un tirocinio, si qualifichi a tutti gli effetti come un'esperienza professionalizzante, ovvero efficace ai fini della formazione alla professione di Psicologo. In tal senso, la Commissione Paritetica ha inteso focalizzare l'attenzione su alcuni fondamentali aspetti: la tipologia delle strutture ospitanti, il livello di impegno e coinvolgimento richiesto al tirocinante per l'assolvimento delle attività, i diversi aspetti caratterizzanti le modalità di gestione della supervisione al percorso di tirocinio, il livello professionalizzante del tirocinio effettuato.

In particolare, l'Ordine, oltre a svolgere con l'Università una verifica sui criteri per l'idoneità delle strutture ad accogliere tirocinanti, ha il compito di monitorare lo svolgimento dei tirocini e di intervenire con azioni migliorative. Difatti, si sta procedendo non tanto all'ampliamento del numero delle strutture disponibili ad accogliere dei tirocinanti, quanto alla valorizzazione e diffusione delle esperienze positive in corso, sottolineando la delicatezza di tale compito e di quanto sia irrinunciabile per la stessa organizzazione ospite, poter garantire un'accoglienza all'insegna di un alto profilo etico-professionale.

In tale ottica, l'attuale Commissione ha provveduto a riformulare alcuni criteri che fungessero da indicatori per la valutazione degli Enti che si

propongono quali strutture idonee ad accogliere tirocinanti in convenzione con l'Università. Viene pertanto attentamente esaminato lo Statuto dell'Ente (solo se privato), la cui costituzione deve essere almeno triennale, ed il curriculum, ovvero materiale illustrativo (depliant, brochure) delle attività svolte negli ultimi tre anni. È considerata, altresì, indispensabile la presenza in organico di uno o più Psicologi iscritti all'Albo da almeno tre anni, a cui possano essere affidate le relative funzioni di supervisione del tirocinio, vengono richiesti i dati anagrafici e il numero di iscrizione all'Albo del collega. Nel caso di Scuole o Istituti di formazione viene richiesta una esplicita dichiarazione che i tirocinanti non potranno partecipare a corsi di formazione a pagamento all'interno della struttura nella quale si svolge l'attività di tirocinio.

Un'attenzione particolare viene data al Progetto di Tirocinio che deve essere ben articolato e soddisfare appieno i criteri stabiliti dalla convenzione tra Ordine e Facoltà. Si richie-

de, inoltre, che le attività oggetto di tirocinio siano ben descritte e che si riferiscano ad una o più delle seguenti dimensioni: osservativa, esercitativa, pratica professionale nell'attività specifica. L'analisi accurata del progetto di tirocinio consente inoltre di suddividere le strutture preposte al tirocinio in quattro aree: clinica; generale; sociale/lavoro; sviluppo. Si sta lavorando, altresì, all'elaborazione di uno strumento snello di valutazione della qualità del tirocinio, che possa essere utilizzato per monitorare in itinere l'esperienza del tirocinante all'interno della struttura.

Prima di concludere, vorremmo soffermarci su come sia tutt'ora da considerarsi uno snodo fondamentale, la figura del Tutor. Essa infatti media l'entrata nel mondo del lavoro, nella comunità professionale e sostiene, anche personalmente, il tirocinante nell'apprendimento e nella "crescita" professionale. Per questo, riteniamo che occorra costruire una serie di iniziative dirette ai tutor, che valorizzino questo ruolo, ne sostengano imma-

gine e caratteristiche, anche avviando azioni di confronto, di scambio e, se necessario, di formazione.

Le iniziative dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la qualificazione della formazione e della professione di psicologo trovano riscontro anche nella nuova convenzione per i tirocini tra Ordine e Università del Lazio. Tale convenzione prevede che, a partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico con inizio dall'anno accademico 2008/2009, il tirocinio assuma una propria dignità ed autonomia formativa rappresentando quel ponte tra università e professione necessario al raggiungimento di livelli sempre più elevati di competenza professionale, restituendo dignità ed identità professionale allo psicologo.

Ad enfatizzare tali intenzioni ed in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy) il tirocinio assumerà la denominazione di *tirocinio professionalizzante/praticantato*. ■

DELIBERA n. 146 del 28 aprile 2007

DECISIONI IN MERITO A CONVENZIONI TIROCINI UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA"

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto l'art. 6, comma I, lettera m) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, secondo

cui "Spetta al Consiglio regionale... (omissis) ... m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";

- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare l'art. 6, ai sensi del quale "il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università";
- viste ed allegate le convenzioni per il tirocinio pre e po-

st-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, stipulate tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e 2, di analogo contenuto, entrambe stipulate in data 30/07/2002 (ERRATA CORRIGE: leggasi 28/01/2002 e 15/11/2005);

- vista la delibera n. 224 del 21/07/2005, di rinnovo delle suddette Convenzioni;
 - vista ed allegata l'ipotesi di Convenzione per l'anno accademico 2008/2009, che, in seguito all'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, come dal vigente ordinamento didattico, prevede lo svolgimento del tirocinio professionalizzante dopo il conseguimento della laurea;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Del Lungo, Fenzi, Gragnani, Marinelli, Sensini, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l'ipotesi di Convenzione per il Tirocinio Pre e Post-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2, che costituisce parte integrante della presente delibera, dando mandato al Presidente alla sottoscrizione della stessa.

CONVENZIONE

Le Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio convengono quanto segue:

A partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270 con inizio dall'anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo B ed all'Albo A, sarà regolato dalle seguenti norme.

- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche

Il tirocinio semestrale pari a 500 ore richiesto per l'ammissione all'esame di Stato - Albo B sarà effettuato do-

po la laurea.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante/praticantato durante il corso di studi per gli studenti che, nell'anno 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509.

- Lauree magistrali in Psicologia

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali, conformemente al Diploma Europeo, sarà effettuato post lauream ed avrà la durata:

- di 500 ore per coloro che abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante/praticantato posteriormente alla laurea triennale o durante la laurea triennale per i laureati triennali ex D.M. 509;
- di 1000 ore per coloro che non abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante posteriormente alla laurea triennale.

Per coloro che devono effettuare le 1000 ore di tirocinio previste (ma non per coloro che devono effettuare 500 ore avendo già svolte le prime 500 ore nella laurea triennale) il tirocinio/praticantato potrà, a discrezione dello studente consapevole delle norme che regolamentano il Diploma EuroPsy, essere iniziato dopo il secondo semestre del II anno della laurea magistrale purché sia garantita la continuità tra la fase svolta durante gli studi e quella post lauream.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante durante il corso di studi per gli studenti che, nel 2008/2009 risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dalla legge 509.

Il tirocinio, ai fini del riconoscimento in ambito EuroPsy, assume la denominazione di tirocinio/praticantato già utilizzata nella presente convenzione.

Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio, questo potrà essere intrapreso in qualsiasi momento dell'anno e non più solo nelle date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (marzo e settembre).

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio.

Il presente accordo si considererà concluso dopo conforme delibera dei Consigli di Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2. ■

DELIBERA n. 382 del 19 dicembre 2007**DECISIONI IN MERITO
A CONVENZIONE TIROCINI
CON UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA**

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare l’art. 6, lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare l’art. 6, ai sensi del quale “il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università”;
- vista la Convenzione stipulata, in data 27 febbraio 2003, tra l’Ordine e l’Università Pontificia Salesiana per la regolamentazione del tirocinio necessario per l’iscrizione alla sezione B dell’albo - triennialisti;
- vista la deliberazione n. 178 del 13 giugno 2005, con la quale il Consiglio ha approvato la Convenzione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea in Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana, in ordine alle attività di tirocinio per le lauree specialistiche” per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
- vista ed allegata l’ipotesi di Convenzione per l’anno accademico 2008/2009, che in seguito all’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, come dal vigente ordinamento didattico, pre-

vede lo svolgimento del tirocinio professionalizzante dopo il conseguimento della laurea;
con voto favorevole di tutti i presenti.

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l’ipotesi di Convenzione per il Tirocinio Pre e Post-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea in Psicologia, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione suindicata.

CONVENZIONE

1. La presente convenzione è stipulata tra il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, in merito al tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e richiesto per l’iscrizione alla sezione A e B dell’Albo.
 2. Il tirocinio/praticantato ha l’obiettivo di integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche e di iniziare la pratica professionale sotto supervisione di un tutor.
 3. A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, con l’inizio dall’anno accademico 2008/2009, e in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo B e all’Albo A, sarà regolato dalle seguenti norme.
- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche**
Il tirocinio semestrale pari a 500 ore, richiesto per l’am-

missione all'esame di Stato - Albo B, sarà effettuato dopo la laurea.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante/praticantato durante il corso di studi per gli studenti che, nell'anno 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999.

- Lauree magistrali in Psicologia

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali, conformemente al Diploma Europeo, sarà effettuato post lauream e avrà la durata:

- di 500 ore per coloro che abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante/praticantato posteriormente alla laurea triennale o durante la laurea triennale per i laureati triennali ex D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999;
- di 1000 ore per coloro che non abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante posteriormente alla laurea triennale.

Per coloro che devono effettuare le 1000 ore di tirocinio previste (ma non per coloro che devono effettuare le 500 ore, avendo già svolte le prime 500 ore nella laurea triennale) il tirocinio/praticantato potrà, a discrezione dello studente consapevole delle norme che regolamentano il Diploma Europsy, essere iniziato dopo il secondo semestre del II anno della laurea magistrale, purché sia garantita la continuità tra la fase svolta durante gli studi e quella post lauream.

4. Il principio di continuità tende sia a salvaguardare l'unitarietà del progetto di tirocinio, al fine di evitarne una frammentazione e di assicurarne lo svolgimento all'interno di un'unica struttura, sia a favorire l'immissione nel mercato del lavoro.
5. Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante durante il corso di studi per gli studenti che, nel 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999. Per le restanti ipotesi, il tirocinio svolto non maturerà crediti formativi.
6. Il tirocinio, ai fini del riconoscimento in ambito Euro-

Psy, assume la denominazione di tirocinio/praticantato già utilizzata nella presente convenzione.

7. Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio, questo potrà essere intrapreso in qualsiasi momento dell'anno e non più solo nelle date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (marzo e settembre).
8. Le attività di tirocinio/praticantato potranno essere svolte sia presso l'Università sia presso strutture esterne convenzionate. Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore e alle eventuali assenze dal tirocinio.
9. Il tutor dovrà elaborare un progetto per ogni tirocinante e potrà supervisionare solo due tirocinanti per volta.
10. In accordo con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e il Preside del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma si potrà costituire una Commissione per i tirocini.
11. La Commissione avrà il compito di elaborare le convenzioni per l'accREDITAMENTO degli Enti abilitati e, altresì, dovrà indicare:
 - a) i requisiti di ammissione alla convenzione con l'Università, che i soggetti interessati dovranno possedere;
 - b) le modalità di elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della struttura accreditata;
 - c) le funzioni dei tutor;
 - d) gli obblighi e le attività che potranno svolgere i tirocinanti;
 - e) la definizione di standard per la valutazione dell'efficacia dei tirocini.
12. La presente convenzione è valida per l'anno accademico 2008/2009 e si intende tacitamente rinnovata, qualora le parti contraenti non presentino formale disdetta entro il mese di ottobre di ciascun anno. ■

VALUTAZIONE POSITIVA
DELL'ORDINE
ALL'OFFERTA FORMATIVA
DI PSICOLOGIA 1
E PSICOLOGIA 2

UN "BUON VOTO" ALLA SAPIENZA

IN DATA 17 GENNAIO 2008, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio si è riunito per deliberare sulla richiesta, pervenuta dai Presidi delle Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 dell'Università "La Sapienza", di formulare una valutazione dell'offerta formativa delle due Facoltà rispetto alle condizioni del mercato del lavoro per gli psicologi.

L'Ordine del Lazio, con un numero di iscritti pari a quasi un quarto degli psicologi italiani, ha conoscenza di una vasta gamma di differenti opportunità professionali offerte agli psicologi, avendo la possibilità di osservare quanto avviene nel più grande centro urbano in Italia, che costituisce anche un punto di riferimento per tutto il centro sud italiano.

L'ampiezza del campione di mercato con cui l'Ordine del Lazio è in contatto ha consentito una riflessione più informata su come l'Ateneo romano possa contribuire alla preparazione degli psicologi che andranno a portare la loro professionalità in un panorama molto vasto di realtà sociali.

Questo rende conto dell'esistenza di due Facoltà, che, mentre garantiscono una formazione fondamentale di base condivisa, supporto irrinunciabile di una identità professionale, consentono di realizzare una più ampia offerta di programmi formativi, articolati e capaci di rispondere all'esigenza di una differenziazione di percorsi adeguata alla complessità che caratterizza oggi le scienze psicologiche. Le due Facoltà si pongono dunque in un rapporto di complementarità, nell'ottica comune dell'adeguamento agli standard europei, in vista della realizzazione dello spazio europeo dell'Istruzione auspicato dal Processo di Bologna.

L'Ordine prende atto dello sforzo fatto dalle Facoltà per recepire le nuove esigenze che la collettività pone agli

psicologi, aggiornando l'offerta didattica tramite la proposta di insegnamenti su nuove aree di ricerca e di intervento e nuove metodologie. L'Ordine conferma la necessità di formare professionisti in grado di rispondere a necessità sociali che richiedono nuove competenze e metodologie di valutazione e lettura dei bisogni e di intervento in vari contesti, per cui occorre una preparazione sempre più specifica e aggiornata.

L'offerta di lavoro per gli psicologi costituisce oggi un ampio ventaglio di possibilità, ciascuna delle quali richiede, però, una particolare competenza psicologica. Le lauree triennali - che vanno intese prevalentemente come un livello propedeutico alla piena formazione dello psicologo - e le lauree magistrali sono finalizzate a soddisfare le esigenze di questo tipo di professionalità specialistica che è richiesta dall'attuale mercato del lavoro.

I processi formativi nelle due Facoltà dell'Ateneo romano sono rivolti agli sbocchi professionali già affermati, ma consentono di rispondere adeguatamente anche a quelli emergenti.

Il pericolo della disoccupazione è correlato con la preparazione superficiale e generica, assolutamente incompatibile con una figura professionale che, per la delicatezza dei bisogni con cui si confronta, richiede una formazione accurata non solo sul piano delle tecniche, ma anche sul piano di una capacità di partecipazione empatica e di comprensione della mente degli altri, che non riguarda soltanto l'attività clinica, ma tutte quelle relazioni interpersonali di cui si sostanzia ogni intervento psicologico.

Le attività che sulla base dell'esperienza dell'Ordine possono corrispondere, in termini di mercato del lavoro, a quanto offrono i corsi delle due Facoltà nella loro ultima versione riguar-

dano, a titolo di esempio, l'educazione, la promozione del benessere, l'intervento in situazioni di rischio psicosociale, il contributo all'organizzazione del lavoro, alla promozione del benessere organizzativo e alla gestione delle risorse umane, l'intervento nelle carceri, il lavoro in diversi tipi di comunità terapeutiche, case famiglia e altre modalità di riabilitazione, assistenza a persone diversamente abili e interventi nelle varie situazioni che si determinano nel corso dell'arco di vita e in cui si debba fronteggiare un disagio o incrementare risorse. A queste opportunità si aggiungono le molteplici occasioni in cui la professionalità dello psicologo può essere utile per la gestione di problemi connessi con l'immigrazione, dalle funzioni di mediazione a specifiche competenze in etnopsicologia. La particolare posizione geografica dell'Ateneo romano lo rende adatto a raccogliere la domanda di formazione che proviene da tutto il sud Italia e dai paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo.

Il mercato del lavoro ci appare dunque più promettente, ma a patto che la formazione raggiunta sia adeguata in termini di specificità e di eccellenza.

Nella specie, l'Ordine guarda con particolare favore all'attivazione di corsi di laurea magistrale altamente innovativi e specializzanti, quali quello in "Modelli psicologici di intervento nell'invecchiamento e nelle abilità diverse" della Facoltà di Psicologia 1 e quello in "Psicologia della comunicazione e del marketing" della Facoltà di Psicologia 2.

L'attivazione di questi corsi è pienamente aderente alle esigenze della società odierna, che, da una parte, deve fronteggiare l'invecchiamento della popolazione e, dall'altra, si connota in maniera crescente per l'importanza del commercio e delle tecniche di com-

DELIBERA n. 51 del 17 gennaio 2008**DECISIONI IN MERITO A VALUTAZIONE
OFFERTA FORMATIVA IN PSICOLOGIA
DELL'UNIVERSITÀ
"LA SAPIENZA" DI ROMA**

Il Consiglio

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto l'art. 11, comma 4 del decreto del MIUR 22.10.2004 n. 270, a norma del quale le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo, che sono adottati "previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali";
- vista ed allegata la nota, prot. n. 255 del 10.01.2008, con cui il Preside della Facoltà di Psicologia 1 dell'Università "La Sapienza" di Roma, Prof. Stefano Puglisi-Allegra, ha trasmesso la documentazione riguardante il progetto di riforma dell'offerta formativa della medesima Facoltà, chiedendo una valutazione da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;
- vista ed allegata la nota, prot. n. 266 del 10.01.2008, con cui il Preside della Facoltà di Psicologia 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma, Prof. Gian Vittorio Caprara, ha trasmesso la documentazione riguardante il progetto di riforma dell'offerta formativa della medesima Facoltà, chiedendo una valutazione da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- rilevato che, accanto ai corsi di matrice tradizionale, le Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2, per adeguarsi alle emergenti richieste del mercato del lavoro, propongono anche insegnamenti su nuove aree di ricerca e di intervento e nuove metodologie;
 - valutata positivamente la compresenza di elementi tradizionali ed innovativi nell'offerta didattica delle due Facoltà;
 - ritenuta, in particolare, pregevole l'attivazione di corsi quali quello in "Modelli psicologici di intervento nell'invecchiamento e nelle abilità diverse" della Facoltà di Psicologia 1 e quello in "Psicologia della comunicazione e del marketing" della Facoltà di Psicologia 2;
 - ritenuta, altresì, meritevole di nota la strutturazione dell'offerta formativa magistrale in "Psicologia clinica e tutela della salute" della Facoltà di Psicologia 1 e in "Psicologia della salute, clinica e di comunità" della Facoltà di Psicologia 2;
 - considerato dunque che l'offerta formativa delle due Facoltà è rivolta tanto agli sbocchi professionali già affermati, quanto a quelli emergenti;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Del Lungo, Gasparini, Gragnani, Marinelli, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di esprimere valutazione positiva sui progetti di offerta formativa delle Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma;
- di dare mandato al Presidente di redigere, sulla base di quanto indicato in premessa, una relazione valutativa da inviare ai Presidi delle due Facoltà. ■

preensione dei bisogni dei consumatori.

Meritevole di nota è pure la strutturazione dell'offerta formativa magistrale in "Psicologia clinica e tutela della salute" della Facoltà di Psicologia 1 e in "Psicologia della salute, clinica e di comunità" della Facoltà di Psicologia 2. Siffatti corsi rispondono alla necessità di formazione di professionisti competenti in Psicologia clinica e della salute, che possano, dopo la laurea,

facilmente accedere alle relative scuole di specializzazione, finalmente riservate ai soli Psicologi grazie alla battaglia di cui l'Ordine degli Psicologi del Lazio si è fatto portatore.

In conclusione, l'Ordine valuta l'offerta formativa delle due Facoltà adeguata ad un mercato del lavoro che richiederà una preparazione sempre più specialistica e approfondita. A questo proposito, sarebbe auspicabile che nel-

la presentazione dell'offerta formativa l'Università fornisse, insieme con l'indicazione dei diversi sbocchi professionali, informazioni complete sull'iter che dopo la laurea conduce all'esercizio della professione, dall'abilitazione tramite Esame di Stato all'iscrizione all'Albo professionale.

*Dott.ssa Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

Abenavoli Antonella	15410	Bennardo Pasquale	15326	Capparelli Ada	15336
Accorrà Anna Maria	15411	Benvenuti Maria	15685	Cappelletti Simona	15431
Agamennone Alessio	15052	Beraldi Maria Costanza	15068	Caraglia Antonella	15432
Agnelli Ilaria	15053	Bernardi Anna	15611	Cardone Maria	15085
Agnello Valentina	15054	Bernucci Cristina	15327	Carioti Stella	15086
Agosta Cristina	15055	Berruti Eliana Maria	15424	Carlucci Cosimo	15337
Agresti Giuliana	15412	Bevilacqua Giovanni Maria	15536	Carlucci Tania	15087
Agrosi Daniela	15413	Biasion Sibilla	15686	Carrabs Gemma	15433
Aiello Marilena	15678	Biondi Alessandra	15069	Carrozzo Filomena Patrizia	15088
Albanese Angela Silvana	15605	Blandamura Emanuela	15537	Cascione Manuela	15338
Albini Sara Mirella Onelia	15056	Boanelli Elisabetta	15070	Castellano Luca	15434
Alessandria Mariastella	15679	Bocchi Francesca	15425	Castelli Simona	15089
Alfonsi Manuela	15414	Bochali Georgia	15538	Castrechini Annalisa	15090
Alianiello Giovanna	15415	Bonanni Paolo	15071	Catasca Carlo Domenico	15091
Ambrogio Francesca	15416	Bonci Barbara	15328	Catena Concetta	15092
Andreocci Elide	15417	Bonifati Barbara	15329	Catte Maria Serena	15093
Angeletti Lara	15057	Bonucci Erika	15539	Cau Luca	15094
Angeramo Andrea - René	15606	Bonuglia Nadia	15687	Cavaliere Marco	15542
Annunziata Rosa Rita	15058	Bonzi Patrizia	15612	Cavaricci Paola	15339
Anzini Marisa	15680	Borruto Simona	15072	Ceci Lucilla Maria	15095
Apollini Italia	15681	Boscheri Sabina	15261	Cerabona Lucia	15543
Appodia Flavia	15607	Botta Alessandra	15073	Cerreti Daniela	15544
Aprile Teresa	15257	Bottari Federica	15074	Cerretti Paola	15096
Aramini Elisabetta	15531	Brasca Laura	15075	Cerretti Sara	15097
Ardenghi Gloria	15418	Brogna Patrizia	15076	Cerullo Moira	15615
Ardito Domenico	15419	Brugnetti Clara	15330	Cervellera Rossana	15340
Argento Giuseppe	15682	Bruno Costanza	15426	Cervoni Angela	15435
Arnone Sara	15608	Bruti Loredana	15077	Ceselli Lara	15341
Artese Natalia	15059	Bruzzichini Emanuela	15427	Cestoni Claudia	15098
Ascenzi Arianna	15529	Buccella Silvia	15078	Cetrone Ernestina	15099
Attanasio Carlo	15420	Buccheri Teresa	15428	Cherubini Roberta	15342
Azicnuda Eva Barbara	15258	Buccoliero Sara	15079	Chiancone Lucia	15100
Baca Elzbieta	15060	Buizza Daniela	15080	Chiapparelli Serena	15545
Bacigalupi Marta	15683	Buonanno Katia	15429	Chiarella Caterina	15436
Baldacci Cristina	15532	Burzo Doriana	15262	Chillari Maria Cristina	15437
Baliva Marianna	15609	Cafaro Barbara	15263	Ciferri Cosetta	15546
Ballacci Rita	15061	Calandro Fulvia	15081	Cimino Brunella	15547
Ballanti Francesca	15421	Calcagni Marta	15082	Cinegrosso Alessandra Anna	15343
Barbarossa Alfredo	15533	Callea Antonino	15331	Ciocci Giorgiana	15616
Barbati Luigi	15534	Calvario Alessandra	15332	Cioni Francesca	15344
Barbieri Veronica	15259	Camaiti Silvia Fernanda	15540	Cipriani Luana	15548
Barone Elvira	15260	Camastra Caterina	15688	Cipriani Valeria	15101
Barresi Maria Assunta	15422	Camillucci Fabio	15333	Cipullo Cristiana	15102
Barsanti Raffaele	15423	Campetti Fabio	15083	Cirigliano Gianuario	15438
Baseggio conrado Emanuela	15684	Canale Silvia	15334	Ciruzzi Emanuela	15266
Bastia Silvia	15062	Canepari Emanuela	15541	Ciulli Viviana	15345
Bastianelli Francesca	15063	Cannone Donata	15613	Clerici Edoardo	15267
Battisti Fabio	15610	Cantarella Flavia	15264	Cocci Etusiana	15439
Bauce Barbara	15325	Canto Giuseppe	15689	Codazzi Alberto	15617
Baumgartner Maddalena	15064	Capasso Maria Teresa	15614	Codecà Ilaria	15103
Becca Cristina	15065	Capobianco Fabiana	15430	Colafemmina Rosalba	15104
Bellandi Paola	15066	Capobianco Marianna	15335	Colaruotolo Annalisa	15440
Benazzato Francesca	15067	Capoccia Giuseppina	15265	Colazingari Ilaria Paola	15268
Benedetti Ilaria	15535	Caporilli Doriana	15084	Colella Anna	15346

Coletta Katia	15690	Delle Cave Marina	15625	Fera Teresa	15630
Collepiccolo Romina	15347	Delli Compagni Enrico	15277	Ferrante Silvia	15704
Conte Emanuele	15441	Delli Noci Claudia	15449	Ferrara Camilla	15357
Conti Roberta	15105	Derosa Arcangela	15118	Ferraroni Alessia	15631
Corazzi Sarah	15618	Desiderati Agnese	15450	Ferro Maria	15562
Costa Elena	15691	Desideri Valentina	15119	Ferro Silvia	15460
Costa Georgia Maria	15106	Devicienti Mariachiara	15556	Fiani Federica	15705
Costantini Fabiana	15442	Dhimitri Orenada	15626	Figà Talamanca Lavinia	15461
Costantini Marianna	15619	Di Bartolo Giulia	15698	Filetto Stefania	15462
Coti Annamaria	15348	Di Buò Barbara	15451	Filotico Paola	15358
Cotroneo Simona	15349	Di Caprio Veronica Valentina	15352	Fina Francesca	15282
Cramarossa Gabriella	15269	Di Carlo Carla	15557	Fini Nicola	15136
Crisafulli Valeria	15443	Di Donato Hellen	15120	Fiore Ivana	15706
Cristaldi Claudia	15107	Di Falco Carla	15558	Fiorentini Elsa	15137
Cristiano Francesca	15108	Di Giacomo Barbara	15278	Fioretti Paola	15138
Cuomo Carmela	15549	Di Giacomo Laura	15452	Fioritto Luana	15139
Cutrona Claudia	15444	Di Leone Meralda	15121	Fiorucci Simona	15140
Cutuli Carlo	15692	Di Lucchio Antonella	15627	Fontana Federico	15283
Cuzzolino Antonella	15550	Di Manno Francesca	15122	Fontana Valentina	15284
D'Addezio Lucia	15270	Di Marzo Rita	15123	Foresi Bernardino	15463
D'Agostini Simone	15693	Di Meglio Mariangela	15279	Fornari Martina	15141
D'Ambrosio Alfonsina	15620	Di Nardo Miriam	15353	Fortunato Adele	15707
D'Ambrosio Marialibera	15694	Di Paolo Barbara	15124	Foschi Monia	15464
D'Amelio Filomena	15445	Di Pumpo Debora	15453	Foti Chiara	15142
D'Amico Concetta	15551	Di Sansebastiano Sabrina	15125	Fracasso Tamara	15563
D'Angelo Nunzia	15271	Di Sevo Maria	15454	Franceschetti Tatiana	15465
D'Ascoli Eliana	15446	Di Stasi Anna	15280	Frezza Paola	15359
D'Auria Alfonso	15272	Di Vito Anna laura	15126	Fusco Anna Lisa	15466
D'Auria Roberta	15350	Dittoni Giusy	15127	Gagliardi Mauro	15360
D'Avack Alessia	15621	Donato Emanuela	15455	Galante Annalisa	15143
D'Ippolito Elisa	15273	Donno Sara	15128	Galante Enrica	15708
D'Ippolito Mariagrazia	15695	Dottori Chiara	15354	Galasso Silvia	15467
D'Onofrio Ester	15622	Dottori Diletta	15559	Galasso Vittorio	15632
D'Urzo Maddalena	15552	Drago Lidia	15355	Galeandro Piera Maria	15564
Damiani Chiara	15696	Eleuteri Caterina	15129	Galieta Rita	15285
De Angelis Barbara	15623	Elia Angela	15699	Galicchio Erica	15709
De Camillis Elisa	15447	Elia Federica	15130	Gallo Cristiana	15468
De Cesare Paola	15109	Epifani Paola	15700	Galluccio Rossella	15710
De Cristofaro Maria	15110	Epifania Assunta Clelia	15628	Garioni Valentina	15144
De Fabritiis Paolo	15553	Erdas Daniela	15131	Garofalo Giovanna	15145
De Francesco Rita	15697	Errichiello Daniele	15456	Garofalo Giovanni	15361
De Gasperis Daniela	15111	Esposito Alessandra	15701	Garofalo Luisa	15146
De Luca Benedetta	15112	Esposito Franca	15132	Gaudio Angela	15147
De Lucia Giovanna	15113	Esposito Laura	15457	Gemmiti Lucia	15148
De Marino Francesca	15554	Evangelisti Sara	15560	Gemmiti Valeria	15711
De Nicola Daniela	15448	Fabiano Grazia	15629	Giagulli Valentina	15469
De Paolis Federica	15555	Faiola Eleonora	15133	Giambattista Alessia	15565
De Prosperis Laura	15624	Faiola Virginia	15458	Giambernardini Flavio	15149
De Rosa Velia	15351	Falaschetti Benedetta	15134	Gianfrate Barbara	15286
De Tommaso Sara	15274	Fanciullotti Grazia Maria	15135	Giannetti Romilda	15470
De Vivo Ernesto	15114	Fanfoni Ilaria	15702	Giardinelli Luana	15712
Degrassi Emanuele	15115	Fantoni Silvia	15561	Gibilisco Salvatore	15633
Deiana Sara	15275	Faro Federico	15356	Gimmelli Loredana	15471
Del Bufalo Fiammetta	15116	Fasano Emanuela	15459	Gioiosa Cristina	15150
Del Villano Iolanda	15117	Favoriti Carla	15281	Giomini Marco	15151
Dell'Osso Serena	15276	Femia Marilena	15703	Giordano Irene	15472

Giordano Nadia	15362	Lo Torto Filippo	15163	Mastantuono Marco	15182
Giorgi Alessia	15152	Loi Silvia	15370	Mastrolillo Lorena	15377
Giorgio Antonella	15363	Loisi Anna Domenica	15164	Mastrone Rosaria	15497
Giornetti Antonella	15153	Lombardi Marianna	15719	Mastropietro Ilaria	15576
Giovanetti Patrik	15364	Lombardi Stefania	15293	Masuri Valentina	15378
Giovannitti Silvia	15473	Lombardo Stefania	15165	Mattei Federica	15498
Giuliani Germano	15365	Lonerò Francesca	15166	Matteucci Lucia	15298
Gizzi Nicoletto	15474	Lorusso Noadia	15294	Maulucci Silvia	15641
Gorello Verusca	15566	Lorusso Rosa	15167	Mazzella Nenzina	15577
Gotti Silvia	15634	Losi Valentina	15371	Mazzilli Sefora	15183
Grassotti Roberta	15475	Ludovici Chiara	15484	Meini Stefano	15642
Grava Chiara	15567	Lumaca Francesco	15485	Mele Stefania	15299
Graziani Anna	15366	Luppino Olga Ines	15486	Meloni Maria Francesca	15578
Graziani Rachele	15713	Maccarone Paolo	15487	Mercato Maria Lilla	15727
Grilli Martina	15476	Macrina Sandra Veronica	15168	Merelli Francesca	15379
Gualtieri Cristina	15714	Maestri Valentina	15169	Merola Sheila	15380
Guerra Mariangela	15287	Magro Maria	15372	Merola D'Elia Carla	15184
Guglielmucci Simona	15154	Maidana Karina Gabriela	15373	Messineo Pamela	15499
Guida Francesca	15568	Mainiero Maria Giuseppa	15170	Messini Rita	15381
Gullo Benedetta	15635	Malagola Marzia	15720	Meucci Gianmarco	15185
Iacobelli Clementina	15715	Malakiano Donatella	15721	Mezzullo Stefania	15186
Iacurto Barbara	15367	Malcore Alessandra	15171	Miani Michela	15187
Iannarelli Eleonora	15288	Mancini Elisa	15574	Miliordou Athina	15382
Iannello Chiara	15155	Mancuso Maria	15488	Minosse Manuela	15728
Ianniello Pierpaolo	15156	Mandarelli Maria	15172	Modini Giuditta	15383
Iannilli Maria Cecilia	15569	Manduzio Gioia	15489	Montalto Annalisa	15579
Ielo Fortunata	15289	Manetti Marco	15374	Montella Fabiola	15500
Ierace Brunella	15716	Manzan Fausta	15173	Montemurro Giulia	15643
Ierardi Cinzia	15477	Manzini Mara	15174	Monteriù Monica	15188
Illiano Chiara	15478	Manzoni Nives	15175	Monti Lorena	15384
Ingravalle Veronica	15479	Maranò Rossella	15490	Montinaro Marzia	15729
Iorio Veronica	15636	Marcantonio Gilda	15176	Morabito Laura Antonia	15580
Irollo Carlo	15570	Marcellini Laura	15491	Moretti Marianna	15501
Jacoponi Filippo Maria	15637	Marchesin Alessandra	15492	Moretti Susanna	15189
Jedlowski Milena Caterina	15157	Marchina Alessandra	15295	Morganti Antonella	15385
La Gala Simona	15571	Marchionni Francesca	15493	Morrone Annalucia	15190
La Pietra Sonia	15290	Marchitelli Serena	15722	Moscone Davide	15502
La Rovere Simona	15368	Marcolini Stefania	15723	Muratori Simona	15300
Lafuenti Letizia	15717	Marconetti Catia	15494	Muriglio Nicoletta	15730
Lamberti Eliana	15480	Marconi Eva	15724	Musillo Guido	15191
Lamonaca Barbara	15481	Marcucci Anna Grazia	15725	Narciso Valentina	15301
Lancellotti Riccardo	15572	Mariani Stefania	15495	Nardella Maria Michela	15644
Lanna Domenica	15482	Marino Emilia	15177	Natali Silvia	15302
Latorre Gloria	15718	Marino Lucia	15296	Nenna Jeson	15192
Lazazzara Vita Maria	15158	Marra Laura	15178	Nicolai Emanuela	15193
Lazzari Silvia	15369	Marra Priscilla Giorgia	15639	Nicotra Agata Tiziana	15303
Leonardi Massimo	15483	Marrella Maria	15375	Nigra Laura	15645
Leone Patrizia	15604	Martino Silvia	15179	Nizzi Sara	15503
Letteratis Francesca	15159	Martinoli Agnese	15376	Noccioli Elena	15386
Liburdi Claudia	15638	Marturini Simone	15297	Noli Daniela	15581
Ligas Viviana	15160	Marzano Arianna	15496	Nuti Mery	15504
Limosani Annalisa	15161	Mascetti Mariangela	15640	Onofrietti Giovanna	15582
Lioniwati Yenni	15291	Masdea Patrizia	15180	Ordine Simone	15194
Lippi Romeo	15573	Masella Marianna	15575	Orlandi Arianna	15195
Lippolis Laura	15292	Massara Tiziana	15181	Ortega Bergamasco Maria Valera	15387
Lo Scavo Barbara	15162	Massaroni Beatrice	15726	Ottaviani Elisabetta	15731

Pacca Laura	15196	Pompucci Domenica	15218	Sasso Onorina Giovanna	15234
Paglia Marilena	15583	Pontani Roberta	15649	Savastano Martina	15514
Pagliaro Michele	15304	Pontarelli Clarissa	15219	Scala Alessandra	15749
Pagliaroli Alessia	15197	Porcella Emanuela	15738	Scaldaferri Sara	15235
Pagliuca Gilda	15732	Pota Carla	15650	Scaramuzzo Serenella	15515
Pagnanini Raffaella	15305	Potere Rosalba	15220	Scarciolla Daniela	15516
Palazzolo Pamela	15198	Principato Domenica Milly	15590	Scatola Viviana	15659
Paldino Barbara	15388	Proietti Alessandra	15221	Schembri Giulia	15317
Palummieri Antonio	15505	Provvedi Sonia	15591	Scicchitano Marco	15595
Panecaldo Rita	15199	Purgstaller Ingrid	15651	Scivola Giorgia	15517
Panigutti Enrica	15200	Quaciari Laura	15222	Scoppio Valentina	15398
Pantanelli Leandro	15306	Quarta Tatiana	15223	Scotto Iva	15596
Paolicelli Laura	15506	Quinterno Mariangela	15739	Scuderi Maria Gabriella	15236
Papiri Laura	15201	Ragazzone Pasqualina	15224	Senese Daniela	15750
Parisi Andrea	15584	Ragnini Martine	15740	Serino Marco	15318
Parravano Sara	15507	Raimondi Silvia	15652	Sibella Susanna Donatella	15237
Pasquali Silvia	15202	Randa Michela	15225	Slavic Enea	15518
Pasqualotto Michela	15646	Ranucci Michela	15226	Soldani Roberta	15660
Passacantilli Annalisa	15203	Raschillà Annarita	15511	Soprani Roberta	15661
Passalacqua Giuliana	15307	Raso Nunzia Rachele	15393	Soriato Maria Silvia	15597
Patrignani Alessandra	15204	Rastelli Federica	15741	Sorrentino Giulia	15598
Pazzaglia Mariella	15389	Reale Annalisa	15653	Sortino Simona	15399
Pazzanese Samantha	15205	Recchia Martina	15592	Spacca Antonella	15519
Pelagalli Rosario Luigi	15733	Rescigno Licia	15227	Spaccarotella Michele	15520
Pellegrino Francesca	15734	Ribeca Luciana	15311	Spadafora Francesca	15400
Pellegrino Roberta	15390	Riccardis Raffaele	15593	Sparacino Sabrina	15662
Pendinelli Anna Debora	15585	Ricci Anna	15742	Spatola Ivana	15663
Pensalfini Marika	15508	Ricci Francesca	15394	Spedicato Maria Grazia	15599
Pepe Alessandra	15647	Ricci Francesco	15228	Spingola Maria Francesca	15521
Peralta Rosalba	15206	Ricci Isabella	15743	Spinoso Raffaella	15238
Pergola Rosalia	15207	Rinaldi Luciano	15312	Sportiello Sara	15239
Perna Sara	15586	Rinaldo Enrica	15654	Stella Marina	15751
Perrini Massimo	15208	Rindonone Sara	15655	Stellitano Francesco	15319
Perrone Elisabetta	15735	Rita Piera	15229	Sterpetti Luana	15752
Perrone Isabella	15587	Roberti Leonardo	15395	Summa Claudia	15320
Perrone Vincenza	15209	Roberto Marzia	15594	Summa Laura	15321
Peruzzi Maria rossella	15308	Ronzoni Alessandra	15744	Sutera Mery	15522
Pes Emiliano	15210	Rosi Paola	15313	Szostek Anna Ewelina	15600
Petrillo Maria	15509	Rossi Maria Antonietta	15656	Tabacchiera Daniela	15664
Petrocchi Nicola	15211	Rossi Maria Novella	15745	Tafani Francesca	15523
Petroni Francesca Romana	15588	Rossomanno Ilaria	15657	Tanassi Rossana	15524
Pezzella Amedeo	15391	Rotondo Giovanna	15230	Tancorre Isabella	15665
Pia Valeria	15309	Rubbi Paola	15314	Tarantino Samuela	15753
Pianelli Andrea	15510	Ruffino Franca	15746	Tarsitano Diana	15240
Picchio Ilaria	15212	Rufini Elena	15747	Tedeschi Marcello	15241
Pietrosanti Angela	15736	Rusticelli Alessandro	15231	Terenzi Valentina	15754
Pietrosanti Cristiana	15213	Salatino Stefania	15748	Terracina Fabio	15401
Pietrosanti Enrica	15589	Salerno Giuseppe	15315	Terrinoni Alessandra	15402
Pilato Maria Alessandra	15392	Salvatori Piera	15232	Toninelli Francesco	15666
Pinto Fabiana	15310	Salvitti Maria Luisa	15512	Toresi Giorgia	15242
Pirani Paola	15648	Sanna Laura	15316	Toriello Margherita	15525
Pirisi Francesca Maria	15214	Santarsiero Laura	15513	Tortola Lisa	15243
Pisani Anna Marcella	15215	Santi Silvia	15233	Toscano Agostina	15244
Pistilli Martina	15737	Santia Martina	15396	Trezza Marianna	15667
Pizzuti Arianna	15216	Santini Francesca	15658	Triggiani Antonella	15245
Pompei Elisabetta	15217	Santori Veronica	15397	Trombacco Valentina	15322

l'albo**nuovi iscritti b - trasferiti - cancellati - radiati**

Truppo Simona	15246	Valentini Nadia	15404	Vitaterna Sara	15255
Tucci Mariateresa	15247	Vallin Cristina	15755	Vitiello Sara	15672
Tumbiolo Francesca	15601	Vannini Antonella	15252	Viviani Marzia	15406
Tunno Gabriella	15668	Vannuccini Valentina	15526	Volpe Cristino	15757
Tuozi Teresa	15403	Vasta Viviana	15253	Zaccaria Elisabetta	15758
Tursini Chiara	15248	Vecchi Lorenzo	15405	Zanni Giustina	15407
Urbani Ilaria	15249	Venditti Laura	15602	Zarlenga Dora	15673
Urgeghe Marta	15669	Vertucci Paola	15527	Zinicola Francesca	15759
Vadalà Silvia	15250	Vespa Michela	15254	Zoccarato Priscilla	15528
Valente Angela	15670	Vinci Simona	15756	Zuccari Elisa	15256
Valentini Cristina	15251	Visconti Cinzia	15671	Zumbo Annalisa	15603

l'albo • nuovi iscritti B *fino al 15/02/2008*

Brutti Martina	42b)	Gentile Laura	43b)	Lepore Fabiana	41b)
Corazza Priscilla	40b)				

l'albo • trasferiti da altre regioni *fino al 15/02/2008*

Auguanno Giovanna	15760	Galzerano Eva	15324	Pesarin Serenella	15761
Damante Laura	15323	Mameli Cinzia	15530	Rosati Simona	15675
Errante Manuela	15674	Manca Anna Rita	15408	Strocchi Maria Cristina	15676
Galimi Simona	15677	Marasco Ombretta	15409		

l'albo • cancellati *fino al 15/02/2008*

Agostinelli Elisa	6738	D'Ambrosio Liliana	5250	Pacella Anna Maria	1230
Ambrosini Arianna	7502	D'Ottavi Anna Maria	2390	Pallone Carla	7585
Barretta Marina	10591	Donadio Silvia	14284	Panni Stefania	3038
Baschieri Manuela	8647	Dupré Daniela	6154	Pasqualetti Andrea	12718
Bazzu Anna Rita	5424	Fallea Giuseppe	6398	Percassi Vincenzo	9020
Belardinelli Gino	2302	Fassari Claudio	1671	Petrilli Paolo	367
Bellecci Agata Maria Elena	2413	Ferrante Sandra	1206	Pischedda Patrizia	4165
Francesca		Festuccia Barbara	10110	Ressa Adriana	8290
Belli Caterina	7565	Fiorani Anna	5482	Rhodio Annamaria	479
Bellu Antonio	2616	Fogheri Patrizia	6557	Ricci Manuela	9447
Bocci Lilia	1618	Fossati Maria Assunta	2554	Rossi Cristina	7895
Bonatti Kathya	8517	Giannattasio Maria Ernestina	106	Sacconi Mariacarla	7086
Caputo Giovanni Elio	5790	Grilli Roberta	6163	Sala Adriana	1465
Caroso Mirta	7430	Guadagnini Germano	6775	Sbordoni Carlo	3230
Caruso Valter	9543	Guerrera Antonia	2924	Scaringella Rosa	5901
Cascino Vincenzo	8205	Malerba Luigina	8749	Scoyni Carlo Nicola	223
Cascioli Libera Antonia	4924	Marinelli Camilla	1688	Sellitton Veronica	11553
Castorina Silvia	3945	Mei Ernesta	3874	Sera Gian Piero	6159
Cavicchioli Paola	1252	Melagrana Maddalena	3017	Sergi Sergio	2689
Ceccarelli Giancarlo	2273	Mezzasalma Ettore	8511	Severino Luisa	8728
Cecere Ida Loredana	9252	Mion Renato	518	Stasi Stefania	7969
Cenci Raffaella	12197	Morini Giovanna	8275	Tacconelli Franco	4923
Cini Francesca	13088	Narcisi Anna	1523	Tei Gianluca	12566
Cinque Bruno	588	Nardelli Sabrina	8500	Tiriticco Maria	5480
Coppola Cristina	9222	Nunez Sanchez Begona	11311	Viggiani Michele	8663
D'Alessandro Anna Maria	2777	Pacchiarotti Flavia	7423		

l'albo • radiati *articolo 37 regolamento disciplinare*

Di Lazzaro Sandro	3621
-------------------	------

Nuovo tesserino di iscrizione

I nuovi tesserini di iscrizione all'Albo andranno a sostituire i tesserini precedenti.

I tesserini sono realizzati in pvc, **non necessitano più della timbratura annuale** e sono personalizzati con la foto dell'iscritto e i dati di iscrizione all'Albo e anagrafici.

Per realizzare il nuovo tesserino necessitiamo della fototessera dell'iscritto che va inviata, per posta o consegnata a mano presso gli uffici, negli orari di apertura, unitamente al modulo pubblicato nella pagina che segue

Una volta pronto, il tesserino verrà recapitato direttamente all'indirizzo postale indicato nel modulo.

RICHIESTA NUOVO TESSERINO DI ISCRIZIONE
Si prega di scrivere in modo leggibile, possibilmente in stampatello

**Al Servizio Relazioni Esterne e
Comunicazione
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma**

Il/La sottoscritt _____

nat. _____ a _____ il _____

Tel. _____ cell _____

E-mail: _____

CHIEDE
di ricevere il nuovo tesserino di iscrizione al seguente domicilio postale:

via/p.zza _____ n. _____ int. _____ scala _____

c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____

Allega alla presente*:

- copia di un documento di identità
- n. 1 fototessera

Luogo e data

Firma

* Non sarà possibile realizzare il tesserino senza la fototessera. L'invio della copia del documento di identità è necessario per verificare l'identità del richiedente.